

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

168° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	23
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	100
5 <sup>a</sup> - Bilancio (*).....	»	113
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	126
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	»	127
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	131
10 <sup>a</sup> - Industria.....	»	135
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	»	139
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità.....	»	153

**Commissioni riunite**

3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 4 <sup>a</sup> (Difesa).....	<i>Pag.</i>	8
8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali).....	»	12

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	158
Elezioni e immunità parlamentari .....	»	3

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	161
RAI-TV .....	»	163
Mafia .....	»	174
Anagrafe tributaria.....	»	179
Infanzia.....	»	181

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	186
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	»	191
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....	»	192
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri.....	»	193
10 <sup>a</sup> - Industria - Pareri .....	»	194

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	195
--------------------	-------------	-----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

25ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CREMA

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**Esame del seguente documento:**

***Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Riccardo Pedrizzi, in relazione al procedimento penale n. 55496/00 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma***

Il Presidente CREMA ricorda che, in data 6 giugno 2002, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Pedrizzi, con riferimento al procedimento penale n. 55496/00 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

Lo stesso senatore Pedrizzi ha poi trasmesso, in data 5 luglio 2002, copia del decreto di archiviazione, ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale, con cui il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, in relazione al predetto procedimento.

La Giunta quindi prende atto che non vi è più luogo a deliberare sulla richiesta avanzata dal senatore Pedrizzi ed incarica il Presidente di darne comunicazione al Presidente del Senato.

*INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore MANZIONE, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente all'esame della richiesta proveniente dall'Autorità giudiziaria di acquisizione di documentazione elettorale.

*VERIFICA DEI POTERI***Comunicazioni del Presidente in ordine ad una richiesta, proveniente dall'Autorità giudiziaria, di acquisizione di documentazione elettorale**

Il PRESIDENTE informa che in data 1° luglio 2002 è pervenuta da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bologna la richiesta di acquisire documentazione elettorale relativa alle elezioni per il Senato svoltesi nella Regione Emilia-Romagna il 13 maggio 2001, con riferimento alla denuncia presentata il 10 giugno scorso dal senatore Magri, di cui si è già dato conto nella seduta della Giunta del 12 giugno 2002.

Si tratta in particolare dell'invito a trasmettere alla predetta Procura gli originali delle buste che avrebbero dovuto contenere le schede bianche e nulle – non rinvenute durante l'attività di revisione delle schede da parte dell'apposito Comitato ristretto – relative alle sezioni nn. 101, 119 e 409 del comune di Bologna, appartenenti al Collegio n. 6 della Regione Emilia-Romagna.

Propone – conformemente ai precedenti (v. da ultimo la seduta della Giunta del 22 novembre 1995) ed in ossequio alla regola costituzionale della leale collaborazione tra gli organi dello Stato – di trasmettere alla magistratura gli atti richiesti, anche in considerazione dell'avviso favorevole al riguardo espresso dal Presidente del Senato con lettera dell'8 luglio 2002.

Si apre quindi un dibattito, nel corso del quale prendono la parola ripetutamente i senatori SCOTTI, ZICCONI, FALCIER, MANZIONE, FASSONE, SCARABOSIO, SODANO Tommaso, BATTAGLIA Antonio, MARITATI e il PRESIDENTE.

Infine, la Giunta a maggioranza delibera di trasmettere la documentazione elettorale richiesta dall'Autorità giudiziaria di Bologna.

*IMMUNITÀ PARLAMENTARI***Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia di competenza:*****Articolo 68 della Costituzione, intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni e tutela delle prerogative parlamentari***

Il PRESIDENTE – dopo aver ricordato di aver svolto una relazione generale sulla materia nella seduta della Giunta del 3 luglio scorso – av-

verte che si svolgerà una discussione generale sulle tematiche riguardanti l'articolo 68 della Costituzione, le intercettazioni di conversazioni e di comunicazioni e la tutela delle prerogative dei parlamentari.

Prende la parola il senatore CONSOLO, il quale – dopo aver espresso apprezzamenti nei riguardi della relazione del Presidente – sottolinea come forse sia stato modificato l'articolo 68 della Costituzione nel 1993 senza una adeguata riflessione.

Personalmente, in tempi non sospetti, vale a dire molto prima delle attuali polemiche legate all'inchiesta di Potenza, ha presentato un disegno di legge costituzionale, volto ad introdurre un nuovo tipo di autorizzazione al procedimento penale. Infatti, l'istituto dell'autorizzazione a procedere, nell'esperienza pluridecennale precedente al 1993, aveva dato vita ad una prassi incentrata sul rinvio, che pertanto impediva all'autorità giudiziaria di proseguire nelle indagini e comportava una sorta di impunità, la quale non era certo nello spirito del Costituente del 1948. Pertanto, nel disegno di legge costituzionale da lui presentato, ha previsto il meccanismo del silenzio-assenso, per cui, decorsi inutilmente 120 giorni dalla richiesta della magistratura, l'autorizzazione a procedere si intende concessa.

Oltre al meccanismo del silenzio-assenso, ha ipotizzato l'introduzione di cause di legittimo impedimento a comparire davanti ad altri poteri dello Stato, nonché la possibilità di estendere espressamente l'insindacabilità alle opinioni politiche espresse in qualsiasi sede dai membri del Parlamento.

Per quanto concerne il secondo aspetto che giudica meritevole di un particolare approfondimento, vale a dire quello delle intercettazioni nei riguardi di parlamentari, a suo giudizio sarebbe preferibile intervenire solo mediante una legge ordinaria di tipo applicativo, dal momento che la disposizione costituzionale è sufficientemente chiara, facendo riferimento al divieto di intercettazioni «in qualsiasi forma di conversazioni o comunicazioni», e che rappresenta un buon insegnamento di tecnica normativa non inserire nella Costituzione normativa di dettaglio.

Ne consegue quindi che la diretta precettività del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione impedisce che le conversazioni di un parlamentare possano comunque essere intercettate in qualsiasi forma. Sorge la questione della fase in cui si debba procedere alla cancellazione o alla distruzione delle registrazioni riguardanti parlamentari. A suo avviso, nel momento stesso in cui il pubblico ufficiale (che effettua l'intercettazione) si accorge che la conversazione proviene da un parlamentare, allora deve interrompere la registrazione stessa e non procedere ad alcuna trascrizione (la cui eventuale cancellazione od inutilizzabilità sarebbe poi rimessa alla discrezionalità del magistrato).

Ma a tal fine risulta opportuno prescrivere un preciso comportamento e prevedere apposite sanzioni in caso di violazioni. La recente inchiesta di Potenza ha dimostrato l'urgenza di intervenire sotto il profilo normativo

proprio allo scopo di evitare la propalazione di intercettazioni illegittimamente acquisite riguardanti parlamentari.

Il senatore FASSONE, riservandosi di intervenire compiutamente in un secondo tempo, reputa opportuno che la Giunta suddivida il proprio esame in tre direzioni: l'insindacabilità; l'autorizzazione al procedimento penale; l'autorizzazione *ad acta*.

Il senatore SCARABOSIO – dopo aver ringraziato il Presidente per l'esaustiva relazione svolta – premette che si soffermerà sulla sufficienza o meno dell'attuale articolo 68 della Costituzione e delle sue modalità applicative ai fini di una adeguata tutela della libertà di esercizio delle funzioni dei parlamentari.

Come noto, nel 1993 il vecchio istituto dell'autorizzazione a procedere venne abrogato sotto la spinta delle inchieste della magistratura, essendo emersa la convinzione che tramite lo schermo dell'immunità parlamentare si fosse originato un diffuso sistema di violazioni di legge penalmente rilevanti.

Ma è altrettanto noto che l'articolo 68 della Costituzione è scaturito dal principio fondamentale della separazione dei poteri. Certo è che inevitabilmente nel concreto funzionamento dei sistemi costituzionali vi sono momenti in cui i poteri di vertice dell'ordinamento vengono a confliggere tra loro, ma in sede di Assemblea costituente evidentemente venne privilegiato il principio della centralità del Parlamento liberamente eletto. Occorre interrogarsi se ancora sussista l'esigenza di tale centralità.

Nel 1993 le inchieste della magistratura avevano reso alquanto debole la figura stessa del Parlamento, e vi era stata una diffusa presa di coscienza, probabilmente giusta a quell'epoca, dell'autorità giudiziaria come un potere che difendeva il corretto andamento della stessa democrazia. Ma certo oggi la situazione non può che ritenersi radicalmente mutata.

Ma per giudicare sulla persistente validità o meno degli istituti delle immunità parlamentari è necessario interrogarsi sull'attuale equilibrio tra magistratura e Parlamento. È noto che i magistrati svolgono le loro funzioni dopo aver superato un concorso pubblico, mentre i parlamentari sono tali in quanto liberamente e periodicamente eletti dal popolo, per cui si tratta di situazioni del tutto diverse. Però si potrebbe affermare che la magistratura si «autoprottegge» attraverso il Consiglio Superiore della Magistratura ed un sistema in cui in conclusione magistrati giudicano altri magistrati, per cui i magistrati stessi sembrano allo stato godere di maggiori protezioni rispetto allo stesso parlamentare.

A ben guardare l'odierna situazione è ben lungi dall'essere equilibrata, dal momento che in ultima analisi la valutazione della Corte costituzionale risulta essere quella decisiva, come se tale organo fosse un giudice inappellabile sulle immunità parlamentari.

Pertanto, onde cercare di definire un assetto più equilibrato tra i poteri dello Stato, il senatore Scarabosio ritiene essenziale prevedere che non vi sia possibilità di ricorso alla Corte costituzionale, nemmeno per con-

flitto di attribuzione, nei riguardi delle deliberazioni parlamentari riguardanti le immunità parlamentari. Altrimenti qualsiasi modifica normativa rischierebbe di essere vanificata dalla conseguente interpretazione decisiva che ne darebbe la Consulta, investitane dall'autorità giudiziaria per contrastare le decisioni delle Camere. Il raggiungimento del prospettato punto di equilibrio – che meglio consentirebbe il rispetto del principio della separazione dei poteri – è tanto mai necessario qualora si consideri che le immunità parlamentari sono finalizzate alla tutela dell'Istituzione e non delle singole persone.

Il senatore SCOTTI – nel fornire una serie di precisazioni di tipo tecnico in materia di intercettazioni – riferisce che sulla base dei dati in suo possesso negli anni '90 è stato effettuato in Italia un maggior numero di intercettazioni telefoniche rispetto a quanto avvenuto negli stessi Stati Uniti.

Quanto alle intercettazioni ambientali, molto spesso le cosiddette «cimi» vengono concretamente installate in attesa della relativa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ma nel frattempo cominciano già ad effettuare registrazioni. Inoltre, occorre considerare il nuovo fenomeno delle intercettazioni a distanza, tramite il sistema «Gps» o gli stessi *laser* (fino a 2 chilometri di lontananza).

Conclude sottolineando come sia indispensabile considerare tutte le potenzialità offerte dalla tecnologia avanzata per effettuare intercettazioni, onde poter efficacemente disciplinare la materia a tutela dei singoli parlamentari.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

4<sup>a</sup> (Difesa)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

4<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione*  
CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

### IN SEDE REFERENTE

*(1547) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, approvato dalla Camera dei deputati*

**– voti regionali nn. 45 e 60 e petizione n. 136 ad esso attinenti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta del 4 luglio 2002.

Il senatore ANDREOTTI svolge alcune riflessioni attorno alla questione già emersa nel corso della precedente seduta circa l'opportunità di modificare, attraverso il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di Farnborough, anche la legge n. 185 del 1990. Si chiede, infatti, se tale scelta derivi da specifiche necessità, in quanto l'esecuzione del predetto Accordo comporta inevitabilmente la revisione della normativa nazionale in materia di commercio delle armi, ovvero se il Governo ha inteso più semplicemente cogliere l'occasione della ratifica in oggetto per procedere anche a modificare la citata legge n. 185. Egli ricorda tuttavia che il provvedimento legislativo del 1990 in materia di esportazione, importazione e



transito di materiali di armamento fu il risultato di un lavoro ampio e approfondito e pertanto sarebbe opportuno riflettere bene sull'impatto che su di esso dovrebbe avere l'Accordo relativo alla ristrutturazione dell'industria europea per la difesa.

Prende quindi la parola il senatore MARTONE, che dichiara di condividere le osservazioni svolte dal senatore Andreotti. Sottolinea poi come vi sia inevitabilmente una stretta correlazione fra la politica estera dei Paesi dell'Unione europea e l'assetto della loro industria bellica. Ritiene pertanto che le questioni della politica di difesa comune non possano essere affrontate senza definire preliminarmente quale debba essere la politica estera comune, altrimenti si rischia di riprodurre il medesimo fenomeno verificatosi in occasione dell'introduzione dell'euro, quando si è dato vita a un'Europa della moneta in assenza di un'Europa politica. Viceversa, il segnale politico che deriva dall'Accordo quadro del 2000 non è incoraggiante e rende evidente il livello di subalternità della politica estera alla politica di difesa e agli interessi dell'apparato industriale militare.

A suo avviso, inoltre, appare singolare la decisione di modificare la legge n. 185 del 1990 utilizzando lo strumento di ratifica dell'Accordo di Farnborough, che non riguarda la commercializzazione delle armi, bensì la ristrutturazione dell'industria europea della difesa. Non è opportuno, quindi, intervenire in questa sede su una disciplina normativa che è stata il frutto di un ampio accordo a livello politico e sociale e che è ritenuta un modello da seguire anche a livello internazionale. Al contrario, il disegno di legge in esame si presenta squilibrato anche nella sua composizione interna, laddove concerne la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo internazionale nei soli primi due articoli e introduce invece innovazioni alla legge n. 185 negli articoli da 3 a 12.

Ricorda peraltro che in Commissione industria è attualmente in discussione l'Atto Senato n. 1149, i cui articoli 10 e 11 riguardano proprio il riassetto dell'industria della difesa e l'industria aerospaziale europea. Sarebbe stata pertanto quella la sede più opportuna per prendere in considerazione anche eventuali modifiche alle disposizioni introdotte dalla legge n. 185 del 1990.

Egli avanza quindi alcune critiche alle proposte governative di revisione della stessa legge n. 185, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 3 del disegno di legge diretto a modificare la lettera d) del comma 6 dell'articolo 1 della predetta legge, nel senso di introdurre il concetto di gravi violazioni dei diritti umani, come sanzionate dall'ONU, dall'Unione europea o dal Consiglio d'Europa. A giustificazione di tale innovazione si adduce il necessario adattamento della normativa italiana al «Codice di condotta dell'Unione europea per l'esportazione di armi», il quale però non ha valore vincolante e peraltro precisa che non ostacolerà il diritto degli Stati membri di adottare politiche nazionali più restrittive.

Tornando poi ai profili di indispensabile coordinamento fra l'assetto dell'industria bellica e le priorità di politica estera, rileva la contraddittorietà a suo avviso esistente fra i programmi di riduzione e di cancellazione

del debito dei Paesi in via di sviluppo e una normativa che consenta di vendere armi a quegli stessi Paesi. Occorre infatti verificare che gli aiuti finanziari di cui usufruiscono i Paesi inseriti nei programmi di riduzione e cancellazione del debito non vengano poi utilizzati per l'acquisto di armamenti. Nel ricordare in proposito le numerose prese di posizione degli organismi internazionali dirette a condizionare l'accesso ai programmi Highly Indebted Poor Countries (HIPC) all'impegno da parte dei Governi interessati a non utilizzare i fondi liberati a loro favore per l'acquisto di armi, auspica che il Governo e il Parlamento italiani reiterino a loro volta tale divieto. Ugualmente, sarebbe opportuno vigilare a che l'esportazione dei materiali d'armamento non venga indirizzata verso Paesi – come il Kenya – nei quali siano state accertate gravi violazioni di diritti umani.

Altro aspetto non condivisibile del provvedimento in oggetto è quello concernente la previsione di un'autorizzazione globale di progetto intesa ad autorizzare l'esportazione e l'importazione di armi non solo sulla base di programmi intergovernativi, ma anche in relazione a coproduzioni industriali con Paesi membri dell'Unione europea o della NATO. Se tali disposizioni venissero approvate, infatti, verrebbero eliminate informazioni di importanza primaria dalla relazione annuale al Parlamento e soprattutto il Governo e lo stesso Parlamento non verrebbero informati sulla destinazione finale del materiale, nel caso in cui questo dovesse essere assemblato in un Paese partner ed esportato in un Paese terzo. Né la proposta lista bianca che i sei Paesi firmatari possono redigere a loro discrezione sembra essere uno strumento affidabile, dal momento che, pur contenendo le destinazioni accettabili verso le quali potranno essere esportate le armi, le stesse non verranno rese pubbliche per ragioni di riservatezza commerciale. Verrebbe così meno il sistema di controllo attualmente previsto dalla legge n. 185, volto a ridurre sempre più il commercio illecito di armi e le triangolazioni illegali, e si renderebbe inoltre non obbligatoria la pubblicazione delle intermediazioni finanziarie, mentre le autorizzazioni globali sarebbero esentate dai controlli bancari.

Nel complesso, le norme che il Governo si propone di introdurre non sembrano rispondere ai necessari requisiti di *duediligence* del settore bancario, inficiando così il diritto dei risparmiatori ad esercitare la propria scelta in merito all'utilizzo dei loro risparmi. In tal senso è apparsa pretestuosa la motivazione addotta dal Governo nel dichiararsi contrario a un emendamento presentato in sede di esame del disegno di legge di ratifica presso l'altro ramo del Parlamento; se infatti questo tipo di transazioni rientra ormai nella competenza delle istituzioni bancarie europee, è allora opportuno che l'Italia si faccia promotrice di un accordo comunitario ad hoc volto a disciplinare questo settore.

Dopo aver poi ricordato la questione dell'auspicabile estensione delle adesioni all'Accordo quadro anche agli altri Stati membri dell'Unione europea non firmatari dell'Accordo medesimo, egli denuncia da ultimo un fenomeno formalmente non attinente al disegno di legge in esame, ma comunque strettamente correlato al traffico illegale di armi e alla mancanza di trasparenza del mercato, richiamando i casi nei quali i proventi deri-

vanti dal commercio illegale di risorse naturali, quali – nei Paesi africani – il legname e i diamanti, vengono utilizzati per l'acquisto di armi leggere.

Il PRESIDENTE, poiché nessun altro chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale e ricorda che nella seduta del 4 luglio si era convenuto di fissare per le ore 8,25 di mercoledì 10 luglio il limite temporale per la presentazione degli emendamenti.

Le Commissioni prendono atto.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE****8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)****13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

**23<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione***GRILLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Viceconte.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo concernente realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 114)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PELLEGRINO, illustra il provvedimento per la parte di competenza della 8<sup>a</sup> Commissione ricordando in primo luogo che il Governo ha trasmesso sia lo schema di decreto legislativo che attua la delega legislativa della legge obiettivo (legge n. 443 del 2001) per le infrastrutture di interesse nazionale che lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazione. Ricorda quindi che, sempre in attuazione della legge obiettivo, dopo una fase di concertazione con le regioni, si è pervenuti alla deliberazione del 21 dicembre 2001, n. 121, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella quale si delinea il primo programma delle infrastrutture strategiche. Disposizioni per il reperimento di risorse finanziarie per le infrastrutture, con la costituzione di due società per azioni (Patrimonio e Infrastrutture) sono poi state introdotte con la legge 15 giugno 2002, n. 112 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 recante, tra le al-

tre, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture. Il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 2002, dal titolo «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» approvato dal Senato in seconda lettura ha poi apportato modifiche alla legge obiettivo e lo schema di decreto legislativo in esame tiene conto delle modifiche che peraltro stanno seguendo l'iter parlamentare alla Camera dei deputati.

Dopo aver ricordato i problemi interpretativi che la normativa sui lavori pubblici solleva in relazione alla riforma del Titolo V della Costituzione, illustra quindi l'articolo 1, che indica la finalità del decreto legislativo, ovvero la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché l'approvazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 13, dei progetti degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale individuati dal programma di cui al comma 1 della legge obiettivo, cioè quello contenuto nella deliberazione C.I.P.E. del 21 dicembre 2001, n. 121. Fa quindi presente che dalla lettura dei commi 1, 2 3 e 4 dell'articolo sembrerebbe emergere un doppio criterio ai fini del riparto della competenza legislativa sulla realizzazione delle infrastrutture fra Stato e Regioni. Il primo sarebbe un criterio basato sulla finalità e sugli scopi della norma, per cui tutte le parti del decreto delegato riguardanti l'approvazione dei progetti (in quanto incidenti sulla disciplina delle attività da svolgersi d'intesa fra lo Stato e le Regioni) e le procedure di aggiudicazione (in quanto incidenti sulla tutela della concorrenza) sarebbero attribuibili alla competenza esclusiva dello Stato. Per quanto riguarda, invece, le modalità di realizzazione delle opere, la normativa sarebbe di competenza statale solo al verificarsi di due condizioni: che il soggetto aggiudicatore sia statale e che l'infrastruttura ricada in un ambito materiale di competenza esclusiva statale. In assenza anche di uno solo dei due requisiti indicati, la competenza legislativa sarebbe ripartita tra Stato (principi fondamentali) e Regioni (potestà legislativa).

Il comma 6 dell'articolo 1 indica poi un importante norma di chiusura disponendo che, per quanto non previsto dalla legge obiettivo, dal decreto legislativo di cui al presente schema e dai regolamenti attuativi di cui al successivo articolo 15, si applicano le disposizioni di cui alla legge quadro in materia di lavori pubblici (la legge n. 109 del 1994) e relativi regolamenti, mentre per la realizzazione delle infrastrutture di competenza delle regioni, province, comuni, città metropolitane, degli enti pubblici dagli stessi dipendenti e dei loro concessionari si applica la legge regionale. Lo schema di decreto in esame, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 3 maggio 2002, ovviamente non può tenere conto delle modifiche alla legge quadro introdotte durante l'esame al Senato, è quindi necessario segnalare le modifiche da introdurre nello schema per tenere conto delle nuove disposizioni della legge quadro che diverranno definitive con l'approvazione del collegato infrastrutture da parte della Camera dei deputati. L'articolo 2 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova le attività tecniche ed amministrative occorrenti ai fini

della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettui, eventualmente con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, con oneri a proprio carico, le attività di supporto necessario per la vigilanza, da parte del CIPE. L'articolo 3 riguarda norme generali concernenti la valutazione d'impatto ambientale, della quale si occupa specificamente il capo II del presente schema. L'articolo 4 si occupa del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, anche ai fini espropriativi, dettando disposizioni in deroga, secondo quanto previsto dalla legge obiettivo, alla legge quadro in materia di lavori pubblici. L'articolo 5 contiene disposizioni sulle interferenze tra le opere da realizzare e altre infrastrutture di pubblica utilità presenti sul territorio, disponendo l'integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» ai fini della programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle infrastrutture e insediamenti produttivi. È da rilevare a tale riguardo che l'entrata in vigore del testo unico è stata prorogata al 31 dicembre 2002 dal decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 contenente disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione. L'articolo 6 disciplina le modalità di realizzazione dei lavori in deroga all'articolo 19 della legge quadro in materia di lavori pubblici. Per la realizzazione delle infrastrutture si procede mediante la concessione di costruzione e gestione e l'affidamento unitario a contraente generale. L'articolo 7 disciplina la concessione dichiarando che il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera e prevedendo che il prezzo eventualmente da accordare al concessionario, può essere superiore al cinquanta per cento dell'importo totale dei lavori e che la durata della concessione, in deroga all'articolo 19 comma 2-bis della Legge Quadro, può essere superiore a 30 anni. L'articolo 7 dispone anche l'espressa non applicabilità dei periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 109 del 1994 ed è questo un caso in cui, come accennato, il riferimento normativo contenuto nello schema non è allineato con il testo della legge quadro risultante dalle modifiche recate dal disegno di legge collegato in materia di infrastrutture, come approvato dal Senato il 26 giugno 2002. Dallo schema si evince inoltre che qualora fosse approvato definitivamente il collegato infrastrutture, il riferimento al quarto periodo dell'articolo 19, comma 2, della legge Merloni, comporterebbe l'impossibilità esplicita che a titolo di prezzo i soggetti aggiudicatori possano cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvano più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immo-

biliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001. È evidente invece che il riferimento al quarto periodo è, nel testo vigente, alla corresponsione del prezzo a collaudo effettuato. L'articolo 7 dello schema pone poi problemi di coordinamento con il testo della legge quadro anche in relazione al comma 3 che si occupa dei rapporti del concessionario. La lettera a) del comma 3 esclude l'applicabilità dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 2, e del comma 6 dell'articolo 37-*quater* della legge Merloni. Anche qui il riferimento è al testo vigente della legge quadro e non a quello che risulta dalle modifiche recate dal disegno di legge collegato in materia di infrastrutture, atto Senato 1246. L'articolo 8 disciplina la finanza di progetto e in particolare la figura del promotore. Fra i principi e criteri di delega figura la disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici. L'articolo 9 contiene disposizioni sull'affidamento a contraente generale. Nella legge delega, fra i principi e criteri direttivi, è specificamente richiesta la disciplina dell'affidamento a contraente generale, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. Il contraente generale è un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere, nonché di adeguata capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria per la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, verso un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori. La legge delega richiede l'introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici, di cui si occupa l'articolo 10 prevedendo che l'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avvenga, a scelta del soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata o appalto concorso. L'articolo 10, al comma 8, si occupa dell'affidamento di appalti di servizi, compresi quelli di progettazione, pertinenti le infrastrutture, di ammontare superiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria in materia. È previsto che i soggetti aggiudicatori applichino le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ovvero, per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158, «Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi», le relative disposizioni. Con norma di carattere derogatorio è disposto che per gli stessi servizi non si applicano i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 della legge Merloni. Si rileva che l'articolo 17, relativo all'effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie, non rientra tra quelli derogabili in base alla legge delega ed è soggetto a modifiche da parte del collegato infrastrutture. L'articolo 11, in tema di collaudo prevede che al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dalla legge quadro in materia di lavori

pubblici e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della medesima legge alle commissioni collaudatrici può partecipare non più di un membro scelto tra i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. La deroga in questione dovrebbe essere allineata con il testo dell'articolo 28, comma 4, risultante dalle modifiche recate dal collegato infrastrutture, ove è previsto che per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accettata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare. L'articolo 12 contiene disposizioni sull'arbitrato cui possono essere assoggettate tutte le controversie relative all'esecuzione dei contratti previsti dal decreto per la realizzazione delle Infrastrutture. Al giudizio arbitrale si applicano, salvo quanto disposto nei commi successivi, le disposizioni del codice di procedura civile. L'articolo 13 dello schema disciplina la tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, gli insediamenti produttivi strategici, definiti quali opere private di preminente interesse nazionale. In attuazione della legge delega l'articolo 14 contiene disposizioni in tema di contenzioso successivo alla stipula dei contratti di progettazione, appalto o concessione prevedendo forme di tutela risarcitoria per equivalente con esclusione della reintegrazione in forma specifica, cioè del ripristino di situazioni o fatti. Inoltre, relativamente ai procedimenti per l'emissione di misure cautelari, è previsto che, limitatamente agli interessi patrimoniali, la tutela sia ristretta al pagamento di una provvisoria, escludendosi, quindi, l'emissione di provvedimenti contenenti obblighi di fare.

L'articolo 15 demanda al Governo la modifica ed integrazione, con le modalità previste dalla legge quadro sui lavori pubblici, del Regolamento generale di attuazione della stessa, nonché gli altri Regolamenti emessi ai sensi della medesima legge. L'articolo 16 contiene norme transitorie, applicabili nel caso in cui sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera; in questo caso può procedersi all'attestazione di compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo, mentre di regola la valutazione d'impatto ambientale è prevista sul progetto preliminare, in base a specifica previsione della legge delega. Relativamente al ponte sullo stretto di Messina, si dispone l'applicazione delle procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste dallo schema di decreto di deroga alle previsioni della legge 17 dicembre 1971 n. 1158 «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente».



Il capo III dello schema disciplina gli interventi per l'approvvigionamento energetico e gli impianti di produzione di energia elettrica. Dal complesso delle disposizioni dello schema di decreto è possibile enucleare alcuni principi fondamentali che ispirano la disciplina proposta, ovvero: la previsione di una autorizzazione unica in luogo di vari procedimenti autorizzativi in capo all'amministrazione che è già il principale soggetto procedente per legge (articolo 23); la previsione generalizzata dello strumento della conferenza di servizi per la acquisizione delle intese con decisione a maggioranza (articolo 25); la previsione di tempi certi per la conclusione del procedimento.

L'articolo 22 individua l'ambito applicativo della disciplina; il programma ivi citato è quello previsto dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, che è stato approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 e comprende anche uno specifico sottosistema, denominato «Piano degli interventi nel comparto energetico» riportato nell'allegato 4 alla predetta delibera. I commi 2, 3, e 4 dell'articolo 22 in esame disciplinano i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto. In merito alla previsione di una autorizzazione unica si rileva che il decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7, (c.d. sblocca-centrali) ha già individuato una nuova procedura di autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300MW termici, per gli interventi di modifica e ripotenziamento nonché per tutte le opere ed infrastrutture connesse. Occorrerebbe pertanto valutare l'opportunità di esplicitare il rapporto con tale disposizione. L'amministrazione competente è invece individuata dall'articolo 24, mentre l'articolo 25 disciplina il procedimento per l'autorizzazione affidando alla predetta amministrazione competente il compito di sottoporre il progetto preliminare alla conferenza di servizi. Con riferimento a quest'ultima, non viene chiarito a quale tipo di conferenza di servizi tra quelle previste dalla legge n. 241 del 1990 va sottoposto il progetto preliminare. L'articolo 27, nello spirito complessivo dello schema di provvedimento, chiarisce che l'autorizzazione sostituisce gli atti e i provvedimenti necessari per la costruzione e l'esercizio delle opere. Il comma 2 dell'articolo ulteriormente specifica che con il provvedimento di autorizzazione, l'amministrazione competente dispone gli ulteriori atti del procedimento ablatorio. In merito, peraltro, a tale sequenza procedimentale si segnala che la tempistica e le modalità di presentazione del progetto definitivo non sono ulteriormente disciplinate. I commi da 1 a 4 dell'articolo 28 disciplinano una procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) distinta rispetto a quella prevista dal capo II ed in relazione alla quale occorrerebbe chiarire il rapporto tra la disciplina speciale dettata, appunto, in tale articolo e quanto previsto dal capo II. In particolare, occorrerebbe valutare l'opportunità di chiarire quale sia l'autorità competente in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

L'articolo 29 dispone l'esclusione degli interventi su esistenti centrali di compressione per il trasporto di gas naturale dalla applicazione della procedura di VIA se comportano un aumento complessivo di potenza, raggiungibile in una o più soluzioni, non superiore al cinquanta per cento di

quella installata nell'impianto alla data di pubblicazione del decreto. Non viene specificato, anche in questa occasione, se la norma abbia carattere generale o si riferisca solo agli impianti inseriti nel programma di cui al precedente articolo 22. Occorrerebbe quindi verificare, in via generale ed in particolare per gli articoli 29 e 30, se le disposizioni in esame siano coerenti con l'ambito della delega che, com'è noto, è circoscritta alle opere e agli interventi che vengono annualmente individuati come «strategici e di preminente interesse nazionale» e in prima applicazione, inseriti nel programma approvato con la delibera CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121.

Il senatore SPECCHIA, relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, riferisce sul capo II dello schema di decreto legislativo in titolo, evidenziando che l'articolo 17 disciplina le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) delle grandi opere; in particolare il comma 1 precisa che tale capo, in attuazione della delega di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 443 del 2001 disciplina la procedura per la VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata limitatamente alle infrastrutture ed agli insediamenti produttivi assoggettati a tale procedura dalle disposizioni vigenti. Con il comma 2 si stabilisce che il procedimento di VIA è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni e viene concluso prima dell'avvio dei lavori; il comma 3 esclude dalla procedura di VIA gli interventi disposti in via d'urgenza e quelli destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero a seguito di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. L'esclusione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.

Il successivo articolo 18 disciplina le procedure e l'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 17, comma 1. In particolare, il comma 2 specifica che il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale che, tra l'altro, deve comprendere dati, analisi, informazioni relative al progetto. Il comma 3, poi, prevede che il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale è trasmesso dal proponente al Ministero dell'ambiente.

Con il comma 4 si dispone che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati nei modi e termini di cui all'articolo 9 della legge del 1986.

Ai sensi del comma 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comuni-

candola alle Regioni interessate ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tal fine si avvale della Commissione prevista dal successivo articolo 19. Il comma 6 prevede che il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal Cipe, contestualmente alla approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività culturali la adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei ministri, che vi provvede alla prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi del successivo articolo 20 comma 4. Passa poi ad illustrare l'articolo 19 che al comma 1 stabilisce che la valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti. Ai sensi del comma 2, ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, una Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da venti membri, oltre il Presidente, scelti tra professori universitari e professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, nonché tra dirigenti superiori della pubblica amministrazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la durata, la organizzazione, il funzionamento dell'organismo e i compensi spettanti al Presidente e ai componenti della Commissione. Con il comma 3 si stabilisce che alla Commissione di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge n. 136 del 1999.

L'articolo 20, al comma 1 prevede che la Commissione provvede alla istruttoria tecnica di cui all'articolo 19 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla VIA. Ove la Commissione verifici l'incompletezza della documentazione presentata il suddetto termine è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni, ai sensi del successivo comma 2. In base al comma 3 le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle integrazioni richieste entro i successivi 30 giorni, il parere si ritiene negativo. Il comma 4 affida alla Commissione il compito di verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e di effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni dello stesso provvedimento.

Il comma 5 stabilisce che, qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che può disporre, entro trenta

giorni, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. Ai sensi del comma 6, nell'ipotesi in cui dovessero riscontrarsi violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto comportanti significative variazioni dell'impatto ambientale, la Commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al Cipe la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 349 del 1986.

Il successivo articolo 21, al comma 1, prevede che la VIA per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le procedure stabilite dall'articolo 19 e costituisce parte integrante del procedimento di autorizzazione di cui al decreto-legge n. 7 del 2002. Il comma 2 stabilisce che, nel caso in cui il giudizio di compatibilità ambientale non intervenga nel termine di novanta giorni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si esprime in sede di conferenza dei servizi, convocata dal Ministero delle attività produttive secondo le modalità di cui alla legge n. 241 del 1990. Ai sensi del comma 3, nel caso di modifiche o ripotenziamenti di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica al Ministero delle attività produttive l'esito della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di VIA entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dello studio di impatto ambientale. Decorso tale termine, il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA. Il comma 4 stabilisce che, nell'ambito del procedimento di VIA di cui ai commi 2 e 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio definisce gli elementi necessari ai fini del rilascio, con il provvedimento di autorizzazione unica, dell'autorizzazione ambientale integrata di cui alla direttiva 96/61/CE.

Fa inoltre presente che la Conferenza unificata Stato-regioni ha espresso sullo schema in esame una serie di rilievi e di osservazioni; in particolare, nel documento interregionale, per la parte dell'ambiente, si evidenzia che non risulta disciplinato il rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata, in violazione di quanto previsto dalla direttiva comunitaria 96/61/CE del 1996. Nello stesso documento, inoltre, si propone lo stralcio dell'articolo 21 in quanto la previsione in esso contenuta sarebbe fuori delega, riguardando interventi non compresi nel programma approvato dal Governo ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 443 del 2001; peraltro, tale disposizione rischia di non essere adeguatamente coordinata con il contenuto della legge n. 55 del 2002 che ha convertito il decreto-legge n. 1 del 2002, cosiddetto «decreto sblocca-centrali». Pertanto, con riferimento ai rilievi che sono stati richiamati, sarebbe utile conoscere le valutazioni del Governo, soprattutto in considerazione del ruolo della Conferenza unificata Stato-regioni.

Il senatore TURRONI osserva che entrambi i relatori hanno posto l'accento su alcuni elementi dello schema di decreto legislativo in titolo che dovrebbero essere oggetto di attenta riflessione. In primo luogo, si tratterebbe di ponderare in maniera adeguata i rilievi che sono stati espressi dalla Conferenza unificata Stato-regioni, chiarendo anche se il Governo intende recepire queste valutazioni. In secondo luogo, risulta prioritario comprendere, da parte del Governo, in che modo operare la necessaria armonizzazione tra quanto proposto in questo schema e parte delle disposizioni contenute nel disegno di legge collegato infrastrutture, attualmente all'esame della Camera dei deputati per la terza lettura. Con riferimento ad entrambe le questioni, dunque, sarebbe prezioso ascoltare i chiarimenti del Governo ed eventualmente poter chiedere alla Presidenza del Senato un'eventuale proroga per l'espressione del parere sullo schema in titolo.

Il presidente GRILLO concorda con le valutazioni appena espresse dal senatore Turroni, ritenendo in particolare che sia fondamentale che il Governo esprima delle valutazioni in ordine al coordinamento necessario tra le disposizioni dello schema in esame e quelle del disegno di legge collegato infrastrutture, attualmente all'esame delle competenti Commissioni della Camera dei deputati.

Il senatore Paolo BRUTTI, ricordando il clima di concordia che ha contraddistinto i lavori della Commissione 8<sup>a</sup> durante l'esame del disegno di legge n. 1246, auspica che, con opportuni chiarimenti da parte dell'Esecutivo, le Commissioni riunite possano lavorare nello stesso clima e raggiungere lo stesso proficuo risultato. Affinché ciò sia possibile ritiene tuttavia necessario sapere con maggiore certezza quali delle osservazioni formulate dalla Conferenza Stato - Regioni il Governo intenda recepire e su quale testo, dunque, le Commissioni riunite debbano concretamente esprimere un parere.

Il senatore VERALDI richiama l'opportunità di uniformare l'articolo 9, comma 7, dello schema di decreto in esame con le norme approvate dal Senato nel disegno di legge n. 1246 riguardo alla normativa antimafia e di uniformare tale testo anche all'articolo 1 della legge n. 443 del 2001 che tra i criteri e principi direttivi della delega inserisce anche quello, appunto, del rispetto della normativa antimafia.

La senatrice DONATI esprime la preoccupazione per il disordine che si va determinando nel settore dei lavori pubblici a causa di un Parlamento che sta approvando norme che sulla stessa materia procedono in direzioni diverse e a volte contrastanti. Poiché appare necessario uniformare il provvedimento in esame al disegno di legge n. 1246, nel testo licenziato dal Senato, ritiene che sarebbe più corretto, da parte dell'Esecutivo, ritirare lo schema del provvedimento e presentarne un altro con un testo più uni-

forme a quelle norme. Chiede pertanto al Presidente di farsi carico di intervenire presso il Ministro in questa direzione.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore MENARDI che ritiene opportuno qualche chiarimento da parte del Ministro sulla materia.

Il senatore CICOLANI ritiene opportuno sottolineare che non vi è una vera distonia tra il testo del provvedimento in esame, riferito soltanto alle grandi opere, e le norme di riforma della legge Merloni approvate con il disegno di legge n. 1246 che invece riguardano la totalità delle opere pubbliche.

Interviene infine il presidente GRILLO che, pur dichiarando di condividere le osservazioni del senatore Cicolani, ritiene tuttavia che vi siano alcune norme che non possono andare in direzioni diverse soltanto perché riferite alle grandi opere. Si riferisce in particolare alle norme sulla finanza di progetto e anche a quelle riguardanti il contraente generale. Dichiarata pertanto che si farà carico di intervenire presso il ministro Lunardi affinché egli partecipi ad una seduta delle Commissioni riunite, che sarà convocata la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

**172<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono i ministri per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini e per l'innovazione e le tecnologie Stanca, nonché i sottosegretari di Stato per la sanità Corsi e per le comunicazioni Innocenzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione**, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si prosegue l'esame degli emendamenti sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Il ministro STANCA illustra un nuovo testo dell'emendamento 19.100, che prevede la procedura per l'individuazione di progetti di rilevanza strategica in materia di innovazione tecnologica della pubblica amministrazione e la formazione di un fondo, iscritto in una apposita unità previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze. Sottolinea che alle regioni spetta la responsabilità di indicare i progetti ritenuti di rilevanza strategica, da sottoporre all'apposito Comitato dei ministri per la società dell'informazione, per l'approvazione e il conseguente finanziamento.

I commi 3 e 4 rendono disponibili le risorse già stanziare nella legge finanziaria per il 2002, mentre il comma 8 elenca gli obiettivi che il Governo giudica prioritari ai fini della valutazione dei progetti strategici.

Infine, il comma 10, riformulando la norma già prevista nella legge finanziaria per il 2002, dispone la soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro Tecnico istituito presso il Dipartimento per l'innovazione tecnologica e istituisce l'Agenzia

nazionale per l'innovazione tecnologica, che subentra per tutti i rapporti giuridici.

Il senatore MAFFIOLI, pur condividendo l'assoluta necessità di procedere all'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche degli enti locali, osserva che, in base all'esperienza, i piccoli comuni incontrano notevoli difficoltà a partecipare a progetti strategici di innovazione tecnologica, data la nota carenza di disponibilità finanziarie.

Il ministro STANCA evidenzia in proposito che alcuni bandi pubblicati per il cofinanziamento di interventi per l'adeguamento informatico delle amministrazioni locali, proprio in considerazione delle difficoltà citate dal senatore Maffioli, indicano quale requisito qualificante del progetto l'aggregazione fra le amministrazioni. Ricorda, altresì, che molti progetti beneficiano del cofinanziamento delle regioni, mentre in quelle del Mezzogiorno interviene anche il supporto del Fondo sociale europeo per le zone dell'obiettivo 1. Ciò considerato, si può prevedere che la spesa da sostenere da parte delle amministrazioni comunali sarà relativamente esigua.

Il relatore BOSCETTO esprime parere contrario sui subemendamenti 19.100/2 e 19.100/3, mentre sul 19.100/1 si rimette alla valutazione del Governo, precisando che essi devono intendersi riferiti all'emendamento 19.100 (testo 2).

Il ministro FRATTINI si esprime contrariamente sui subemendamenti 19.100/2 e 19.100/3 e annuncia la disponibilità del Governo ad accogliere il subemendamento 19.100/1, riformulato sostituendo le parole «pubblica amministrazione», con le altre: «pubbliche amministrazioni».

Il senatore MASCIONI, in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 19.100/1 e, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, lo riformula nel nuovo 19.100/1 (testo 2).

Posti in votazione sono quindi respinti i subemendamenti 19.100/2 e 19.100/3 mentre risulta accolto il subemendamento 19.100/1 (testo 2).

Il relatore BOSCETTO propone che, in attesa del prescritto parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente sull'emendamento 19.100 (testo 2), sia temporaneamente accantonato l'esame degli emendamenti all'articolo 19.

Conviene la Commissione.

L'emendamento 21.1, fatto proprio dal senatore MASCIONI in assenza dei proponenti, posto ai voti, è respinto.



A seguito del parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, il PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 22.1 e 22.2.

L'emendamento 22.4 (testo 2) viene posto in votazione, previo parere favorevole del ministro FRATTINI, e risulta accolto, mentre viene respinto l'emendamento 22.3.

Il relatore BOSCETTO illustra l'emendamento 22.100, che recepisce una condizione indicata nel parere dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente. Detto emendamento, posto in votazione con il parere favorevole del Governo, è accolto.

Gli emendamenti 24.1 e 24.2, fatti propri dal senatore MASCIONI in assenza dei proponenti, sono respinti con distinte votazioni.

Il relatore BOSCETTO illustra l'emendamento 24.100 che raccoglie la specifica condizione indicata dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente. Con il parere favorevole del Governo, detto emendamento è posto in votazione e risulta accolto. Viene, quindi, respinto l'emendamento 25.1, fatto proprio dal senatore MAFFIOLI, data l'assenza del proponente.

Il PRESIDENTE ricorda, quindi, che gli emendamenti 25.2 e 26.1 sono stati ritirati.

Con separate votazioni sono accolti l'emendamento 26.2 e gli aggiuntivi 26.0.1 e 26.0.2. Previo parere favorevole del ministro FRATTINI, che evidenzia l'eventualità di estendere anche ad altri corpi le disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, è accolto anche il successivo emendamento 26.0.3 (testo 2).

Il relatore BOSCETTO propone di accantonare temporaneamente l'esame di dell'emendamento 26.0.500 e dei relativi subemendamenti.

Conviene la Commissione.

Dopo che il ministro FRATTINI si è espresso favorevolmente, evidenziando, in analogia a quanto osservato a proposito dell'emendamento 26.0.3, la possibilità di dare luogo a una normativa omogenea delle sanzioni disciplinari per il personale di tutte le forze di polizia, l'emendamento 26.0.501, posto in votazione, risulta accolto.

In conseguenza del parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, l'emendamento 26.0.4 è dichiarato inammissibile.

Su proposta del relatore BOSCETTO, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 27.1004, onde consentire un'ulteriore verifica della copertura finanziaria.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 27.2 e 27.4 sono stati ritirati e, sulla base del parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, dichiara inammissibili gli emendamenti 27.1, 27.12, 27.6, 27.3, 27.0.1 (testo 2)/1, 27.0.1 (testo 2) e 27.0.2.

Il senatore BOSCETTO illustra gli emendamenti 27.500, 27.501 e 27.502, che soddisfano le condizioni indicate dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente ai fini della copertura finanziaria dell'articolo 27. Su tali emendamenti il ministro FRATTINI esprime il consenso del Governo.

Viene, quindi, posto in votazione, l'emendamento 27.1000, che risulta accolto, mentre è respinto l'emendamento 27.7, fatto proprio dal senatore MASCIONI in assenza del proponente. Accolto l'emendamento 27.1001, vengono respinti con distinte votazioni gli emendamenti 27.5 e 27.13, fatti propri dal senatore MASCIONI data l'assenza dei rispettivi proponenti. Sono successivamente accolti, con distinte votazioni, gli emendamenti 27.500, 27.1003, 27.501, 27.502, nonché l'emendamento 27.1002, riformulato in un nuovo testo che tiene conto delle specifiche condizioni indicate dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente. Sono poi respinti gli emendamenti 27.8, 27.9, 27.10 e 27.11, fatti propri dal senatore MASCIONI in assenza del proponente.

Su proposta del relatore BOSCETTO, la Commissione decide di accantonare temporaneamente gli emendamenti identici 28.8 e 28.17, tendenti a sopprimere al comma 1, lettera l), le parole: « di diritto privato», nonché gli emendamenti identici 28.2 e 28.13 e gli emendamenti 28.10 e 28.19, anch'essi di identico contenuto, tutti riguardanti la specificazione della natura pubblica degli enti derivanti dalla trasformazione.

Il presidente PASTORE ricorda che l'emendamento 28.15 è stato ritirato e, a seguito del parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, dichiara l'inammissibilità degli emendamenti 28.26 e 28.0.2 (testo 2).

Gli emendamenti 28.20, 28.28 e 28.37, soppressivi dell'articolo, fatti propri dal senatore MASCIONI in assenza dei rispettivi proponenti, sono posti in votazione e risultano respinti.

Relativamente agli emendamenti 28.38, 28.39 e 28.40, il PRESIDENTE segnala la condizione, indicata dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, di aggiungere la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

I senatori VITALI e MASCIONI riformulano, quindi, rispettivamente, gli emendamenti 28.38 e 28.39 e 28.40 nel senso indicato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Con distinte votazioni i medesimi emendamenti sono respinti.

È respinto, altresì, l'emendamento 28.29, fatto proprio dal senatore MASCIONI in assenza dei proponenti, mentre gli emendamenti 28.500 e 28.100 – previa approvazione dell'emendamento 28.501, riformulato quale subemendamento dell'emendamento 28.100 – risultano accolti.

Il PRESIDENTE ricorda che risultano ritirati gli emendamenti 28.1, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.18, 28.29, 28.11 e 28.12 e rileva che risultano preclusi gli emendamenti 28.21, 28.22, 28.30, 28.31 e 28.23, stante l'approvazione dell'emendamento 28.100.

Viene, quindi, posto in votazione e risulta accolto l'emendamento 28.14, mentre gli emendamenti 28.33, 28.24 e 28.34, fatti propri dal senatore MASCIONI data l'assenza dei rispettivi proponenti, sono respinti. L'emendamento 28.16, del relatore, risulta accolto, mentre sono respinti gli emendamenti 28.25 e 28.36, fatti propri dal senatore MASCIONI in assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore VITALI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 28.35. Il giudizio negativo sul modo in cui maggioranza e Governo hanno proceduto senza considerare le puntuali osservazioni della Conferenza Stato-regioni sulla materia di cui all'articolo 28 si aggrava di fronte a una impostazione che ignora la nuova ripartizione di competenze legislative definita dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione e implica il rischio di un forte contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale alla quale già si stanno rivolgendo le regioni. Le correzioni apportate dal Governo attraverso gli emendamenti che prevedono l'intesa con le regioni e un regime speciale per la nomina del direttore generale degli istituti non trasformati in fondazioni, anziché migliorare la norma, confermano il mancato rispetto dello schema di riparto delle competenze, con una indebita interferenza nelle prerogative regionali.

Preannuncia, infine, l'intenzione di ripresentare, in occasione dell'esame in Assemblea, le proposte emendative respinte dalla Commissione.

Il senatore MASCIONI, associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Vitali, fa proprio, in assenza dei proponenti, l'emendamento 28.35, che viene posto in votazione e risulta respinto.

È, quindi, accolto, previo parere favorevole del Governo, l'emendamento 28.1000, proposto dal relatore al fine di recepire la specifica condizione indicata dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente. Anche l'emendamento 28.101 (testo 2), posto in votazione, risulta accolto, mentre è respinto l'emendamento 28.27, fatto proprio dal senatore MASCIONI in assenza dei proponenti. È infine accolto l'emendamento 28.0.1

Gli emendamenti 29.1, 29.3, 29.4, 29.8 e 29.9, tutti soppressivi dell'articolo, posti congiuntamente in votazione, sono accolti. Risultano, pertanto, preclusi gli altri emendamenti all'articolo 29. L'emendamento 29.0.1 viene dichiarato inammissibile a seguito del parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Respinti gli emendamenti identici 30.1 e 30.2, fatti propri dal senatore MASCIONI in assenza dei proponenti, viene posto in votazione l'emendamento 30.3, che risulta accolto.

Il PRESIDENTE ricorda che, in relazione all'emendamento 31.2, il relatore si è rimesso al Governo. Il ministro FRATTINI esprime in merito alla suddetta proposta emendativa avviso contrario.

Gli emendamenti identici 31.1, 31.5 e 31.6, nonché gli emendamenti 31.7, 31.2, 31.3, 31.8 e 31.4, fatti propri dal senatore MASCIONI data l'assenza dei rispettivi proponenti, posti separatamente ai voti, risultano quindi respinti.

Il relatore BOSCETTO illustra gli emendamenti 31.0.500 (testo 3) e 31.0.2000, che, in considerazione del dibattito svolto in Commissione, propone una diversa formulazione dell'emendamento 31.0.1000, presentato dal Governo.

Il sottosegretario CURSI esprime il parere favorevole sull'emendamento 31.0.500 (testo 3), che consente di rispettare gli impegni assunti dal Governo presso la Camera dei deputati. Si pronuncia positivamente anche sull'emendamento 31.0.2000 e ritira, conseguentemente, l'emendamento 31.0.1000.

Il relatore BOSCETTO propone di accantonare l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 31, in attesa del prescritto parere da parte della Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

L'emendamento 32.1, posto in votazione, risulta accolto. L'emendamento 32.0.1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, è dichiarato inammissibile.

Il senatore MASCIONI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 32.0.100, che traduce in norma una decisione assunta dal G8 tenutosi a Genova lo scorso anno. L'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia rappresenta una risposta, sia pure parziale, a una malattia tipica del bacino del Mediterraneo, rispetto alla quale auspica un perdurante impegno da parte del Governo, che non escluda interventi aggiuntivi a quello in esame.

Il sottosegretario CURSI sottolinea che la disposizione aggiuntiva onora un impegno assunto dal Governo per il triennio 2002-2004, a conferma di un orientamento non episodico.

L'emendamento 32.0.100 viene, quindi, posto in votazione e risulta accolto. Respinto l'emendamento 33.2, fatto proprio dal senatore MASCIONI in assenza del proponente, viene accolto l'emendamento 33.3 (testo 2), come riformulato dal relatore BOSCETTO, in accoglimento dell'invito del ministro FRATTINI a indicare un termine diverso da quello di fine anno per evitare l'accumularsi di scadenze e di adempimenti.

L'emendamento 34.1, fatto proprio dal senatore MASCIONI in assenza del proponente, posto ai voti, è respinto. È quindi accolto l'emendamento 34.0.1.

Il relatore BOSCETTO propone di accantonare l'esame dell'emendamento 34.0.100. Osserva, in proposito, che l'installazione di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria non riguarderebbero in alcun caso gli uffici pubblici, per i quali già dal 1975 è stabilito il divieto di fumo.

Il sottosegretario CURSI conviene sull'opportunità di accantonare l'emendamento 34.0.100 e auspica che la disposizione a tutela della salute dei non fumatori sia esaminata con favore, per consentire all'Italia di adeguarsi al regime già previsto in molti paesi europei.

La Commissione conviene con la proposta di accantonamento.

Il relatore BOSCETTO illustra, infine, l'emendamento 34.0.500, sul quale il ministro FRATTINI esprime, a nome del Governo, il parere favorevole. Su proposta dello stesso relatore, la Commissione conviene di accantonarne la votazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, commi 1 e 3, del disegno di legge di conversione, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108 (Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER illustra i presupposti di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del provvedimento del Governo volto a contrastare i negativi effetti occupazionali derivanti da situazioni di grave crisi aziendale e ad assicurare ai lavoratori italiani definitivamente rientrati dalla Svizzera adeguata tutela previdenziale, a seguito dell'entrata in vi-

gore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera.

Il senatore BASSANINI richiama l'attenzione sulla disposizione di cui all'articolo 3-*bis*, introdotta con una modificazione apportata al decreto-legge dalla Camera dei deputati. Essa non integra, a suo avviso, il requisito dell'urgenza, poiché reca una norma di interpretazione autentica; per cui ne contesta la legittimità nell'ambito di un provvedimento d'urgenza.

Inoltre, pur riconoscendo le esigenze che hanno indotto il Governo ad adottare il decreto-legge n. 108 per prorogare disposizioni o trattamenti che vengono a scadenza, ritiene opportuno richiamare l'Esecutivo ad adoperarsi con maggiore capacità previsionale in modo da risolvere le questioni per tempo, attraverso iniziative di legge ordinaria.

Il presidente PASTORE ricorda che la questione della competenza della Commissione affari costituzionali a pronunciarsi, oltre che sul testo del decreto-legge, anche sugli eventuali emendamenti, nonché sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, è stata posta all'attenzione del Presidente del Senato. Rilevato, quindi, che l'articolo 3-*bis* è stato introdotto dalla Camera dei deputati e, pur condividendo le considerazioni relativamente all'esigenza di evitare di cogliere l'occasione offerta dall'*iter* più spedito dei decreti-legge appesantendone il testo con disposizioni non essenziali rispetto all'oggetto, ritiene che si possa comunque valutare positivamente il disegno di legge in titolo, riscontrandovi i necessari presupposti.

Condivide, altresì, l'esigenza di evitare che si determinino situazioni di emergenza, che fatalmente costringono l'Esecutivo ad assumere provvedimenti d'urgenza.

Il relatore FALCIER rileva che l'articolo 3-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, costituisce una risposta comunque urgente a un dubbio interpretativo riguardante l'esclusione di alcuni contratti dal godimento di benefici di legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, quindi, il parere favorevole proposto dal relatore circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

**(1562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, commi 1 e 3, del disegno di legge di conversione.

(Parere all'11<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER, richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra nel dettaglio le misure conte-

nute nel decreto-legge, già esaminato dalla Camera dei deputati, che vi ha apportato alcune modifiche. Osserva che la competenza dello Stato sulle materie oggetto del provvedimento è fondata sulle previsioni di cui alle lettere *e*), *m*) e *o*) dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione e che le disposizioni non contrastano con la ripartizione costituzionale delle competenze legislative.

Propone, pertanto, di esprimere un parere di nulla osta.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, infine, il parere di nulla osta proposto dal relatore.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(844) COLETTI ed altri.** – *Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita –DL- L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento.

**(879) IOANNUCCI ed altri.** – *Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione dell'esame e rinvio)

Si prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio scorso.

Il PRESIDENTE propone di disporre la disgiunzione dell'esame dei provvedimenti in titolo e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ai rispettivi testi alle ore 13 di venerdì 19 luglio.

Consente la Commissione.

Il seguito dell'esame, che proseguirà quindi disgiuntamente, è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza svoltasi prima dell'inizio della seduta, il PRESIDENTE propone di iscrivere all'ordine del giorno i disegni di legge nn. 857, 1354, 1383, 997, 1085, 1087, 1181 e 1429 (Giornate della memoria e nuove festività), il disegno di legge costituzionale n. 1472 (abolizione della pena di morte nell'articolo 27 della Costituzione), approvato dalla Camera dei deputati, e il disegno di legge n. 1545 (attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001).

Su proposta del presidente PASTORE, dopo brevi interventi dei senatori BASSANINI e VITALI, la Commissione, verificata la presenza del numero prescritto di senatori, conferisce unanimemente mandato al Presi-

dente a chiedere l'autorizzazione al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, a svolgere una indagine conoscitiva sui provvedimenti in itinere di attuazione e di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, prevedendo l'audizione dei Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e di sicurezza, degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, nonché dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, dell'UPI e dell'ANCI.

*La seduta termina alle ore 16,15.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1271****Art. 19.****19.100/2**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO

*All'emendamento 19.100, al comma 2, dopo le parole: «sentito il Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «e la Conferenza Stato-Regioni».*

---

**19.100/3**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO

*All'emendamento 19.100, al comma 8, sopprimere la lettera d).*

---

**19.100/1**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, MASCIONI

*All'emendamento 19.100, al comma 8, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei rapporti tra pubblica amministrazione e privati;».*

---

**19.100/1 (testo 2)**

BATTISTI, PETRINI, MANCINO, MASCIONI

*All'emendamento 19.100, al comma 8, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;».*

---

**19.100**

## IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 19. - (*Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione*). – 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, promuove i progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale.

2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, individua i progetti, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico», iscritto in una apposita unità previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese;
- b) diffusione e uso della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi;
- c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
- d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;
- f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;
- g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
- h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;
- i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri interessati.

10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia ed delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro Tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro Tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.";

- b) al comma 7, dopo le parole: "pubblica amministrazione (AIPA)", sono inserite le seguenti: ",fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6"».

**19.100 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 19. - (*Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione*). – 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.

2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il "Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico", iscritto in una apposita unità previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto

comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese;
- b) diffusione e uso della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi;
- c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
- d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;
- f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;
- g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
- h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;
- i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia ed delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro Tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro Tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.";

- b) al comma 7, dopo le parole: "pubblica amministrazione (AIPA)", sono inserite le seguenti: ", fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6"».
-

**19.11**

TURRONI

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* «le tecnologie promuove» *aggiungere le seguenti:* «, nel rispetto delle norme concernenti le gare ad evidenza pubblica,».

---

**19.4**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «di gestione e di manutenzione dei sistemi informativi delle singole amministrazioni».

---

**19.5**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole:* «della carte di identità elettronica e».

---

**19.6/1**

IL RELATORE

*All'emendamento 19.6, sostituire le parole:* «escludendo i», *con le seguenti:* «all'uopo coordinandoli con le iniziative già avviate in materia di».

---

**19.6**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole:* «escludendo i servizi sanitari».

---

**19.7**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «potenziando il servizio CONSIP già erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze».*

---

**19.8**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, lettera i), sopprimere le seguenti parole: « e di reclamo esperibile».*

---

**19.9**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi del regolamento di cui al comma 3 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione».*

---

**19.10**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ne riferisce di volta in volta alle Commissioni parlamentari competenti».*

---

**19.1**

IL GOVERNO

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze su un'apposita unità previsionale denominata "Fondo finanziamento progetti innovativi settore informatico"».*

---

**19.3**

IL RELATORE

*Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il 10 per cento delle suddette somme è riservato ai comuni inferiori ai mille abitanti, con priorità stabilite nel loro ambito».*

---

**19.3 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Una percentuale delle suddette somme, fissata annualmente dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è riservata ai progetti presentati dai comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti».*

---

**19.2**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*«6-bis. Le risorse previste dall'articolo 29, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 del presente articolo ed a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al fondo medesimo.*

*6-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».*

---

**Art. 21.****21.1**

TURRONI

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere la parola: «non» e dopo le parole: «si applica» inserire la seguente: «anche».*

---



**Art. 22.****22.4**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso lettera f-bis), dopo la parola: «volontari» inserire le seguenti: «, anche stranieri,».*

---

**22.4 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso lettera f-bis), dopo la parola: «bellici» inserire le parole: «che hanno interessato anche gli Stati preunitari».*

---

**22.3**

GUBERT

*Al comma 1, capoverso, lettera f-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini della presente lettera si considera territorio nazionale l'attuale territorio della Repubblica italiana e non rileva in alcun modo lo Stato per il quale militari, militarizzati e volontari combattevano».*

---

**22.1**

MONTI, MORO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*«1-bis. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente: "Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. è concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale".*

*1-ter. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:*

*"Art. 2. - 1. Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di tempo e, in caso di accoglimento, determinano la concessione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge".*

1-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 70 milioni per l'anno 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

1-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 22.2

MONTI, MORO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2002, agli internati militari italiani (IMI) ed ai lavoratori coatti deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. è concesso un assegno vitalizio pari all'importo del trattamento minimo INPS.

1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 70 milioni per l'anno 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 22.100

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua massima di 500.000,00 euro a decorrere dall'anno 2002.

1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000,00 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## Art. 24.

### 24.1

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 24.2

TURRONI, MASCIONI

*Al comma 4, sopprimere la parola: «non» e le parole da: «ai sensi dell'articolo 4» fino alla fine del comma.*

---

### 24.100

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. All'onere derivante dal comma 4, valutato in 10.000,00 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

---

## Art. 25.

### 25.1

GUBERT, MAFFIOLI

*Al comma 1, dopo la parola: «temporaneamente», inserire le seguenti: «, e comunque per una durata non superiore ad un anno,».*

---

**25.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la parola: «temporaneamente», inserire le seguenti: «e per durata predefinita».*

---

**Art. 26.****26.1**

PASTORE

*Al comma 1, dopo la parola: «ovvero», aggiungere le seguenti: «ai genitori o».*

---

**26.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «ai fratelli», con le seguenti: «ai genitori o ai fratelli se, rispettivamente,».*

---

**26.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 1993, n. 313)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito in legge dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti: "o del Cassiere del Ministero dell'interno comunque"».

---

**26.0.2**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53)*

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: "fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti", sono sostituite dalle seguenti: "fatta salva la decorrenza economica"».

---

**26.0.3**

BOBBIO Luigi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)*

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, dopo le parole: "a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388", sono aggiunte le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico"».

---

**26.0.3 (testo 2)**

BOBBIO Luigi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)*

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante l'ordinamento del personale della Po-

lizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica, e successive modificazioni, dopo le parole: "a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,", sono aggiunte le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico"».

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, dopo le parole: "a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388", sono inserite le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia e di soccorso pubblico"».

---

**26.0.500/3**

TURRONI

*All'emendamento 26.0.500, sopprimere il comma 1.*

---

**26.0.500/1**

TURRONI

*All'emendamento 26.0.500, al comma 1, sopprimere le parole: «e privati».*

---

**26.0.500/2**

TURRONI

*All'emendamento 26.0.500, al comma 1, sopprimere le parole: «specialistici o comunque aggiuntivi rispetto a quelli».*

---

**26.0.500/5**

TURRONI

*All'emendamento 26.0.500, sopprimere il comma 2.*

---

**26.0.500/6**

TURRONI

*All'emendamento 26.0.500, sopprimere il comma 3.*

---

**26.0.500/4**

TURRONI

*All'emendamento 26.0.500, sopprimere il comma 4.*

---

**26.0.500**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Convenzioni in materia di sicurezza)*

1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione e di controllo del territorio, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici o comunque aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.

2. La contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dall'amministrazione, nella corresponsione al personale impiegato di indennità commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Dipartimento della pubblica sicurezza è autorizzato, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e sulla scorta della documentazione attestante il servizio prestato dal dipendente e il versamento all'erario delle somme dovute, ad effettuare anticipazioni a favore dello stesso personale, non superiori all'ottanta per cento delle somme spettanti in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.

4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232 non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo».

---

**26.0.501**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante le sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;
- b) esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio;
- c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una sanzione disciplinare può essere inflitta, anche in relazione alla mutata articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche esigenze disciplinari;
- d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;
- e) rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti necessari in relazione all' mutata disciplina delle articolazioni dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive competenze, nonché di quelle del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
- f) aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle procedure, prevedendo, per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria, un procedimento in contraddittorio davanti ad un organo collegiale, con distinzione dei ruoli fra l'organo che sostiene la contestazione e la difesa, nonché la rideterminazione, con le medesime finalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, della composizione degli organi collegiali, anche relativamente alla partecipazione sindacale;
- g) previsione dei casi, delle modalità e degli effetti della riapertura del procedimento disciplinare, nonché della riabilitazione;
- h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma.



2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i principi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

4. Disposizioni correttive ai decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi, nonché delle modalità determinati dal presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2003».

---

#### 26.0.4

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Disposizioni in materia di avanzamento in taluni ruoli delle Forze Armate)*

1. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:

**"Art. 38-bis.**

*(Disposizioni speciali per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli tecnici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 gli ufficiali dei ruoli tecnici di cui all'articolo 38, comma 1, iscritti in ruolo da almeno 13 anni e che abbiano maturato un periodo di permanenza minima pari a quattro anni nel grado maggiore e corrispondenti, è conferito il grado di tenente colonnello o grado corrispondente.

2. Il conferimento è effettuato in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado di tenente colonnello o grado corrispondente ed in deroga all'articolo 22 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggiore o grado corrispondente"».

---

**Art. 27.****27.1000**

IL GOVERNO

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Dalla medesima data», con le seguenti: «Trascorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».*

---

**27.7**

TURRONI, MASCIONI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il Ministero della salute, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana. Restano ferme le competenze già attribuite alle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) e alle aziende sanitarie locali (ASL)».

---

**27.1001**

IL GOVERNO

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Prosegue senza soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti.*

*Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.».*

---

**27.5**

MALENTACCHI, SODANO TOMMASO, MALABARBA, MASCIONI

*Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «, nonché l'affidamento alla Fondazione», fino alla fine del comma.*

---

**27.13**

TURRONI, MASCIONI

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sono ridefiniti», inserire le seguenti: «previa intesa con le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative».*

---

**27.500**

IL RELATORE

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «in esubero in base alla nuova organizzazione», inserire le seguenti: «e comunque fino ad un massimo di 80 unità».*

---

**27.2**

PASTORE

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «anche in soprannumero», con le seguenti: «in deroga al divieto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 448/2001».*

---

**27.4**

IL RELATORE

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «anche in soprannumero» inserire le seguenti: «e in deroga al divieto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 dicembre 2001, n. 488,».*

---

**27.1003**

IL GOVERNO

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «nei ruoli», con le seguenti: «nel ruolo».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: «ai quali», con le seguenti: «al quale».*

---

**27.1**

RONCONI, MAFFIOLI

*Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «analoghe a quelle rivestite», aggiungere le seguenti: «mediante il corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero».*

---

**27.501**

IL RELATORE

*Al comma 6, quarto periodo, sostituire la parola: «riassunto», con la seguente: «immesso».*

---

**27.12**

TURRONI

*Al comma 6, quarto periodo, sopprimere le parole: «senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto».*

---

**27.6**

TOIA, BATTISTI

*Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «ed economica maturata con il precedente rapporto» con le seguenti: «maturata con il precedente rapporto, mantenendo come assegno *ad personam* riassorbibile il miglior trattamento economico maturato presso la Fondazione Ugo Bordoni».*

---

**27.502**

IL RELATORE

*Al comma 6, quinto periodo, sostituire le parole: «Al relativo onere, valutato in 4.648.000,00 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede per detti anni mediante», con le seguenti: «Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000,00 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante».*

---

**27.1002**

IL GOVERNO

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento sono mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali».*

---

**27.1002 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

---

**27.8**

TURRONI, MASCIONI

*Al comma 7, dopo le parole: «sviluppo della radiodiffusione» sopprimere la parola: «televisiva».*

---

**27.9**

TURRONI, MASCIONI

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «promuove attività di sperimentazione di trasmissioni» sopprimere le parole: «televisive».*

---

**27.10**

TURRONI, MASCIONI

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «con particolare riguardo alle applicazioni» aggiungere le seguenti: «convergente e multimediale, anche».*

---

**27.11**

TURRONI, MASCIONI

*Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «per le predette attività di sperimentazione» con le seguenti: «per le attività di sperimentazione televisiva».*

---

**27.3**

MAGNALBÒ

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiungere il seguente:

"4. Ai soggetti autorizzati alla radiodiffusione televisiva in chiaro di cui al regolamento allegato alla delibera 127/00/CONS emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in attuazione dell'articolo 3, comma 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e che trasmettono quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali, culturali o di promozione e valorizzazione della lingua e della cultura italiana all'estero, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e quelli di cui agli articoli 5 e 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e successive modifiche e integrazioni."».

---

**27.1004**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino de-

bitrici per canoni di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999, possono definire la propria posizione debitoria mediante pagamento, da effettuarsi entro 90 giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni in un'unica soluzione se l'importo è inferiore ad euro 5.000,00, ovvero in rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000,00, eccetto l'ultima, con scadenza a partire dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo è pari o superiore ad euro 5.000,00. Il Ministero delle comunicazioni può trattenere in pagamento, totale o parziale, quanto dovuto al medesimo titolo dalle imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale, sugli importi riconosciuti quali misure di sostegno previste dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La definizione dei pagamenti secondo le modalità indicate dal presente comma esclude l'applicazione di interessi».

---

#### **27.0.1 (testo 2)/1**

MALAN

*All'emendamento 27.0.1 (testo 2), nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».*

---

#### **27.0.1 (testo 2)**

LAURO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Sistema di comunicazione per la sicurezza del mare)*

1. La spesa di lire 13.000 milioni annue, autorizzata con l'art. 6, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 51, è incrementata di Euro 3.025.000,00 annui a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a Euro 3.025.000,00 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

## 27.0.2

MANFREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 27-bis.**

*(Gestione telematica dei rifiuti)*

1. Al fine di rendere completa e razionale la semplificazione delle procedure in materia di rifiuti, tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal decreto legislativo 22/97, per produttori di rifiuti, trasportatori, gestori di impianti di recupero e di smaltimento comprese le attività di intermediazione con o senza detenzione di rifiuti, sono assolti con procedure telematiche tese ad eliminare gli aspetti burocratici, ridurre i tempi di compilazione e contrarre i costi amministrativi per le imprese. Le procedure sono disciplinate con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988, su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive e della Conferenza Stato-regioni, sentite l'ANPA e l'AIPA . Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è attivata la sperimentazione delle nuove procedure telematiche.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in euro 5 milioni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---



**Art. 28.****28.20**

MALENTACCHI, SODANO TOMMASO, MALABARBA, MASCIONI

**28.28**

TOIA, MANCINO, BATTISTI, MASCIONI

**28.37**

TURRONI, MASCIONI

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**28.38**

VITALI, BAIO DOSSI, CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, LIGUORI, GAGLIONE CREMA, MARINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - (*Trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico*) – 1. Costituiscono principi fondamentali di competenza della legislazione statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, di seguito denominati «Istituti», i seguenti indirizzi e criteri: a) gli Istituti sono enti dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; b) gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato; c) le strutture e presidi ospedalieri degli Istituti rappresentano ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura; d) gli Istituti forniscono alle regioni, agli organi e agli enti del servizio sanitario nazionale il supporto tecnico e operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonché di formazione continua del personale; e) il rapporto di lavoro del personale degli Istituti di diritto pubblico è disciplinato dalle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo del 1992, n. 502 e successive modificazioni e nel decreto legislativo del 2001, n. 165. Ai fini delle assunzioni negli Istituti di diritto privato si applicano i requisiti previsti dal decreto legislativo del 1992, n. 502 e successive modificazioni; f) al patrimonio e alla contabilità degli Istituti si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere dal decreto legislativo

del 1992, n. 502 e successive modificazioni. Gli Istituti di diritto privato adottano bilanci e ogni altro documento contabile, separati da quelli dei soggetti di cui facciano eventualmente parte; g) le erogazioni liberali a favore degli Istituti che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitaria, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali; h) l'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica; i) i progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di obiettivi particolari; j) in caso di trasformazione degli Istituti di fondazioni sono trasferiti ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli Istituti trasformati. Per il personale in servizio all'atto della trasformazione è previsto il diritto di opzione per il mantenimento del regime giuridico in essere.

2. Nel rispetto dei principi fondamentali di cui al comma 1, la regione esercita in materia la propria potestà legislativa di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nonché la potestà regolamentare di cui al comma 4 dello stesso articolo 117.

2. Le funzioni di riconoscimento, revisione e revoca del carattere scientifico degli Istituti, nonché l'attività di controllo e di vigilanza nei confronti degli stessi Istituti relativamente all'attività di ricerca sono esercitate dal Ministero della salute, sulla base di modalità e criteri fissati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3. Sono altresì fissati con intesa fra il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i criteri e le modalità per il finanziamento della ricerca scientifica svolta dagli Istituti.

4. Sino all'applicazione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui al comma 1, gli Istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente.».

---

### **28.38 (testo 2)**

VITALI, BAIO DOSSI, CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, LIGUORI, GAGLIONE CREMA, MARINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - (*Trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico*) – 1. Costituiscono principi fondamentali di competenza della legislazione statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, di seguito denominati «Istituti», i seguenti indirizzi e criteri: a) gli Istituti sono enti dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; b) gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato; c) le strutture e presidi ospedalieri degli Istituti rappresentano ospedali di ri-

lievo nazionale e di alta specializzazione e operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura; d) gli Istituti forniscono alle regioni, agli organi e agli enti del servizio sanitario nazionale il supporto tecnico e operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonché di formazione continua del personale; e) il rapporto di lavoro del personale degli Istituti di diritto pubblico è disciplinato dalle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo del 1992, n. 502 e successive modificazioni e nel decreto legislativo del 2001, n. 165. Ai fini delle assunzioni negli Istituti di diritto privato si applicano i requisiti previsti dal decreto legislativo del 1992, n. 502 e successive modificazioni; f) al patrimonio e alla contabilità degli Istituti si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere dal decreto legislativo del 1992, n. 502 e successive modificazioni. Gli Istituti di diritto privato adottano bilanci e ogni altro documento contabile, separati da quelli dei soggetti di cui facciano eventualmente parte; g) le erogazioni liberali a favore degli Istituti che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitaria, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali; h) l'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica; i) i progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di obiettivi particolari; j) in caso di trasformazione degli Istituti di fondazioni sono trasferiti ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli Istituti trasformati. Per il personale in servizio all'atto della trasformazione è previsto il diritto di opzione per il mantenimento del regime giuridico in essere.

2. Nel rispetto dei principi fondamentali di cui al comma 1, la regione esercita in materia la propria potestà legislativa di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nonché la potestà regolamentare di cui al comma 4 dello stesso articolo 117.

3. Le funzioni di riconoscimento, revisione e revoca del carattere scientifico degli Istituti, nonché l'attività di controllo e di vigilanza nei confronti degli stessi Istituti relativamente all'attività di ricerca sono esercitate dal Ministero della salute, sulla base di modalità e criteri fissati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

4. Sono altresì fissati con intesa fra il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i criteri e le modalità per il finanziamento della ricerca scientifica svolta dagli Istituti.

5. Sino all'applicazione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui al comma 1, gli Istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

**28.39**

MASCIONI, VITALI, BAIO DOSSI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, GAGLIONE, TOIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - 1. Costituiscono principi fondamentali di competenza nella normazione del legislatore statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico le seguenti indicazioni: a) gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, di seguito denominati «Istituti», sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale; b) gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato; c) le strutture ed i presidi ospedalieri degli Istituti sono qualificati ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura; d) gli Istituti forniscono agli organi e agli enti del servizio Sanitario Nazionale il supporto scientifico, tecnico e operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano Sanitario Nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun Istituto, nonché in materia di formazione continua del personale; e) possono altresì essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aperte alla partecipazione di soggetti pubblici, e sono sottoposto all'Alta Vigilanza del Ministero della salute; f) il riconoscimento e la revoca del carattere scientifico degli Istituti compete al Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la Conferenza Stato-regioni sulla base dei seguenti principi: 1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale; 2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata; 3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività svolta nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento; 4) valutazione dell'adeguatezza, dell'entità e della qualità delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica; g) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti, nonché in sedi decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi del punto 1), d'intesa tra il Ministro della salute e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; h) il provvedimento di riconoscimento ha durata quinquennale con la possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi

della lettera f); i) gli istituti devono predisporre una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale scorte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun istituto e sono sottoposte a verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità della ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento; l) è salvaguardata l'autonomia giuridico amministrativa degli istituti di diritto privato; m) sono organi degli istituti di diritto pubblico: 1) il Comitato di Indirizzo, con funzioni di programmazione; 2) il Direttore Generale con funzioni di gestione dell'ente, di legale rappresentante e di presidenza del Comitato di Indirizzo; 3) il Direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca, che è nominato dal Ministro della salute tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'istituto; 4) il Comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge l'attività di ricerca, con funzioni consultive generali; 5) il Collegio sindacale; n) il Direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal Direttore generale stesso; o) il rapporto di lavoro e il trattamento economico del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo sono regolati in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico è regolato con contratto di diritto privato; p) l'attività di ricerca dell'ospedale «Bambino Gesù», appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli istituti di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187; q) restano ferme le funzioni e la composizione del Consiglio di amministrazione dell'istituto «G. Gaslini» di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617; r) le donazioni a favore degli istituti, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitaria, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali; s) l'attività scientifica di base degli istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale; t) l'attività di assistenza sanitaria svolta dagli istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità; u) per gli istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative delle facoltà di

medicina e chirurgia, si applicano i criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra regioni e università relativi alla disciplina dei rapporti tra gli istituti e le università, così come disposto nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo del 1999, n. 517.

2. Sino all'adozione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui all'articolo 24, gli istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente, ivi comprese le «disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» di cui al decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171 convertito in legge 31 luglio 1997, n. 258».

---

### **28.39 (testo 2)**

MASCIONI, VITALI, BAIO DOSSI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, GAGLIONE, TOIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - 1. Costituiscono principi fondamentali di competenza nella normazione del legislatore statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico le seguenti indicazioni: a) gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, di seguito denominati «Istituti», sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale; b) gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato; c) le strutture ed i presidi ospedalieri degli Istituti sono qualificati ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura; d) gli Istituti forniscono agli organi e agli enti del servizio Sanitario Nazionale il supporto scientifico, tecnico e operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano Sanitario Nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun Istituto, nonché in materia di formazione continua del personale; e) possono altresì essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aperte alla partecipazione di soggetti pubblici, e sono sottoposto all'Alta Vigilanza del Ministero della salute; f) il riconoscimento e la revoca del carattere scientifico degli Istituti compete al Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la Conferenza Stato-regioni sulla base dei seguenti principi: 1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale;

2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata; 3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività svolta nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento; 4) valutazione dell'adeguatezza, dell'entità e della qualità delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica; g) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti, nonché in sedi decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi del punto 1), d'intesa tra il Ministro della salute e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; h) il provvedimento di riconoscimento ha durata quinquennale con la possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi della lettera f); i) gli istituti devono predisporre una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale scorte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun istituto e sono sottoposte a verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità della ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento; l) è salvaguardata l'autonomia giuridico amministrativa degli istituti di diritto privato; m) sono organi degli istituti di diritto pubblico: 1) il Comitato di Indirizzo, con funzioni di programmazione; 2) il Direttore Generale con funzioni di gestione dell'ente, di legale rappresentante e di presidenza del Comitato di Indirizzo; 3) il Direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca, che è nominato dal Ministro della salute tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'istituto; 4) il Comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge l'attività di ricerca, con funzioni consultive generali; 5) il Collegio sindacale; n) il Direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal Direttore generale stesso; o) il rapporto di lavoro e il trattamento economico del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo sono regolati in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico è regolato con contratto di diritto privato; p) l'attività di ricerca dell'ospedale «Bambino Gesù», appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli istituti di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187; q) restano ferme le funzioni e la composizione del Consiglio di amministrazione dell'istituto «G. Gaslini» di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617; r) le donazioni a favore degli istituti, che abbiano ad oggetto

beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitaria, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali; s) l'attività scientifica di base degli istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale; t) l'attività di assistenza sanitaria svolta dagli istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità; u) per gli istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative delle facoltà di medicina e chirurgia, si applicano i criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra regioni e università relativi alla disciplina dei rapporti tra gli istituti e le università, così come disposto nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo del 1999, n. 517.

2. Sino all'adozione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui all'articolo 24, gli istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente, ivi comprese le «disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» di cui al decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171 convertito in legge 31 luglio 1997, n. 258.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

## 28.40

MASCIONI, CARELLA, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, TONINI, VITALI, LONGHI, GAGLIONE, TOIA, LIGUORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - 1. Costituiscono principi fondamentali di competenza nella normazione del legislatore statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico le seguenti indicazioni:

a) gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, di seguito denominati «Istituti», sono Enti di rilievo nazionale aperti alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della Salute, ferma restando la natura pubblica degli Enti medesimi. Gli Istituti sono dotati di autonomia organizzativa, giuridico-amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e



nel rispetto della programmazione sanitaria delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;

b) gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato;

c) le strutture ed i presidi ospedalieri degli Istituti sono qualificati ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun Istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura;

d) gli Istituti forniscono agli organi e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale il supporto scientifico, tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano Sanitario Nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun ente, nonché in materia di formazione continua del personale.

Gli Istituti individuano nell'ambito della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;

e) gli Istituti possono altresì essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e sono sottoposte alla Alta Vigilanza del Ministero della salute;

f) il riconoscimento, la revisione e la revoca del carattere scientifico degli Istituti compete al Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la Conferenza Stato-regioni, sulla base dei seguenti principi:

1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale, secondo criteri di qualità ed eccellenza;

2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività svolta nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

4) valutazione dell'adeguatezza, della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica.

g) Il Ministero della salute assegna a ciascun Istituto o più Istituti aggregati a rete, specifici e diversi progetti di ricerca finalizzata che possono dare luogo ad aggregazioni di scienziati e ricercatori, considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e per valorizzare le specifiche scientificità già esistenti nei singoli Istituti ovvero nelle singole realtà locali;

h) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi Istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli Istituti riconosciuti,

nonché in sedi decentrate delle stesse, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi del punto 1), d'intesa tra il Ministro della salute e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

*i)* il provvedimento di riconoscimento ha durata quinquennale con la possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi del punto 6);

*l)* gli Istituti devono predisporre una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale scorte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun ente e sono sottoposti a verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità della ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento.

È costituito presso il Ministero della salute, un organismo indipendente con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale ed internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e supporto tecnico;

*m)* è salvaguardata l'autonomia giuridico-amministrativa degli Istituti di diritto privato;

*n)* gli Istituti di diritto pubblico, devono adeguare la loro organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo, da un lato, e gestione ed attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente eletto dal Consiglio la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata sulla base ad idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il Direttore generale- Amministratore delegato, nominato dal Consiglio di amministrazione ed il Direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca che è nominato dal Ministro della salute tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'Istituto sentita la regione interessata.

Sono inoltre organi degli Istituti il Comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge l'attività di ricerca, con funzioni consultive generali ed il collegio sindacale;

*o)* Il Direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un Direttore amministrativo e da un Direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal Direttore generale stesso;

*p)* Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo sono regolati in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sani-

tarie e ospedaliere. Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico è regolato con contratto di diritto privato.

q) In caso di trasformazione degli Istituti in Fondazioni sono trasferiti ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi ed il personale degli Istituti trasformati;

r) Le erogazioni liberali da parte dei soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali. In caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio è disposta a favore di altre fondazioni, aventi analoghe finalità.

s) L'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli Istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale.

t) L'attività di assistenza sanitaria svolta dagli Istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità.

u) L'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli Istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale;

v) L'attività di assistenza sanitaria svolta dagli Istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità;

z) Per gli Istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative delle facoltà di Medicina e Chirurgia, si applicano i criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra Regioni ed Università relativi alla disciplina dei rapporti tra gli Istituti e le Università, così come disposto nell'articolo 8, comma 8, decreto legislativo del 1999 n. 517;

aa) L'attività di ricerca dell'Ospedale «Bambino Gesù», appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli Istituti di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187;

*bb)* Restano ferme le funzioni e la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto «G. Gaslini» di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

2. Sino all'adozione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui al comma 1, gli Istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente, ivi comprese le «Disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» di cui al decreto legge 19 giugno 1997, n. 171, convertito in legge 31 luglio 1997, n. 258.».

---

#### **28.40 (testo 2)**

MASCIONI, CARELLA, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, TONINI, VITALI, LONGHI, GAGLIONE, TOIA, LIGUORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - 1. Costituiscono principi fondamentali di competenza nella normazione del legislatore statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico le seguenti indicazioni:

*a)* gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, di seguito denominati «Istituti», sono Enti di rilievo nazionale aperti alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della Salute, ferma restando la natura pubblica degli Enti medesimi. Gli Istituti sono dotati di autonomia organizzativa, giuridico-amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e nel rispetto della programmazione sanitaria delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;

*b)* gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato;

*c)* le strutture ed i presidi ospedalieri degli Istituti sono qualificati ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun Istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura;

*d)* gli Istituti forniscono agli organi e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale il supporto scientifico, tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano Sanitario Nazionale nelle materie oggetto della specializzazione di-

sciplinare di ciascun ente, nonché in materia di formazione continua del personale.

Gli Istituti individuano nell'ambito della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;

e) gli Istituti possono altresì essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e sono sottoposte alla Alta Vigilanza del Ministero della salute;

f) il riconoscimento, la revisione e la revoca del carattere scientifico degli Istituti compete al Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la Conferenza Stato-regioni, sulla base dei seguenti principi:

1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale, secondo criteri di qualità ed eccellenza;

2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività svolta nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

4) valutazione dell'adeguatezza, della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica.

g) Il Ministero della salute assegna a ciascun Istituto o più Istituti aggregati a rete, specifici e diversi progetti di ricerca finalizzata che possono dare luogo ad aggregazioni di scienziati e ricercatori, considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e per valorizzare le specifiche scientificità già esistenti nei singoli Istituti ovvero nelle singole realtà locali;

h) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi Istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli Istituti riconosciuti, nonché in sedi decentrate delle stesse, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi del punto 1), d'intesa tra il Ministro della salute e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

i) il provvedimento di riconoscimento ha durata quinquennale con la possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi del punto 6);

l) gli Istituti devono predisporre una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale scorte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun ente e sono sottoposti a verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità della ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento.

È costituito presso il Ministero della salute, un organismo indipendente con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale ed internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e supporto tecnico;

*m)* è salvaguardata l'autonomia giuridico-amministrativa degli Istituti di diritto privato;

*n)* gli Istituti di diritto pubblico, devono adeguare la loro organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo, da un lato, e gestione ed attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente eletto dal Consiglio la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata sulla base ad idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il Direttore generale- Amministratore delegato, nominato dal Consiglio di amministrazione ed il Direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca che è nominato dal Ministro della salute tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'Istituto sentita la regione interessata.

Sono inoltre organi degli Istituti il Comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge l'attività di ricerca, con funzioni consultive generali ed il collegio sindacale;

*o)* Il Direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un Direttore amministrativo e da un Direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal Direttore generale stesso;

*p)* Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo sono regolati in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico è regolato con contratto di diritto privato.

*q)* In caso di trasformazione degli Istituti in Fondazioni sono trasferiti ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi ed il personale degli Istituti trasformati;

*r)* Le erogazioni liberali da parte dei soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali. In caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio è disposta a favore di altre fondazioni, aventi analoghe finalità.

*s)* L'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli Istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicem-

bre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale.

t) L'attività di assistenza sanitaria svolta dagli Istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità.

u) L'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli Istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale;

v) L'attività di assistenza sanitaria svolta dagli Istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità;

z) Per gli Istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative delle facoltà di Medicina e Chirurgia, si applicano i criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra Regioni ed Università relativi alla disciplina dei rapporti tra gli Istituti e le Università, così come disposto nell'articolo 8, comma 8, decreto legislativo del 1999 n. 517;

aa) L'attività di ricerca dell'Ospedale «Bambino Gesù», appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli Istituti di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187;

bb) Restano ferme le funzioni e la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto «G. Gaslini» di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

2. Sino all'adozione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui al comma 1, gli Istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente, ivi comprese le «Disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» di cui al decreto legge 19 giugno 1997, n. 171, convertito in legge 31 luglio 1997, n. 258.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

---

**28.29**

TOIA, MANCINO, BATTISTI, MASCIONI

*Al comma 1, dopo le parole: «Il Governo» inserire le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».*

*Conseguentemente al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

---

**28.500**

IL GOVERNO

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «d'intesa con il Ministro della funzione pubblica», inserire le seguenti: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze».*

---

**28.100/1**

IL GOVERNO

*All'emendamento 28.100, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Ministero della salute», inserire le seguenti: «e del Ministero dell'economia e delle finanze».*

---

**28.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni attraverso le quali il Ministro della salute, d'intesa con la regione interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;»*

---



**28.1**

PASTORE

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «condizioni», aggiungere le seguenti: «fissate d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.».*

---

**28.21**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alla partecipazione di soggetti pubblici e privati» con le seguenti: «esclusivamente alla partecipazione di soggetti pubblici.».*

---

**28.22**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

**28.30**

TOIA, MANCINO, BATTISTI, MASCIONI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alla partecipazione di soggetti pubblici e privati» con le seguenti: «esclusivamente alla partecipazione di soggetti pubblici e di soggetti privati no profit.».*

---

**28.31**

TOIA, MANCINO, BATTISTI, MASCIONI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e privati.».*

---

**28.23**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del Ministero della salute» con le seguenti: «dell'organismo di cui alla lettera o).».*

---

**28.501**

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Ministero della salute», inserire le seguenti: «e del Ministero dell'economia e delle finanze».*

---

**28.2**

PASTORE

**28.13**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi».*

---

**28.14**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della regione interessata», inserire le seguenti: «e assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio sia effettuata».*

---

**28.3**

PASTORE

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «verificati», aggiungere le seguenti: «rispetto a tutti i componenti del consiglio».*

---

**28.15**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «diritti acquisiti» aggiungere le seguenti: «ed evitandosi, a parità di qualifica e di mansioni svolte, l'insorgere di eccessive disparità di trattamento».*

---

**28.4**

PASTORE

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «regionale», inserire le seguenti: «e previo parere della regione interessata».*

---

**28.33**

TOIA, MANCINO, BATTISTI

*Al comma 1, lettera e), sopprimere dalla parole: «ivi comprese» fino alla fine della lettera.*

---

**28.24**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «ivi comprese» fino alla lettera con le seguenti: escludendo che questi possano essere utilizzati da organismi privati o comunque a fini di lucro».*

---

**28.5**

PASTORE

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «della salute», inserire le seguenti: «sentita la regione interessata e sulla base di un programma approvato dalla Conferenza Stato-regioni,».*

---

**28.34**

TOIA, MANCINO, BATTISTI

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «ciascuna fondazione» con le seguenti: «ciascun Istituto».*

---

**28.16**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «progetti finalizzati di ricerca», inserire le seguenti «anche fra quelli proposti dalla comunità scientifica».*

---

**28.6**

PASTORE

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «modalità», aggiungere le seguenti: «stabilite d'intesa con la Conferenza Stato-regioni».*

---

**28.25**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: da «,anche attraverso» fino alla fine della lettera.*

---

**28.7**

PASTORE

*Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «modalità», inserire le seguenti: «stabilite d'intesa con la Conferenza unificata».*

---

**28.36**

TOIA, MANCINO, BATTISTI

*Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «fondazioni» con la parola «istituti».*

---

**28.35**

TOIA, MANCINO, BATTISTI

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «anche di assistenza sanitaria».*

---

**28.8**

PASTORE

**28.17**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «di diritto privato».*

---

**28.18**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «eventuale revoca», inserire le seguenti: «, previo parere delle regioni interessate, ».*

---

**28.9**

PASTORE

*Al comma 1, lettera m), dopo la parola: «nazionale», aggiungere le seguenti: «e regionale».*

---

**28.10**

PASTORE

**28.19**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera n), sopprimere la parola: «pubblici».*

---

**28.26**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:*

«o) affidare all'Istituto superiore di sanità il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica delle fondazioni».

---

**28.1000**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera o), dopo la parola: «istituire», inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe funzioni tecnico consultive nel settore della ricerca sanitaria».*

---

**28.11**

PASTORE

*Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «designati dal Ministro della salute sentita la Conferenza Stato-regioni».*

---

**28.101**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«p) prevedere che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere d), e) h) e n), nonché al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal Presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal Presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal Presidente della regione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della regione interessata.».

**28.101(testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«p) prevedere che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere d), e) h) e n), nonché al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal Presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal Presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della regione interessata.».

---

**28.27**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «quaranta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».*

---

**28.12**

PASTORE

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «schema di decreto» aggiungere le seguenti: «e del parere della Conferenza Stato-regioni».*

---

**28.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline)*

1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline».

---

**28.0.2/3**

TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, DE ZULUETA

*All'emendamento 28.0.2, al comma 1, sostituire le parole da: «terapie oncologiche» a: «oncologica» con le seguenti: «attività assistenziali, ambulatoriali e di degenza, quelle di ricerca nel settore dermatologico nonché terapie oncologiche domiciliari, fermo restando il proseguimento e il potenziamento sul piano nazionale ed internazionale delle attività clinico-scientifiche di medicina preventiva delle migrazioni e del turismo, compresa la degenza».*

---

**28.0.2/2**

IL RELATORE

*All'emendamento 28.0.2, al comma 1, sostituire le parole da: «terapie oncologiche» a «oncologica,» con le seguenti: «attività assistenziali e di ricerca nel settore dermatologico, nonché terapie oncologiche domiciliari.».*

---



**28.0.2/1**

BEDIN, BATTISTI, DE PETRIS

*All'emendamento 28.0.2, al comma 1, dopo la parola: «oncologica», inserire le seguenti: «e di proseguire e potenziare sul piano nazionale ed internazionale le attività clinico-scientifiche di medicina preventiva delle migrazioni e del turismo, compresa la degenza».*

---

**28.0.2**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Ricostituzione in ente autonomo dell'Istituto Santa Maria e San Gallicano di Roma)*

1. L'Istituto Santa Maria e San Gallicano di Roma è scorporato dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri ed è ripristinato in ente autonomo, con la missione di sviluppare terapie oncologiche domiciliari e attività ambulatoriale dermatologica, oncologica, mantenendo il riconoscimento del carattere scientifico attribuito con decreto interministeriale del 25 maggio 1981, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della giunta regionale, su proposta del commissario straordinario degli istituti Fisioterapici Ospitalieri, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua con proprio decreto i beni immobili e mobili ed il personale, già di pertinenza degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, da trasferire all'Istituto Santa Maria e San Gallicano, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è nominato il Commissario straordinario del nuovo ente, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 1997, n. 171, convertito nella legge 31 luglio 1997, n. 258».

---

**28.0.2 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Riconoscimento in ente autonomo dell'Istituto  
Santa Maria e San Gallicano di Roma)*

1. L'Istituto Santa Maria e San Gallicano di Roma può essere scorporato dagli Istituti Fisioterapici Ospedalieri ed essere ripristinato in ente autonomo, con la missione di sviluppare, in aggiunta alle prestazioni attuali, terapie oncologiche e dermatologiche con attività domiciliari e ambulatoriali, di ricerca clinica e ove possibile di degenza, mantenendo il riconoscimento del carattere scientifico attribuito con decreto interministeriale del 25 maggio 1981, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

2. Al fine di rendere possibile lo scorporo, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della giunta regionale, su proposta del commissario straordinario degli istituti Fisioterapici Ospedalieri, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua con decreto i beni immobili e mobili ed il personale, già di pertinenza degli Istituti Fisioterapici Ospedalieri, da trasferire all'Istituto Santa Maria e San Gallicano, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il decreto deve assicurare all'Istituto tutte le risorse necessarie a dotarlo di una sede adeguata e pienamente funzionante, sicché le attività di cura e di ricerca non subiscano interruzioni o contrazioni. A tal fine lo scorporo sarà efficace solo nel momento in cui la sede dell'Istituto sia adeguatamente apprestata e ritenuta idonea a svolgere le missioni assegnate da apposita commissione ministeriale di verifica.

3. Con il successivo decreto di scorporo è nominato il Commissario straordinario del nuovo ente, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 1997, n. 171, convertito con legge 31 luglio 1997, n. 258».

**Art. 29.****29.1**

TOMASSINI, SALZANO

**29.3**

PASTORE, MAGNALBÒ

**29.4**KOFLER, PETERLINI, SALZANO, RUVOLO, ROLLANDIN, MICHELINI, BETTA, THALER  
AUSSERHOFER**29.8**

TOIA, BATTISTI

**29.9**

TURRONI

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**29.2**

TOMASSINI, SALZANO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 29. - (*Produzione di emoderivati*). – 1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone uno schema tipo di convenzione, in conformità del quale le regioni, singolarmente o consorziandosi fra loro, stipulano la convenzione con i centri e le aziende di cui al comma 5 per la lavorazione del plasma raccolto in Italia.

2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto della convenzione ubicati sul territorio dell'Unione

europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea.

3. Tali stabilimenti devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti nazionali e dell'Unione europea a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali, responsabili ai sensi dei propri ordinamenti, e di quelli dell'autorità nazionale italiana.

4. Gli emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma italiano, sia come materia prima sia come semi-lavorati intermedi. Presso i centri e le aziende di produzione deve essere conservata specifica documentazione atta a risalire dal prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale.

5. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale di cui all'articolo 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107, individua tra i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati quelli autorizzati alla stipula delle convenzioni. In sede di prima applicazione della presente legge il decreto di cui al presente comma è adottato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge medesima. Le convenzioni di cui al presente articolo saranno stipulate decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge. I centri e le aziende di frazionamento e produzione documentano, per ogni lotto di emoderivati, le regioni di provenienza del plasma lavorato nel singolo lotto, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato.

6. Gli emoderivati, prima dell'immissione in commercio dei singoli lotti, sono sottoposti al controllo di Stato secondo le direttive emanate con decreto del Ministro della salute».

---

## 29.6

### IL RELATORE

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «propri regolamenti» sostituire la congiunzione: «o» con la congiunzione: «e».*

---

**29.7**

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Uno speciale protocollo di controllo è attuato dall'Istituto superiore di sanità, secondo le normative italiane vigenti in materia».*

---

**29.0.1**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis**

1. All'Istituto superiore di sanità è affidato il compito di promuovere la ricerca biomedica delle regioni.

2. Il compito di cui al comma 1 è svolto tramite pacchetti di finanziamenti nazionali ed europei che l'Istituto destinerà alle regioni in conformità a progetti specifici di elevata qualità.

3. L'Istituto superiore di sanità coordina altresì le emergenze sanitarie su tutto il territorio nazionale e sovrintende, tramite il Dipartimento di epidemiologia, a tutte le ricerche epidemiologiche da esso finanziate.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

**Art. 30.****30.1**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

**30.2**

TURRONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**30.3**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il presente:*

«Art. 30. - (Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera *d*) è abrogata. A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001.».

**Art. 31.****31.1**

MALENTACCHI, SODANO TOMMASO, MALABARBA

**31.5**

TOIA, BATTISTI

**31.6**

TURRONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**31.7**

TURRONI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «commerciali ed economici nonché nel settore».*

---

**31.2**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, stabilendo che negli ambiti delle strutture e dei servizi sanitari gli spazi pubblicitari devono essere in ogni modo concordati con i direttori generali delle aziende interessate, che hanno la facoltà di respingere pubblicità negative o comunque non confacenti al luogo e agli obiettivi di salute. E' comunque vietato negli ambiti delle strutture e dei servizi sanitari qualsiasi genere di pubblicità di farmaci o strumenti medicali.».*

---

**31.3**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, sostituire le parole «prioritariamente l'inesistenza» con le seguenti: «l'assoluta inesistenza».*

---

**31.8**

TURRONI

*Al comma 3, dopo le parole «privati finanziatori», inserire le seguenti: «, i titolari di cariche di governo».*

---

**31.4**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4. I proventi dei finanziamenti derivanti dalla pubblicità dei privati vengono utilizzati in ogni azienda-unità sanitaria locale o azienda ospedaliera in cui avviene la pubblicità, per attività di informazione ed educazione sanitaria, in particolare per l'educazione alimentare, per l'uso dei farmaci e per il miglioramento degli stili di vita dei cittadini».

---

**31.0.500/1**

TURRONI

*All'emendamento 31.0.500 sopprimere il comma 1.*

---

**31.0.500/5**

TURRONI

*All'emendamento 31.0.500, al comma 1 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «cinque anni».*

---

**31.0.500/2**

TURRONI

*All'emendamento 31.0.500 sopprimere il comma 2.*

---

**31.0.500/3**

TURRONI

*All'emendamento 31.0.500 sopprimere il comma 3.*

---

**31.0.500/4**

TURRONI

*All'emendamento 31.0.500 sopprimere il comma 4.*

---

**31.0.500**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis**

*(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche)*

1. I farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono da almeno un anno in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita da almeno un anno la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n.



362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande».

---

### **31.0.500 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis**

*(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche)*

1. I farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno un anno e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

5. All'articolo 7, comma 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362, la parola: "trentesimo", è sostituita dalla parola: "trentacinquesimo" e le parole: "dieci anni", sono sostituite dalle parole: "quindici anni"».

---

### **31.0.500 (testo 3)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis**

*(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche)*

1. I farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono da almeno un anno in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno un anno e non sia iniziato l'espletamento delle prove concorsuali.

2. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

5. All'articolo 7, comma 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362, la parola: "trentesimo", è sostituita dalla parola: "trentacinquesimo" e le parole: "dieci anni", sono sostituite dalle parole: "quindici anni"».

---

**31.0.1000**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis**

*(Modifiche agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici)*

1. All'articolo 21, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della salute di accoglimento o di diniego della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. In tal caso, l'autorizzazione ha la durata di tre anni, fermo restando la facoltà del Ministero della salute di intervenire, qualora ritenuto opportuno, sul messaggio pubblicitario, ai fini di tutela della salute pubblica.

2-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 2-bis, nel messaggio pubblicitario dovranno essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione."

2. All'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Colui il quale effettua pubblicità di dispositivi medici in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni."».

---

**31.0.2000**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis**

*(Modifiche agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 93/42/CEE e modifiche all'articolo 201 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265)*

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

*2-bis.* Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della salute di accoglimento o di diniego della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. In tal caso, l'autorizzazione ha la durata di tre anni, fermo restando la facoltà del Ministero della salute di intervenire, qualora ritenuto opportuno, sul messaggio pubblicitario, ai fini di tutela della salute pubblica.

*2-ter.* Nell'ipotesi di cui al comma *2-bis*, nel messaggio pubblicitario dovranno essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione.

*2-quater.* Il termine di cui al comma *2-bis* può essere interrotto non più di una volta per richiesta di integrazione della documentazione presentata. Il periodo di sospensione, che non può essere superiore a 15 giorni, inizia a decorrere dalla data di presentazione da parte dell'azienda della documentazione integrativa richiesta».

2. All'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Colui il quale effettua pubblicità di dispositivi medici in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1, 2, *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni".

3. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione alla pubblicità dei presidi medico-chirurgici di cui all'art. 1 del D.P.R. 392/98, prevista dall'art. 201 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della salute di accoglimento o di diniego della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. In detta ipotesi, nel messaggio pubblicitario dovranno essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione.

4. Il termine di cui al comma precedente può essere interrotto non più di una volta per richiesta di integrazione della documentazione presentata. Il periodo di sospensione, che non può essere superiore a 15 giorni, iniziata a decorrere dalla data di presentazione da parte dell'azienda della documentazione integrativa richiesta».

---

## Art. 32

### 32.1

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella effettuazione del concerto.»*

---

### 32.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 32-bis

*(Convenzioni tra la Croce Rossa Italiana e le Amministrazioni pubbliche)*

1. La Croce Rossa Italiana è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, nonché dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110, apposite convenzioni con le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento di attività o servizi attinenti alle proprie finalità istituzionali.

2. La Croce Rossa Italiana assicura l'assolvimento delle predette attività, oltreché con la propria organizzazione centrale e periferica e il proprio personale, anche avvalendosi, ove occorra, di personale assunto a tempo determinato secondo le norme vigenti per gli Enti pubblici non economici.

3. Le Amministrazioni che stipulano le convenzioni di cui al comma 1, provvedono, altresì, al totale rimborso degli oneri derivanti».

---

**32.0.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 32-bis***(Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia)*

1. Per l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici di altri paesi del bacino del mediterraneo e del medio-oriente, è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2002 e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. La sede del centro e della scuola di cui al comma 1 è individuata dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura e nell'insegnamento riguardanti la talassemia.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, ripartito in euro 4.000.000 per l'anno 2002 ed in euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 3.499.666 per l'anno 2002, ed euro 3.787.248 per l'anno 2003 e ad euro 7.472.168 per l'anno 2004. L'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto ad euro 500.334 per l'anno 2002, ad euro 6.212.752 per l'anno 2003 e ad euro 2.527.832 per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## Art. 33

### 33.2

MONTICONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 33.3

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 dicembre».*

---

### 33.3 (testo 2)

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2002» con le seguenti: «31 gennaio 2003».*

## Art. 34

### 34.1

TURRONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Le funzioni ed i compiti di controllo spettanti allo Stato in materia di acque minerali e termali sono attribuite al Ministero della salute».*

---

**34.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo il Capo VIII, aggiungere il seguente:*

«CAPO VIII-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA  
PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ

**Art. 34-bis**

*(Proroga del termine per l'emanazione di disposizioni correttive  
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)*

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: "Entro un anno", sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".

---

**34.0.100/1**

GIARETTA

*All'emendamento 34.0.100, al comma 3, sostituire la parola: «de-  
vono», con la parola: «possono».*

---

**34.0.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis**

*(Tutela della salute dei non fumatori)*

1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed



il ricambio di aria sono definiti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della Salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente nell'ambito della residua superficie di somministrazione rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

4. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministero della Salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le Organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge con accordo sancito con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli deputati a comminare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Dalla data di cui al comma 6 rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584».

**34.0.500**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis**

*(Modalità dell'accertamento medico legale effettuato dal Ministero della salute)*

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità, da intendersi ora riferito al Ministero della salute, è aggiunto il seguente articolo *4-bis*:

**«Art. 4-bis**

1. Per la formulazione dei pareri medico legali di propria competenza, il Ministero della salute ha facoltà di istituire collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti casi:

*a)* quando sia richiesto un parere medico legale dagli organi giudiziari (Consiglio di Stato, Corte dei Conti, TAR) o dalle Amministrazioni pubbliche e sia necessario sottoporre l'interessato ad esame diretto;

*b)* quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparità di giudizio tra gli organi competenti;

*c)* quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti medico fiscali ed i giudizi diagnostico e medico legale espressi;

*d)* quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modifiche.

2. I collegi medici di cui al comma 1 sono così costituiti:

il dirigente dell'Ufficio medico legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e medico legali, quale presidente;

un medico del predetto Ufficio, quale relatore;

uno o più esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri.

3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, viene corrisposto un compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche stabilite dall'Ordine dei medici e vigenti al momento della prestazione.

4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di euro = 3.693 a decorrere dall'anno 2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4. pari ad euro = 3.693 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

**98<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

*Interviene il ministro della giustizia Castelli e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Valentino.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1184) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria**, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato il 2 luglio scorso.

La commissione conviene – su richiesta del senatore ZANCAN – di ammettere un emendamento da lui presentato dopo la scadenza dei termini relativi, già prevista per il 4 luglio scorso.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

**(534) GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena**

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore GIULIANO, il quale sottolinea come il provvedimento all'esame intenda meglio precisare e rendere concreti i contenuti già abbozzati dall'articolo 14 dell'ordinamento penitenziario – legge n. 354 del 1975 – quanto all'esigenza di mantenere alcune distinzioni fisiche all'interno della popolazione carceraria, stabilendo in aggiunta l'obbligo di ospitare i detenuti in zone carcerarie diverse, autonome e separate rispetto a quelle riservate agli altri detenuti e/o internati e individuando le persone

da separare sulla base dei reati puniti che vengono elencati nello stesso articolo 1, segnatamente gli articoli 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 289-*bis* (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), 385 (evasione), 422 (strage), 564 (incesto), 575 (omicidio), 578 (infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale), 583 (lesioni personali gravi o gravissime), 584 (omicidio preterintenzionale), 585 (circostanze aggravanti), 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta e commercio di schiavi), 602 (alienazione ed acquisto di schiavi), 604 (fatto commesso all'estero), 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*ter* (circostanze aggravanti), 609-*quater* (atti sessuali con minorenne), 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo), 628 (rapina), 629 (estorsione) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale. Purtroppo il disegno delineato dal predetto articolo 14 dell'ordinamento penitenziario non è rimasto più che una norma programmatica e, conseguentemente, l'articolo 1 del disegno di legge di iniziativa del senatore Gubetti intende introdurre un vero e proprio diritto dei detenuti e degli internati alla separazione. L'articolo 2, coerentemente, configura come reato il fatto del pubblico ufficiale che viola gli obblighi di separazione introdotti dalla novella all'ordinamento penitenziario introducendo l'articolo 608-*bis* nel codice penale. Il relatore Giuliano preannunzia, tuttavia, alcune modifiche al disegno di legge, in ossequio all'esigenza di svolgere un'adeguata e circoscritta sperimentazione dell'innovazione proposta, condivise dallo stesso presentatore del disegno di legge. D'altra parte – prosegue il relatore – alcuni aspetti del provvedimento devono essere approfonditi. Tra questi peraltro occorrerebbe decidere se soddisfare le indiscutibili e del tutto condivisibili esigenze sottese al provvedimento attraverso la costruzione di un vero e proprio diritto, ovvero se sia possibile raggiungere lo scopo mediante scelte di natura organizzativa e, in tale ultimo caso, quali soluzioni potrebbero fornire i risultati più soddisfacenti. Altro aspetto da esplorare è rappresentato dal giudice a cui affidare la cognizione della situazione soggettiva che si intende prefigurare, che potrebbe essere – sulla scia della recente giurisprudenza della corte costituzionale – il giudice di sorveglianza, nonché chiarirsi se sussista l'esigenza ineliminabile di introdurre una nuova figura di reato come quella di cui all'articolo 608-*bis* già menzionato ovvero se affidare la garanzia dell'adempimento di tale diritto all'introduzione di misure di carattere disciplinare. D'altra parte anche per i sottoposti a misure cautelari o comunque in attesa di giudizio bisognerebbe esplicitamente fare richiamo alla normativa proposta. Il relatore ritiene, poi, di dover richiamare l'attenzione della Commissione sull'esigenza di pervenire ad una riscrittura delle norme che regolano l'attività degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), operazione per la quale il provvedimento all'esame potrebbe costituire un valido punto di partenza.

Il senatore GUBETTI non nega che l'argomento sia di grande interesse, ma ritiene che proprio per tale motivo, esso richiederebbe un dibattito *ad hoc*. Certamente il provvedimento di cui egli è primo firmatario propone la propria applicabilità anche per gli OPG.

Il senatore DALLA CHIESA chiede che tipo di impegno potrebbe essere necessario per realizzare le condizioni previste dall'articolo 1 del disegno di legge.

Il relatore GIULIANO sottolinea che esso richiede un impegno importante, trattandosi di creare zone carcerarie diverse, autonome e separate.

Il senatore ZANCAN, a sua volta, chiede al rappresentante del Governo di indicare quanti siano i soggetti che transitano negli istituti penitenziari suscettibili di ricevere il trattamento prefigurato dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

Il senatore GUBETTI precisa che quando si parla, nel disegno di legge, di «zone separate», si vuole intendere una totale mancanza di contatti nell'arco delle 24 ore, il che non significa la necessaria realizzazione di istituti separati.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

*(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

*(104) MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

*(279) PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

*(280) PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*

*(344) BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

*(347) MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

*(382) VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*

*(385) SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*

*(454) GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*

*(456) GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

*(502) VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*

*(558) CIRAMI. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Palermo*

*(578) FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale di Mercato San Severino*

- (740) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Lucca*
- (752) VISERTA COSTANTINI. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*
- (771) PASTORE ed altri. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*
- (955) MARINI ed altri. – *Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) FILIPPELLI. – *Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1051) FEDERICI ed altri. – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) FASSONE ed altri. – *Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) COSSIGA. – *Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) IERVOLINO ed altri. – *Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*
- (1300) CICCANTI. – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*
- (1367) FASSONE ed altri. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*
- (1411) FASSONE. – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*
- (1426) CALVI ed altri. – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio.)

Riprende l'esame congiunto, sospeso il 3 luglio scorso.

Interviene il senatore AYALA, che si sofferma in modo specifico sugli istituti *ex novo* introdotti dal disegno di legge n. 1296 avuto riguardo alle funzioni di legittimità. In via preliminare aderisce peraltro alle riserve già evidenziate da quanti, nei precedenti interventi, hanno messo in rilievo gli aspetti di dubbia compatibilità costituzionale tanto della scelta di intervenire prevalentemente con lo strumento della legge delega – non essen-

dovi dubbi, a suo avviso, che nella materia dell'ordinamento giudiziario non possa che intervenire mediante una legge di carattere formale – quanto della mancanza di adeguati principi e criteri direttivi in violazione dell'articolo 76 della Costituzione. Tale esigenza il senatore Ayala argomenta alla luce di una sistematica ricostruzione delle norme costituzionali e della normativa vigente in materia. Dopo aver fatto notare che il provvedimento all'esame – che, pure, si autodefinisce, senza esserlo, di riforma dell'ordinamento giudiziario – nulla dispone su questioni fondanti come quella della progressione in carriera dei magistrati, osserva come esso presenti inoltre profili che destano vero sconcerto avuto riguardo in particolare sia alle disposizioni che riservano l'accesso alle funzioni di legittimità per la metà dei posti disponibili a magistrati con almeno dieci anni nell'esercizio delle funzioni, previo concorso – del quale, peraltro, non si conoscono in alcun modo principi e criteri direttivi che disciplinino le modalità (articolo 2, comma 1, lettera b)- sia per quanto attiene alla istituzione, prevista dall'articolo 10, di una Commissione speciale per le funzioni di legittimità che darebbe parere al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) sul conferimento delle funzioni di legittimità per la parte residua. Certamente non è accettabile – a giudizio dell'oratore – che si perpetui la situazione attuale che vede una progressione realizzata solo per anzianità. Ma, assai più inaccettabile è lo scenario disegnato dalle norme testé menzionate sulle quali il senatore Ayala si dichiara assolutamente in disaccordo non ritenendo possibile intervenire con tale ampiezza di azione al di fuori di precisi principi e criteri direttivi, tra i quali – egli aggiunge – manca altresì la menzione di chi procederà a nominare la commissione di cui all'articolo 2 per l'accesso alle funzioni di legittimità mediante un concorso di cui – va ribadito – non si conosceranno le modalità finché la delega non sarà esercitata. Non meno preoccupate considerazioni il senatore Ayala torna ad esprimere in merito all'articolo 10, rispetto al quale si chiede che significato abbia il fatto che la speciale commissione per le funzioni di legittimità sia costituita presso «il Consiglio superiore della Magistratura» ovvero che, al comma 3, i componenti della commissione siano nominati dal CSM che li sceglie tra più concorrenti proposti dal Ministro della giustizia. Si intravede una chiara opzione volta ad espropriare il CSM delle sue prerogative costituzionali e si tratta di una scelta assolutamente inaccettabile e che nemmeno il legislatore ordinario – che pure deve attraverso le norme dell'ordinamento giudiziario dettare le regole in materia – può effettuare ottenendo, in sostanza, il risultato, con una legge ordinaria, di modificare la costituzione. Occorrerebbe pertanto che il Ministro richiamasse i suoi collaboratori al rispetto delle regole e soprattutto ad un uso non strumentale delle nuove disposizioni da introdurre che finirebbe per creare una Corte di cassazione «narcotizzata» e emanazione della dominanza di una *élite* tale non per merito, ma per occupazione dei posti chiave. Conclusivamente questo disegno di legge offende gravemente l'autonomia e l'indipendenza del giudice in quanto tale, cui deve essere riconosciuta una posizione di indipendenza *in primis* nei confronti del suo stesso ordine di appartenenza e l'auspicio



è quello che il Ministro, che ha dimostrato fino ad oggi una grande serietà nel seguire il dibattito, effettui in materia un significativo ripensamento.

Il senatore FASSONE, con specifico riguardo al tema della modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni di legittimità, sottolinea come dalle disposizioni costituzionali contenenti un riferimento alla Corte di cassazione – si considerino in particolare il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 111, nonché gli articoli 104, 106 e 135 della Costituzione – sia possibile trarre la conclusione che tale organo è stato immaginato dal costituente come il vertice del sistema delle impugnazioni e, inoltre, come l'organo competente a dirimere i conflitti in tema di riparto della giurisdizione. Risulta altresì evidente come il costituente abbia voluto un raccordo tra la Cassazione, da un lato, e il Consiglio Superiore della Magistratura e la Corte costituzionale dall'altro, e come la Corte di cassazione non possa non caratterizzarsi per l'elevatissima professionalità di coloro che ne fanno parte. In altre parole può ritenersi che il costituente certamente non ha immaginato la Cassazione come una sorta di «giudice dei giudici», ma piuttosto come un «giudice delle sentenze». In questa prospettiva deve inoltre evidenziarsi come il ruolo di nomofilachia della Corte di cassazione venga a poggiare essenzialmente sulla autorevolezza della medesima la quale, a sua volta, trova il suo naturale presupposto nell'altissima professionalità dei componenti, tra l'altro esplicitamente menzionata, seppure in modo indiretto, nel terzo comma dell'articolo 106 della Costituzione.

È innegabile che attualmente la Corte di cassazione soffre per l'impossibilità di assicurare un adeguato livello di preparazione professionale di tutti coloro che ne fanno parte visto il numero troppo ampio degli stessi. Un organico di più di quattrocento magistrati di legittimità, se paragonato con quello di altri paesi europei, appare di dimensioni impressionanti e rappresenta, d'altra parte, la conseguenza dell'eccessivo numero di ricorsi che affluisce alla corte ogni anno. Al riguardo è innegabile che i problemi di funzionalità della Corte non potranno essere superati se non si affronterà anche quest'ultimo problema provvedendo, come peraltro suggerito recentemente dalla stessa Assemblea generale della Corte di cassazione, a ridurre il volume dei ricorsi per cassazione.

L'articolo 2, comma 1, lettera b) del disegno di legge n. 1296 prevede l'assegnazione di metà dei posti che si rendono disponibili ogni anno in Cassazione mediante un concorso per titoli ed esami di accesso alle funzioni di legittimità riservato ai magistrati ordinari immessi da almeno dieci anni nell'esercizio delle funzioni. Si tratta di una previsione che solleva alcune perplessità di carattere generale in quanto rischia di determinare gli stessi inconvenienti che caratterizzarono la situazione anteriore alle cosiddette «leggi Breganze» quando il sistema delle promozioni era appunto congegnato in questo modo. Gli inconvenienti sono rappresentati dal fatto che una simile previsione induce i giovani magistrati a ricercare e a valorizzare le attività aventi un alto profilo giudiziale e quindi a trascurare le altre che vengono ad offrire minori possibilità di carriera, ma che però hanno uguale importanza dal punto di vista dei cittadini e dall'ef-

ficienza del servizio giustizia. Inoltre il meccanismo proposto rischia di produrre fenomeni di conformismo giurisprudenziale e in questo modo di pregiudicare quel rapporto dialogico fra magistratura di merito e magistratura di legittimità che ha svolto una funzione importante nello sviluppo e nell'adeguamento dell'ordinamento italiano ai valori costituzionali e alle nuove esigenze emerse in progresso di tempo nel corso degli ultimi quarant'anni. Infine un altro aspetto non convincente della proposta del Governo è rappresentato dal fatto che essa finisce per così dire per «mettere in scala» i magistrati.

Per le ragioni esposte riterrebbe di gran lunga preferibile che il Governo abbandonasse del tutto la proposta contenuta nel citato articolo 2, comma 1, lettera b) del disegno di legge n. 1296, ma, se così non fosse, giudica necessario prospettare in via subordinata quelli che gli appaiono correttivi indispensabili della medesima. Al riguardo, suggerisce che sia elevato da dieci a quindi anni il limite di età per l'accesso al concorso, che la quota dei posti da assegnare sia ridotta dal cinquanta per cento ad una percentuale significativamente inferiore quale, ad esempio, il venti per cento, e che soprattutto tale percentuale sia calcolata non sui posti disponibili, ma sui posti disponibili e pubblicati in quanto altrimenti si finirebbe per determinare una eccessiva copertura dell'organico della Corte di cassazione a scapito di altri uffici giudiziari. Inoltre sarebbe necessario escludere che la previsione in esame possa avere effetto per quel che concerne le possibilità di accesso a quelle funzioni che la normativa vigente – si tratta in particolare della legge n. 392 del 1951 – qualifica come funzioni dei magistrati di cassazione e che però sostanzialmente attengono all'espletamento di attività diverse presso le corti di merito. Va infine evidenziato che la necessità di assicurare un ringiovanimento dell'età media della Corte di cassazione e, al tempo stesso, un rafforzamento del livello di preparazione professionale dei componenti della stessa non può ritenersi soddisfatta esclusivamente sulla base delle previsioni dell'articolo 3 in materia di corsi di aggiornamento, corsi che fra l'altro avrebbero cadenza quanto meno triennale mentre invece sarebbe opportuna una loro maggiore frequenza. L'obiettivo di assicurare una migliore preparazione ai magistrati di legittimità può invece essere perseguito in maniera migliore, tra l'altro, valorizzando l'attività presso l'ufficio del massimario e del ruolo, attività che dovrebbe costituire un titolo preferenziale di rilievo per l'accesso alle funzioni di legittimità in considerazione dell'indubbio valenza propedeutica della prima rispetto alle seconde.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**99<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

*Interviene il ministro della giustizia Castelli.*

*La seduta inizia alle ore 20,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) *MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

(279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

(280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*

(344) *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(347) *MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

(382) *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*

(385) *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*

(454) *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*

(456) *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(502) *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*

(578) *FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale di Mercato San Severino*

(740) *CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca*

(752) *VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*

(771) *PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*

(955) *MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*

(970) *FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotona*

(1051) *FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari*

(1226) *FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*

(1258) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*

(1259) *COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*

(1260) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(1261) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*

(1279) *IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*

(1300) *CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*

(1367) *FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

(1411) *FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*

(1426) *CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana.

Interviene il senatore CENTARO il quale, in via preliminare, si sofferma sul tema del ricorso allo strumento della delega in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario e sulla compatibilità di tale scelta con la previsione dell'articolo 108 della Costituzione. A suo avviso il disposto del citato articolo 108 laddove utilizza l'espressione «con legge» intende innanzitutto escludere la possibilità che sulla materia considerata possa intervenire con provvedimenti normativi di carattere secondario per esclusiva iniziativa del Governo; ma da tale previsione non può ricavarsi il divieto di ricorrere allo strumento della delegazione, né indicazioni in questo senso si possono ricavare dai lavori preparatori che si caratterizzano piuttosto per una certa contraddittorietà. Va rilevato anche che la legge delega ha rango primario e medesimo valore normativo ha il decreto

legislativo delegato. D'altra parte non appaiono trascurabili i problemi di ordine pratico che rendono inopportuno affidare al Parlamento l'adozione di tutta la normativa di rango legislativo che consegue ad una riforma dell'ordinamento giudiziario come quella in questo momento all'esame della Commissione. Si tratterebbe di un'opera gigantesca, la cui mole ed i cui tempi non sarebbero compatibili con le caratteristiche del lavoro parlamentare e che sarebbe quindi preferibile rimettere al legislatore delegato. Tutto ciò peraltro non significa negare la necessità che il pieno rispetto non solo di quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione, ma anche e soprattutto della *ratio* ispiratrice dell'articolo 108, impone che nella costruzione della delega il Parlamento operi una precisa e dettagliata indicazione dei principi e criteri direttivi, in modo da evitare ricadute negative sul versante di possibili censure di legittimità costituzionale della delega stessa.

Dopo aver evidenziato che nel suo intervento farà riferimento non solo al disegno di legge n.1296, ma anche agli spunti modificativi su cui ha già richiamato l'attenzione il senatore Luigi Bobbio nella sua relazione, il senatore Centaro rileva in primo luogo l'esigenza di inserire nell'articolo 1 del disegno di legge citato una previsione che espressamente includa fra le materie della delega la progressione in carriera dei magistrati e la loro valutazione a tal fine. A questo proposito prospetta, più in particolare, la possibilità di una revisione della normativa in materia nel senso di distinguere fra la progressione di carattere economico e la concreta attribuzione dei diversi tipi di qualifica quando si svolgano le funzioni corrispondenti. In entrambi i casi dovrebbe acquisire un ruolo centrale la valutazione dell'attività del magistrato e, dal punto di vista delle specifiche soluzioni da adottare, potrebbero rappresentare uno spunto senz'altro interessante le indicazioni contenute nel progetto a suo tempo presentato dal Ministro della giustizia Flick all'inizio della XIII legislatura (A.S. 1799). In questo contesto sarebbe naturalmente centrale anche il ruolo dell'istituenda Scuola della magistratura.

Per quanto riguarda poi l'articolo 2 del disegno di legge n.1296, ritiene che la soluzione prospettata con il disposto della lettera a) del comma 1 si presti ad alcuni inconvenienti in quanto verrebbe ad innalzare eccessivamente l'età per l'accesso al concorso in magistratura e potrebbe restringere in maniera inopportuna la platea dei soggetti che a tale concorso possono partecipare. Suscita altresì alcune perplessità il fatto che tale soluzione potrebbe dare l'impressione di una minor rilievo del ruolo dell'avvocatura rispetto a quello della magistratura. Per superare le problematiche connesse con la disciplina attualmente vigente sarebbe, a suo avviso, peraltro sufficiente richiedere per l'accesso al concorso per la magistratura il conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole post universitarie di specializzazione in professioni legali. Ciò consentirebbe di recuperare pienamente la valenza della previsione costituzionale contenuta nel primo comma dell'articolo 106 della Costituzione rispetto alla quale ritiene che però sia da non condividere un'interpretazione che vede nel concorso un meccanismo con il quale il costituente ha voluto assicurare una

forma, seppure indiretta, di legittimazione democratica dell'ordine magistratuale. Al contrario la previsione dell'accesso in magistratura mediante concorso conferma in maniera inequivocabile il ruolo tecnico del magistrato la cui attività deve collocarsi esclusivamente sul piano dell'attuazione della volontà manifestata dagli organi rappresentativi del popolo sovrano mediante l'attività legislativa.

Per quel che concerne poi le disposizioni relative alla modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni di legittimità, ritiene innegabile che si ponga oggi sia il problema di uno «svecchiamento» della platea dei magistrati che esercitano queste funzioni, sia l'esigenza di creare le condizioni perché a tali funzioni accedano in concreto anche magistrati che non risiedono nella capitale o nelle vicinanze della stessa. Più in particolare ritiene che il requisito dei dieci anni di esercizio delle funzioni contenuto nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 potrebbe essere innalzato a quindici anni, come è già stato suggerito nel corso del dibattito, e giudica poi comunque preferibile che sia la competenza relativa al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b), sia le valutazioni previste dai successivi articoli 9 e 11 del disegno di legge n.1296 relative alla diversa modalità di accesso alle funzioni di legittimità delineata in questi ultimi articoli, siano comunque attribuite ad una commissione speciale del Consiglio superiore della magistratura eventualmente integrata con componenti esterni allo stesso CSM. In ogni caso, presupposto per l'accesso alla Cassazione dovrebbe comunque essere la frequenza di un corso di carattere specifico presso l'istituenda Scuola della magistratura utile a creare la necessaria cultura diversa tra la giurisdizione di merito e quella di legittimità. Andrebbe in ogni caso chiarito che il concorso previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) non potrà in nessun caso costituire in futuro un titolo preferenziale per l'accesso a funzioni direttive o semi direttive, ma dovrà riferirsi esclusivamente allo svolgimento delle funzioni di legittimità.

Per quel che concerne la Scuola della magistratura, è a suo avviso innegabile che essa non potrebbe operare in maniera efficiente qualora venisse a gravare sulla struttura della Cassazione ovvero in alternativa su quella del Consiglio Superiore della Magistratura. L'unica scelta praticabile gli sembra quindi quella di creare un soggetto autonomo nel quale peraltro siano rappresentati il Consiglio Superiore della Magistratura, il mondo universitario, quello dell'avvocatura ed infine il Ministro della giustizia. Sottolinea a questo proposito come il rapporto con l'avvocatura sia da considerarsi essenziale per il buon funzionamento della Scuola e come, in una prospettiva di più ampio respiro temporale, sarebbero auspicabili soluzioni come l'organizzazione di diramazioni periferiche della Scuola della magistratura che svolgano attività di aggiornamento professionale anche per gli avvocati, nonché la previsione, ad esempio, della frequenza di un corso presso la Scuola della magistratura come presupposto per l'accesso degli avvocati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

L'articolo 4 del disegno di legge si muove opportunamente nel senso di un'accentuata valorizzazione del ruolo dei Consigli giudiziari nel pieno

rispetto peraltro delle competenze che la Costituzione attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura. Tale impostazione tende naturalmente a configurare i Consigli giudiziari come una sorta di «piccoli CSM» a livello distrettuale e ciò potrebbe indurre a prendere in considerazione una composizione degli stessi strutturata sul modello del Consiglio Superiore e quindi con due terzi dei componenti togati ed un terzo di provenienza laica, per il quale dovrebbe attingersi al mondo dell'università ed a quello dell'avvocatura. A quest'ultimo riguardo, il rischio di inimicizia tra l'avvocato ed il magistrato da valutare è escluso dalla circostanza che comunque le delibere vengono adottate a maggioranza dei componenti; dovrebbero quindi concorrere nel giudizio negativo anche i magistrati. La crescente importanza della giustizia affidata ai giudici di pace suggerisce altresì di ritenere necessaria la presenza nei Consigli giudiziari di un rappresentante di tale magistratura onoraria.

Per quel che concerne l'articolo 6, va senz'altro condivisa la scelta della temporaneità degli incarichi direttivi, anche se, rispetto alla soluzione concretamente prevista dal disegno di legge (nel senso di consentire che l'incarico possa avere una durata di quattro anni e possa essere rinnovato per ulteriori due anni), sembrerebbe preferibile prevedere una durata iniziale dell'incarico di tre anni ed un possibile rinnovo per altri tre anni.

Riguardo all'articolo 7 è innegabile l'esigenza di una maggiore specificazione dei principi e criteri direttivi della delega sia nel senso di una tipizzazione degli illeciti disciplinari e delle relative sanzioni, sia nel senso di un espresso riferimento agli aspetti procedurali, relativamente ai quali ritiene indispensabile un intervento riformatore che recepisca anche in quest'ambito il modello del rito accusatorio.

Per quel che attiene all'articolo 9 evidenzia come sul tema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie si sia determinato un eccessivo clamore, mentre la previsione di delega muove essenzialmente da un intento razionalizzatore e dovrebbe portare ad interventi mirati e certamente non ad uno sconvolgimento dell'assetto attuale, mediante la creazione di nuove corti d'appello, specie ove già operano sezioni distaccate, o la suddivisione del territorio metropolitano.

In merito poi al problema della separazione delle funzioni ritiene che senz'altro debba essere oggetto di un adeguato approfondimento la previsione di cui alla lettera d) dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1296, al fine di stabilire se l'esercizio della funzione diversa dovrà effettivamente avvenire in un distretto diverso da quello in cui si esercitava la funzione precedentemente svolta ovvero se sarà possibile individuare soluzioni alternative più convincenti.

Per quanto concerne la previsione dell'indennità di trasferta di cui all'articolo 13 del disegno di legge n. 1296, è sua convinzione che la soluzione preferibile sia quella di configurare la stessa come una vera e propria indennità di funzione a causa delle obiezioni sollevate dal Ministero della funzione pubblica, in caso di mantenimento sotto forma di indennità di trasferta, per l'estensibilità a tutti i dirigenti della pubblica amministrazione equiparati.

Conclude sottolineando come sulle tematiche oggetto dei disegni di legge in titolo, al di là delle apparenze determinate dalla disinformazione e da comportamenti strumentali, non vi è mai stato comunque alcun pericolo per la tutela dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura e si augura che il dialogo fra maggioranza ed opposizione su questa materia si svolga in maniera aperta e costruttiva. In questo senso peraltro rappresentano un segnale indubbiamente positivo molti degli interventi e degli spunti fin qui emersi nel corso del dibattito in Commissione.

Segue un breve intervento del senatore CALVI, il quale sottolinea il rilievo delle considerazioni svolte dal senatore Centaro proprio dal punto di vista della realizzazione di un'effettiva convergenza nell'ambito della Commissione in merito ai temi in esame.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'Associazione Nazionale Magistrati ha fatto pervenire il contributo scritto che aveva preannunciato nel corso dell'audizione informale svoltasi il 25 giugno scorso. Fa presente che tale documento è a disposizione dei commissari che intendessero prenderne visione.

Rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 21,40.*



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

**149<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(795-B) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere favorevole. Esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 33 e degli emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 33. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame e rinvio dei restanti emendamenti)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta del disegno di legge recante modifiche in materia di immigrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, nonché dei relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, segnala che le modifiche all'articolo 5, comma 1, lettere b) e g) introducono l'obbligo dei rilievi fotodattiloscopici in caso di richiesta o di rinnovo del permesso di soggiorno. Ricorda poi che la Commissione, su un identico emendamento, ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a seguito dell'avviso contrario del rappresentante del Governo. L'emendamento, infatti, è stato considerato suscettibile di comportare maggiori oneri, senza prevedere una adeguata copertura. Occorre, pertanto, valutare la congruità della previsione, contenuta nell'articolo 38, volta ad escludere nuovi e maggiori oneri dall'applicazione dell'articolo 5. Occorre, altresì, acquisire chiarimenti in merito agli effetti delle modifiche introdotte nel comma 13 dell'articolo 17 e nel comma 6 dell'articolo 33. In merito alle modifiche agli articoli 30, 32, comma 1 lettera b), capoverso 1-ter,

numero 6 ed all'articolo 36, ritiene necessario acquisire indicazioni sulle ipotesi e sulle modalità adottate nella quantificazione degli oneri connessi. Occorre, inoltre, acquisire indicazioni in merito alla remunerazione dei componenti delle Commissioni territoriali previste nel capoverso 1-*quater* del comma 1, lettera b), dell'articolo 32. Ove fosse confermata la corresponsione di compensi ai componenti, la formulazione dell'ultimo periodo del numero 1 del medesimo capoverso non sembrerebbe idonea a garantire l'invarianza degli oneri connessi alle disposizioni contenute nel precedente periodo: si verrebbe, infatti, a determinare una disparità di trattamenti economici tra personale della medesima Commissione, per il quale è previsto un compenso per l'attività svolta, e quello che ne integra, al verificarsi di determinate condizioni, la composizione, per il quale è, invece, esclusa la corresponsione di compensi. Segnala, altresì, che la mancata corresponsione di compensi trova applicazione a personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. In merito all'articolo 32, comma 1 lettera b), capoverso 1-*septies*, occorre valutare se la forma di finanziamento del Fondo, ivi previsto, abbia natura aleatoria ed eventuale. Infine, con riferimento all'articolo 35, occorre valutare la congruità dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, posto che l'articolo istituisce la «Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere», destinandole risorse umane e finanziarie esistenti ed attribuendo, altresì, un incarico di direzione ad un prefetto, nominato nell'ambito della dotazione organica esistente.

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala gli emendamenti 12.1, 24.0.1, 25.30, 25.31, 25.359, 25.360, 25.362, 32.43, 32.46, 32.47, 33.18, 33.26, 33.17, 33.11, 33.6, 33.22, 33.307 e 33.0.1 identici o analoghi ad emendamenti sui quali la Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché gli emendamenti 6.300, 6.301, 32.34, 32.10, 32.13, 32.310, 32.25, 32.19, 32.35, 32.27, 32.32, 32.2, 32.330, 35.304, 35.309, 35.310, 35.316, 36.310, 36.314, 36.315, 38.300, 38.301, 38.302, 38.303, 38.304 e 38.305 che sembrano comportare maggiori oneri senza prevedere una adeguata copertura finanziaria. Occorre, altresì valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 5.8, 5.501, 5.15, 5.14, 5.16, 6.18, 6.512, 7.505, 17.504, 18.506, 18.16, 18.5, 18.17, 18.11, 25.26, 25.37, 25.336, 28.1, 28.1<sup>a</sup>, 34.304, 35.2 e 35.308, mentre sugli emendamenti 6.10, 6.9, 6.8, 6.5, 6.6, 6.7, 32.331, 33.302 e 33.25 occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione. In relazione al parere reso sul testo, occorre valutare l'emendamento 5.45; segnala inoltre l'emendamento 13.1 volto a sopprimere una condizione resa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione sul testo originario del provvedimento, al fine di garantire la corrispondenza, anche temporale, tra oneri e copertura finanziaria. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, rispondendo alle osservazioni del relatore sul provvedimento, fa presente che in ordine all'obbligo dei rilievi fotodattiloscopici in caso di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, di cui

all'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), ai maggiori oneri potrà provvedersi con gli attuali stanziamenti, anche in relazione al potenziamento e ammodernamento del settore del rilevamento fotodattiloscopico avvenuto negli ultimi anni, soprattutto attraverso l'introduzione di nuovi strumenti informatici, quali il sistema AFIS di rilevamento delle impronte digitali. In relazione all'istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, di cui all'articolo 35 del disegno di legge, sottolinea che dalla stessa non derivano oneri aggiuntivi, poiché l'assegnazione di personale e mezzi avverrà in relazione alle attuali risorse umane e materiali disponibili. Si tratta, pertanto, di una redistribuzione delle risorse esistenti che non comporta nè aumenti di organico nè incrementi di spesa, come peraltro espressamente previsto dal medesimo articolo 35, comma 2, ultimo periodo. La previsione in questione corrisponde sostanzialmente, anche relativamente alla mancanza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, a quella istitutiva dell'U.C.I.S. nell'ambito del dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133. In ordine alla possibile disparità di trattamento economico tra i membri delle Commissioni territoriali, fa presente che, non essendo stato previsto espressamente nel comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito dalla legge n. 39 del 1990, introdotto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del disegno di legge, alcun compenso per i componenti ordinari delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato – la cui partecipazione all'attività collegiale è stata ricondotta alla propria attività istituzionale nelle rispettive amministrazioni di appartenenza – si è coerentemente ritenuto di escludere qualsiasi compenso anche per il personale in posizione di distacco e di collocamento a riposo eventualmente chiamato a integrare le suddette Commissioni. In relazione all'articolo 32, comma 1, lettera b), capoverso 1-septies, ribadisce che l'istituendo Fondo ha risorse aleatorie solo in limitata e residuale parte, essendo alimentato in via primaria con 5,16 milioni di euro derivanti dall'ordinario stanziamento di bilancio del Ministero dell'interno, utilizzato oggi per le medesime finalità di assistenza (Convenzione Ministero dell'interno ACNUR). Quanto ai rilievi relativi all'articolo 33, comma 6, fa presente che la disposizione è diretta a destinare le risorse necessarie per l'allestimento delle apposite «sedi polifunzionali» presso le prefetture – uffici territoriali del Governo dove le complesse operazioni conclusive della procedura di emersione saranno effettuate dai nuclei specializzati costituiti da personale prefettizio, da personale degli uffici provinciali del lavoro, nonché dal personale delle questure addetto al rilascio del permesso di soggiorno. Informa, in proposito, che sono attualmente in corso contatti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la quantificazione e la ripartizione delle risorse in questione fra le Amministrazioni interessate. Rileva, infine, che le quantificazioni degli oneri derivanti dagli articoli 30, 32, comma 1 lettera b), capoverso 1-ter, numero 6 ed all'articolo 36 risultano congrue.

Il senatore MORANDO, pur ritenendo soddisfacenti i chiarimenti forniti dal Governo in relazione alle Commissioni di cui all'articolo 32, rileva che le disposizioni che prevedono l'effettuazione di rilievi fotodattiloscopici, contenute nell'articolo 5, rappresentano una attività nuova, cui non si può in alcun modo far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio; si tratta, infatti, di un'operazione assai vasta, che comporterà sicuramente maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Sottolinea altresì, con riferimento all'articolo 35, che non si può provvedere all'istituzione di una nuova struttura amministrativa senza che vi siano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Dopo che il senatore CADDEO ha rilevato che sussistono perplessità sull'onerosità delle Commissioni di cui all'articolo 32 e che dall'istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, prevista dall'articolo 35, derivano oneri non quantificati né coperti a carico del bilancio dello Stato, il senatore BATTAGLIA Giovanni chiede che il rappresentante del Governo fornisca ulteriori chiarimenti in relazione alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 30.

Il sottosegretario VEGAS, in relazione all'articolo 5, ribadisce che, al momento, già esistono gli strumenti necessari all'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici e che, pertanto, ai maggiori oneri si potrà provvedere con gli attuali stanziamenti di bilancio. Con riferimento alla quantificazione degli oneri recati dall'articolo 30, fa presente che la stima degli oneri derivanti dall'assunzione di 80 impiegati a contratto temporaneo di 6 mesi, rinnovabile per 2 ulteriori semestri, è stata effettuata sulla base della retribuzione media annua lorda *pro capite* (pari a 2.652,5 euro), calcolata rispetto alle retribuzioni attualmente in essere su tutta la rete all'estero degli uffici del Ministero degli affari esteri, e del costo stimato degli oneri sociali per ogni unità di personale a contratto (pari a 505,33 euro), calcolato sulla base della media degli oneri attualmente versati per il personale in servizio presso i medesimi uffici all'estero. Sottolinea, infine, che dall'articolo 35 non derivano oneri aggiuntivi, in quanto l'assegnazione di personale e mezzi dovrà avvenire nei limiti delle risorse umane e materiali attualmente disponibili.

Il relatore ZORZOLI, preso atto degli esiti del dibattito, propone di esprimere un parere di nulla osta sul provvedimento.

Previa verifica del numero legale, tale proposta, posta ai voti, viene quindi approvata a maggioranza.

Passando all'esame degli emendamenti, il presidente AZZOLLINI propone che, in relazione all'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, vengano esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 33 e l'emendamento aggiuntivo all'articolo 33, rinviando ad altra seduta la trattazione dei restanti emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario VEGAS, con riferimento agli emendamenti da esaminare, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 12.1, 24.0.1, 25.30, 25.31, 25.359, 25.360, 25.362, 32.43, 32.46, 32.47, 33.18, 33.26, 33.17, 33.11, 33.6, 33.22, 33.307, 33.0.1, 6.300, 6.301, 32.34, 32.10, 32.13, 32.310, 32.25, 32.19, 32.35, 32.27, 32.32, 32.2, 32.330, 5.45 e 13.1.

Il presidente AZZOLLINI osserva che per gli emendamenti 5.8, 5.501, 5.15, 5.14, 6.18, 6.512, 7.505, 25.26, 25.37, 25.336, 28.1 e 28.1<sup>a</sup> sussistono condizioni sufficienti per proporre un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre per i restanti emendamenti il parere potrebbe essere di nulla osta, ad eccezione dell'emendamento 33.25 per il quale non sussistono risorse finanziarie sufficienti. Rileva altresì che sull'emendamento 33.0.1 la Commissione potrebbe esprimere un parere contrario, senza il riferimento all'articolo 81 della Costituzione, posto che dalla norma non sembrano derivare direttamente maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In relazione agli emendamenti 6.10, 6.9, 6.8, 6.5, 6.6, 6.7, 32.331, 33.302 e 18.11, il sottosegretario VEGAS rileva che dalle modifiche proposte alle aliquote IRAP potrebbero derivare consistenti effetti negativi per l'economia delle banche, delle assicurazione e degli altri enti e società finanziari, con conseguenti effetti indotti negativi anche in termini di occupazione nel settore.

Il relatore ZORZOLI, nell'associarsi alle considerazioni del sottosegretario VEGAS, evidenzia che la modifica proposta ha rilevanti effetti di carattere generale e di programmazione economica e, pertanto, la Commissione dovrebbe esprimere quanto meno un'osservazione in proposito.

Il senatore MORANDO sottolinea che l'espressione di un parere contrario sull'emendamento 5.45 confermerebbe che le disposizioni introdotte nell'articolo 5, relativamente ai rilievi fotodattiloscopici, comportano maggiori oneri non quantificati né coperti per il bilancio dello Stato.

Il senatore MICHELINI, con riferimento all'emendamento 24.0.1 ed agli altri emendamenti di analogo tenore, fa presente che la disposizione che si intende introdurre non è di per sé onerosa, in quanto si limita prevedere il rilascio di un permesso di soggiorno per i minori. Dal momento che l'emendamento fa riferimento a soggetti che sono già presenti sul territorio dello Stato, non sembra che possano derivare maggiori oneri neppure in relazione alla possibilità di usufruire dei servizi sociali.

Dopo che il relatore ZORZOLI ha evidenziato che la norma fa riferimento a minori non accompagnati, senza collegare il rilascio del per-

messo di soggiorno alla disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, il senatore MORANDO rileva che la valutazione sull'emendamento 24.0.1 appare incoerente con quelle espresse sull'articolo 25 del provvedimento, relativo ai minori affidati, nonché sull'articolo 33 del provvedimento, in tema di emersione del lavoro irregolare.

Il relatore ZORZOLI preso atto degli esiti del dibattito formula quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 33 e gli emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 33, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 12.1, 24.0.1, 25.30, 25.31, 25.359, 25.360, 25.362, 32.43, 32.46, 32.47, 33.18, 33.26, 33.17, 33.11, 33.6, 33.22, 33.307, 6.300, 6.301, 32.34, 32.10, 32.13, 32.310, 32.25, 32.19, 32.35, 32.27, 32.32, 32.2, 32.330, 5.8, 5.501, 5.15, 5.14, 6.18, 6.512, 7.505, 25.26, 25.37, 25.336, 28.1, 28.1<sup>a</sup>, 33.25, 5.45 e 13.1. Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti 18.11, 6.10, 6.9, 6.8, 6.5, 6.6, 6.7, 32.331 e 33.302, segnalando i possibili effetti indotti sull'economia dei soggetti passivi di imposta a seguito del proposto aumento del gettito IRAP. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 33.0.1 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

Tale proposta, posta ai voti, viene quindi approvata a maggioranza.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

**150<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 20,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(795-B) Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti successivi a quelli aggiuntivi di articoli all'articolo 33. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprendendosi l'esame sospeso nella seduta pomeridiana, il presidente AZZOLLINI ritiene che, degli emendamenti accantonati, siano da valutare negativamente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 35.309, 35.310, 36.314, 36.315, 38.300, 38.301, 38.302, 38.303, 38.304 e 38.305, non rilevandosi profili finanziari problematici per le restanti proposte emendative, sulle quali quindi il parere può essere di nulla osta, ad eccezione dell'emendamento 35.316, sul quale invece si potrebbe esprimere una semplice contrarietà.

Il senatore MORANDO rileva che, potendosi intuire un collegamento tra gli emendamenti 36.314 e 36.315, rispettivamente con gli emendamenti 36.311 e 36.312, i primi due non sono da valutare in termini negativi.

Dopo che il PRESIDENTE ha rilevato che tale collegamento non risulta in modo esplicito, il relatore ZORZOLI propone di esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti successivi a quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 33, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione degli emendamenti 35.309, 35.310, 36.314, 36.315, 38.300, 38.301, 38.302, 38.303, 38.304 e 38.305, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e dell'emendamento 35.316, sul quale il parere è contrario».

Tale proposta di parere, posta ai voti, è approvata.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di risoluzione: Doc. XXIV, n.7)

Il relatore MORO, dopo aver ricordato la disposizione dell'ultima legge finanziaria da cui origina il documento in esame, il cui contenuto riprende un apposito ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, illustra una proposta di risoluzione del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminato

il documento recante l'ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, trasmesso ai sensi dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dal Ministro dell'economia e delle finanze e deferito alla Commissione bilancio in data 11 marzo 2002;

considerate

le specifiche finalità del Fondo, destinato ad incentivare la progettazione di opere pubbliche di regioni ed enti locali, il cui sviluppo socio-economico è spesso ostacolato dalla carente disponibilità di risorse finanziarie da destinare agli investimenti;

considerata

altresì l'esigenza che, nella scelta degli interventi ammessi al finanziamento del Fondo, le istanze di sviluppo economico e sociale delle singole realtà locali siano adeguatamente contemperate con le esigenze di crescita equilibrata dell'economia nazionale nel suo complesso;

ritenuto

che il documento esaminato sia pienamente conforme alle finalità del citato articolo 54, atteso che l'ipotesi ivi formulata ai fini dell'individuazione degli interventi prioritariamente ammessi al contributo del Fondo nell'esercizio 2002 tiene adeguatamente conto sia della natura delle opere da realizzare sia della loro distribuzione territoriale,

impegna il Governo

ad attenersi, in sede di prima attuazione dell'articolo 54 della legge n. 448 del 2001, alle priorità indicate nel citato documento con riferimento all'esercizio 2002».

Il senatore CADDEO chiede chiarimenti sul contenuto del documento in esame e sulle modalità con cui si è pervenuti alla individuazione delle opere. In particolare, sarebbe utile avere notizie sulla realizzabilità delle opere stesse e sui criteri di scelta e di programmazione.

Il sottosegretario VEGAS ricorda che gli interventi proposti non nascono da una iniziativa governativa, ma sono stati individuati dalla Camera dei deputati.

Previa verifica del numero legale, la proposta di risoluzione formulata dal relatore, posta ai voti, viene approvata.



**Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di risoluzione: Doc. XXIV, n.8)

Il relatore MORO, dopo aver ricordato la disposizione dell'ultima legge finanziaria da cui trae origine il documento in esame, il cui contenuto riprende un apposito ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, illustra una proposta di risoluzione del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminato

il documento recante l'ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, trasmesso ai sensi dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dal Ministro dell'economia e delle finanze e deferito alla Commissione bilancio in data 11 marzo 2002;

considerate

le specifiche finalità del Fondo, destinato ad incentivare l'esecuzione di opere pubbliche delle realtà locali il cui sviluppo socio-economico è ostacolato dalla carente disponibilità di risorse finanziarie da destinare agli investimenti;

considerata

altresì l'esigenza che, nella scelta degli interventi ammessi al finanziamento del Fondo, le istanze di sviluppo economico e sociale delle singole realtà locali siano adeguatamente temperate con le esigenze di crescita equilibrata dell'economia nazionale nel suo complesso;

ritenuto

che il documento esaminato sia pienamente conforme alle finalità del citato articolo 55, atteso che l'ipotesi ivi formulata ai fini dell'individuazione degli interventi prioritariamente ammessi al contributo del Fondo nell'esercizio 2002 tiene adeguatamente conto sia della natura delle opere da realizzare sia della loro distribuzione territoriale,

impegna il Governo

ad attenersi, in sede di prima attuazione dell'articolo 55 della legge n. 448 del 2001, alle priorità indicate nel citato documento con riferimento all'esercizio 2002».

Dopo che il senatore CADDEO ha espresso le medesime perplessità sollevate con riferimento al documento precedentemente esaminato, previa

verifica del numero legale, la proposta di risoluzione formulata dal relatore, posta ai voti, viene approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1492) AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato che sono pervenuti gli emendamenti al disegno di legge in titolo, rileva che per portare ad utile conclusione il provvedimento, ove si stralciassero le deleghe, andrebbe valutata la disponibilità dei Gruppi parlamentari a chiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio.)

Il sottosegretario VEGAS fa presente che, per una maggiore garanzia in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'iniziativa concernente l'ingresso anticipato dei bambini alla scuola dell'infanzia e al primo anno della scuola primaria di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, si potrebbe prevedere che le risorse ivi individuate – pari a 12.731 migliaia di euro per l'anno 2002, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2003 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004 – costituiscano limite massimo di spesa, tenuto conto della possibilità che il Ministero dell'istruzione moduli gradualmente le suddette anticipazioni. Per quanto concerne, poi, il comma 8 dell'articolo 7, ribadisce che la periodica verifica da effettuarsi da parte dei Ministri dell'istruzione e dell'economia, ha lo scopo di monitorare le spese scaturenti dagli interventi programmati nell'ambito della stessa legge, affinché queste rientrino nei preordinati finanziamenti, considerata la notevole rilevanza della riforma ed i considerevoli tempi di attuazione della stessa. Rileva che ciò vale anche in relazione all'ipotesi testè formulata in merito all'articolo 7, commi 4 e 5, considerata la dipendenza della sostenibilità del limite di spesa suddetto dalla gradualità con la quale verrebbe attuato l'ingresso anticipato dei bambini alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. Il ricorso, quindi, al meccanismo disciplinato dall'articolo 11-ter della legge n. 468 DEL 1978 rivestirà, in effetti, carattere eccezionale e sarà attivato solo qualora subentrino particolari fattori di rigidità della spesa che la rendano incompressibile.

Interviene quindi il senatore MORANDO, il quale rileva che il provvedimento presenta problemi di notevole portata finanziaria che necessitano di approfondimento. In primo luogo, per quanto riguarda l'anticipo previsto per la frequenza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, la relazione tecnica appare ampiamente lacunosa e sottostima l'onere, in quanto presenta gravi imprecisioni. Inoltre, problemi di più ampia portata presenta il meccanismo di copertura prospettata per le norme di delega previste dall'articolo 1. Viene poi impropriamente richiamato l'articolo 11-ter della legge n.468 del 1978 come forma di copertura *ex ante*, mentre tale disposizione prevede solo una procedura di monitoraggio della spesa. A suo avviso, inoltre, mentre il vincolo per la scuola materna comunale potrebbe teoricamente essere sostenibile, con apposite precisazioni, la relazione tecnica ignora completamente le scuole materne statali, per le quali potrebbero determinarsi maggiori oneri non quantificati, né coperti. La relazione tecnica si basa, infatti, su dati completamente infondati, tenuto conto delle statistiche fornite al riguardo dall'ISTAT che indica in 161 mila i potenziali iscritti. Ritiene che sussista una domanda molto estesa di anticipo scolastico e, quindi, occorrono stime più precise, che tengano comunque conto del numero effettivo dei bambini in età scolare. Il Governo riconosce l'esistenza del problema e propone di trasformare la clausola di copertura, tanto per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, in un tetto di spesa, graduando la data di ingresso in modo da garantirne il rispetto. Tale meccanismo, tuttavia, se rimane ferma la data del 30 aprile e se resta prefigurata l'esistenza di un diritto soggettivo, rischia di non funzionare. Occorre, pertanto, a suo avviso, prevedere un meccanismo che individui la copertura per la scuola materna statale e riformuli le norme sulla scuola materna comunale che mettono a rischio il patto di stabilità interno. Per quanto riguarda la scuola elementare, deve essere chiarito che non si attribuiscono dei diritti soggettivi perché altrimenti il tetto di spesa non funziona. Passando al problema – a suo avviso – ben più grave della copertura finanziaria dei decreti legislativi, i cui contenuti e obiettivi prefigurano una riforma organica del sistema scolastico italiano, rileva che tale copertura fa riferimento ad un meccanismo di rinvio alle leggi finanziarie, ponendo, in ogni caso, problemi di coordinamento temporale. Tale questione, sebbene già valutata positivamente in sede di discussione degli emendamenti al disegno di legge n. 848, può risolversi solo nel presupposto che ci sia flessibilità degli oneri e assenza di diritti soggettivi, lasciando alla finanziaria il necessario grado di discrezionalità.

Nel verificare se il disegno di legge in esame sia compatibile con quei requisiti, ritiene che le deleghe non contengano quegli elementi di flessibilità che consentono il rinvio della copertura dei decreti legislativi. Tale problema sembra presentarsi con ricorrenza (da ultimo nelle deleghe previste dal collegato fiscale), con rinvii della copertura, non perché sia incerto il *quantum* dell'onere, bensì perché non si dispone delle risorse necessarie. La delega è pienamente legittima, ma deve contenere l'adeguata copertura, a meno che si tratti di oneri eventuali e assolutamente flessibili. In caso contrario, si ha violazione dell'articolo 81 della Costituzione e

delle relative norme di contabilità. Ritiene che non si possa pensare che la riforma del sistema scolastico non contenga elementi di rigidità, vista la natura degli oneri e tenuto conto delle ingenti spese di personale e afferma, quindi, che si corrono grandi rischi per la finanza pubblica se non vengono coperte le norme onerose.

Il sottosegretario Valentina APREA, pur riconoscendo la valenza delle osservazioni del senatore Morando, rileva che, con riferimento all'articolo 7, comma 4, proprio per non creare i problemi paventati, l'anticipo è stato portato solo dal 31 dicembre al 28 febbraio e, quindi, è di soli due mesi: non è detto che per gli anni successivi ci sarà un anticipo maggiore. Fa inoltre presente che, a differenza della scuola elementare, la frequenza alle scuole materne non è obbligatoria e quindi non sorgono dei diritti soggettivi, anche perché già attualmente non tutti i bambini hanno diritto a iscriversi alle scuole materne e, comunque, non ci sono classi separate in base all'età. Per quanto riguarda la scuola elementare, ritiene possibile integrare – se del caso – le garanzie e i vincoli già previsti, ma assicura che già sussistono ampi margini di garanzia dovuti alla notevole disponibilità di posti nelle classi esistenti. Rileva, infine, che la legge n. 30 del 2000 presentava problemi finanziari ben più gravi di quelli eventualmente posti dal disegno di legge in esame, al punto che non sono mai stati calcolati i costi di quella riforma.

Il sottosegretario VEGAS, rilevato che non ci sono maggiori oneri rispetto alla legge n. 30 del 2000, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di separare le norme dotate dei requisiti di flessibilità e graduabilità da quelle che non abbiano tali caratteristiche in modo che si rinviino alla copertura con la legge finanziaria solo le prime.

Il senatore CADDEO, pur apprezzando i propositi manifestati nella risposta fornita dal sottosegretario Vegas, richiama la necessità che le norme della delega siano flessibili perché si possa attivare la copertura attraverso la legge finanziaria. Richiede, pertanto, che venga predisposta una nuova relazione tecnica sul provvedimento, che, tenendo anche conto della differenza tra dati ISTAT e quelli forniti dal Governo, distingua gli oneri che siano graduabili da quelli che necessitano di una copertura diretta.

Il senatore MICHELINI ritiene che l'anticipo di due mesi dell'iscrizione alle scuole elementari è diversamente valutabile a seconda che si faccia riferimento ai dati della relazione tecnica e ai dati utilizzati dal Servizio del bilancio del Senato. Da questi ultimi, si potrebbe, infatti, desumere la necessità di ampliare la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento. Quanto al meccanismo di copertura delle deleghe, rileva che non tutte le disposizioni presentano margini di discrezionalità. Se poi si dovesse dare attuazione ad un ordine del giorno approvato in 7<sup>a</sup> Commissione sul contenuto economico del piano programmatico che indica specifiche risorse finanziarie, sarebbe necessario provvedere diretta-

mente nella legge delega alla copertura degli oneri recati dagli emanandi decreti legislativi.

Il senatore VIZZINI dichiara che le osservazioni dell'opposizione introducono elementi di riflessione ai quali, tuttavia, gli interventi dei rappresentanti del Governo sembrano aver fornito validi elementi di risposta. A questo punto, sarebbe – a suo avviso – opportuno prefigurare un parere – da predisporre in tempo utile per la prossima seduta della Commissione – che ponga dei precisi vincoli a tutela dell'articolo 81 della Costituzione e delle norme di contabilità pubblica.

Il presidente AZZOLLINI dichiara di condividere tale ultima affermazione e giudica pertanto opportuno che, approfondite le questioni emerse, il relatore predisponga una ipotesi di parere da sottoporre alla Commissione nel corso della prossima seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 22,30.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

**93<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**PEDRIZZI**

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PEDRIZZI comunica che la 5<sup>a</sup> Commissione non ha ancora espresso il parere sul testo del disegno di legge n. 1396 e sui relativi emendamenti; pertanto il seguito dell'esame di tale provvedimento è rinviato ad altra seduta.

Fa presente, altresì, che non è possibile proseguire l'esame dei provvedimenti riguardanti i trattamenti pensionistici di guerra, poiché il relativo Comitato ristretto non ha ancora concluso i propri lavori.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

**100<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*La seduta inizia alle ore 14,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente ASCIUTTI avverte che, in attesa dell'espressione del parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1306, recante la riforma scolastica, la seduta è sospesa fino alle ore 15,30.

Prende atto la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 14,35, è ripresa alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE*

**(1251) CORTIANA ed altri.** – *Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione*

**(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI – è proseguita la votazione degli emendamenti all'articolo 1, pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna di martedì 2 luglio scorso. Egli rammenta peraltro che, nella seduta pomeridiana di mercoledì, 3 luglio, l'opposizione aveva richiesto con vigore la presenza in Commissione del Ministro dell'economia, ovvero di un Sottosegretario da lui delegato, al fine di chiarire il quadro finanziario entro cui si articola la riforma scolastica.

Al riguardo, informa di aver tempestivamente richiesto per iscritto al ministro Tremonti la sua presenza in Commissione, ma di non aver tuttora avuto alcuna risposta.

Egli dà inoltre conto di una lettera con cui il Presidente della Commissione bilancio Azzollini gli ha a sua volta comunicato che, nel corso dell'esame in sede consultiva del disegno di legge governativo recante la riforma scolastica, è emersa l'esigenza di procedere ad un attento approfondimento dei profili finanziari connessi con la nuova normativa e che in tale prospettiva decisiva importanza avrebbe assunto la posizione del Governo in risposta alle osservazioni problematiche evidenziate. Conseguentemente, il presidente Azzollini ha rappresentato l'esigenza che l'andamento dei lavori della Commissione istruzione sia graduato in modo da tener conto dei possibili riflessi procedurali del parere che la Commissione bilancio dovrà comunque esprimere sul testo, evitando votazioni che possano risultare contraddittorie con il parere reso.

Poiché la Commissione bilancio si accinge a rendere il proprio parere nella giornata di oggi, il Presidente relatore propone pertanto di sospendere i lavori in attesa di valutare il suddetto parere, eventualmente sconvocando la seduta notturna già convocata per oggi, alle ore 20,30 e quella antimeridiana di domani.

La senatrice ACCIARINI, in considerazione del prolungamento dei lavori della Commissione in merito ai disegni di legge in titolo, derivante dall'attesa del parere della Commissione bilancio, auspica che il termine per la presentazione degli emendamenti per l'esame in Assemblea, attualmente fissato alle ore 19 di giovedì 11 luglio, possa essere differito.

Il PRESIDENTE RELATORE assicura che si renderà interprete di questa esigenza presso il Presidente del Senato, ma invita i componenti della Commissione a fare altrettanto nei confronti dei rispettivi Presidenti di Gruppo, dal momento che la fissazione dei termini per la presentazione degli emendamenti all'Assemblea rientra nelle competenze della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta, dal senatore Cortiana, la richiesta di audire in Commissione il Sottosegretario per i beni e le attività culturali Pescante e il Presidente del Coni Petrucci, anche per chiarire la situazione amministrativo-economica del Coni e salvaguardare l'autonomia dello sport. Al riguardo, dichiara di convenire senz'altro con l'audizione del sottosegretario Pescante, mentre fa osservare che per procedere all'audizione del presidente Petrucci occorrerebbe avviare un'indagine conoscitiva *ad hoc* ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento. Propone per-



tanto di avviare per il momento l'audizione del sottosegretario Pescante, compatibilmente con i lavori della Commissione sulla riforma scolastica, rinviando ad una fase successiva l'eventuale svolgimento di un'indagine conoscitiva.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) (n. 38)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore ASCIUTTI, in sostituzione della relatrice designata Bianconi, assente per motivi di salute, illustra il *curriculum* del professor D'Angiò, ricordando che si tratta della conferma del presidente uscente, già nominato nel 1998 sulla base dell'indicazione di una terna di nominativi da parte del consiglio di amministrazione dell'ENAM fra i quali quello del professor D'Angiò era risultato chiaramente maggioritario; anche in quella occasione, peraltro, si trattava di una conferma, avendo nell'XI legislatura la Commissione istruzione già esaminato analoga proposta di nomina per il periodo 1994-1996. Il professor D'Angiò, nel corso della sua presidenza, si è del resto fortemente adoperato per ricondurre l'ente a condizioni di piena trasparenza e per superare la precarietà in cui versava da oltre un ventennio. La stessa Corte dei Conti, nella sua relazione sulla gestione finanziaria dell'ente per gli esercizi 1999-2000, rileva che dal 1998 si intravede l'avvio di una azione innovatrice che, rispettosa dei canoni di legge in materia contrattuale e senza comportare una riduzione delle attività istituzionali rispetto al passato, si caratterizza per un livello di costi più contenuti in settori importanti quali quelli dalla gestione del personale, dell'acquisto di beni di consumo, dell'acquisizione di immobilizzazioni tecniche.

Invita conseguentemente la Commissione ad esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina avanzata dal Governo.

Il senatore BEVILACQUA dichiara che si asterrà sulla proposta di nomina formulata dal Governo.

La senatrice SOLIANI dichiara invece il voto favorevole sulla proposta di conferma del presidente uscente dell'ENAM in considerazione dell'attività finora da lui svolta e dei risultati positivi conseguiti alla guida del medesimo ente.

La senatrice ACCIARINI condivide le osservazioni svolte dalla senatrice Soliani, dichiarando a sua volta il voto favorevole sulla proposta di nomina del professor D'Angiò.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ACCIARINI, ASCIUTTI, BARELLI, BERLINGUER, BETTA, BEVILACQUA, D'ANDREA, DELOGU, FAVARO, FIRRA-RELLO (in sostituzione del senatore Gubetti), Vittoria FRANCO, GABURRO, MONTICONE, PAGANO, PIANETTA (in sostituzione della senatrice Bianconi), SOLIANI, SUDANO, TESSITORE e VALDITARA. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor D'Angiò è approvata, risultando 18 voti favorevoli, nessun voto contrario e un astenuto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

**75<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

RONCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE DELIBERANTE****(1436) *Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana*****– e voto regionale n. 55 ad esso attinente**

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 27 giugno scorso.

Il PRESIDENTE, assunte le funzioni di relatore in sostituzione del senatore Bonatesta (impossibilitato ad intervenire per concomitanti impegni istituzionali), dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice DE PETRIS, ricordando che nel 1968 fu emanato un primo provvedimento contenente specifiche misure di risanamento contro la brucellosi bovina e bufalina, cui ne seguì un altro, emanato nel 1989, che rendeva obbligatorie le misure sanitarie in questione. Fa presente altresì che nel 1991 fu pubblicato un regolamento specifico inerente la bonifica sanitaria degli allevamenti bufalini dalla brucellosi, precisando che lo stesso conteneva una serie di deroghe sui tempi di abbattimento dei capi infetti, nell'ambito di un apposito piano di risanamento.

Il piano di risanamento previsto dal sopracitato decreto è scaduto nel 1997, con conseguente applicabilità anche per il patrimonio bufalino delle norme previste per i bovini dal decreto ministeriale n. 651 del 1994, che non concede nessuna dilazione sui tempi di abbattimento.

La disciplina introdotta con il disegno di legge in questione – prosegue l'oratore – desta preoccupazione in quanto potrebbe comportare un sostanziale ritorno al citato regime di deroghe.

Rileva poi che la normativa in esame potrebbe ingenerare profili di disparità di trattamento tra gli agricoltori che hanno sostenuto spese per l'attuazione delle misure sanitarie contro la brucellosi e quelli che non hanno ottemperato a tali prescrizioni.

Osserva inoltre che le deroghe sanitarie inserite nel provvedimento in titolo potrebbero comportare l'insorgere di profili problematici a livello comunitario per quanto riguarda la denominazione di origine protetta, in quanto la direttiva CEE n. 78/52 prescrive l'obbligo di macellazione per i capi infetti da brucellosi (e non quindi la facoltà di procedere alla mera vaccinazione degli stessi).

Prospetta l'opportunità di individuare soluzioni alternative, incentrate sull'estensione agli allevamenti bufalini dei contributi previsti per l'abbattimento di capi bovini nell'ambito della normativa inerente alla BSE.

Consegna infine agli atti della Commissione il parere emesso sulla materia in questione dalla Direzione della sanità pubblica della regione Piemonte.

Interviene il senatore FLAMMIA il quale, nell'esprimere un giudizio favorevole sul provvedimento in titolo, auspica comunque che il Governo proceda all'adozione di tutte le opportune cautele, soprattutto sul piano sanitario, al fine di evitare qualsivoglia rischio per la salute.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi (n. 116)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore OGNIBENE, rileva preliminarmente che l'Ispettorato centrale repressione frodi, istituito dall'articolo 10 della legge n. 462 del 7 agosto 1986, è l'organo tecnico del Ministero delle politiche agricole e forestali preposto alla garanzia della qualità dei prodotti agroalimentari dei consumatori.

Dal punto di vista operativo l'attività di controllo si articola in due fasi. La prima riguarda le ispezioni nelle fasi di produzione, stoccaggio, commercializzazione con la relativa verifica della documentazione prevista per il giusto e corretto svolgimento dei processi produttivi, nonché il prelievo dei campioni destinati al controllo. La seconda invece riguarda l'espletamento delle analisi di prima istanza sui campioni prelevati.

Oggi l'Ente *de quo*, sia per le emergenze verificatesi nel settore agroalimentare (la BSE nei bovini, la diossina rilevata negli oli e nei polli e altre situazioni analoghe) sia per tutti i cambiamenti normativi che hanno aumentato le pertinenze e le competenze dell'Ispettorato medesimo, necessita di una rimodulazione e di un aumento dell'organico.

L'oratore ricorda infatti che oltre alle funzioni volte alla repressione delle frodi a danno della finanza nazionale e della Comunità europea, all'Ispettorato sono state attribuite ulteriori competenze sia in vari settori del comparto agroalimentare, sia in materia di indebita percezione di aiuti comunitari, sia sul piano dei compiti di vigilanza, espletati in collaborazione con i Consorzi di tutela autorizzati, in riferimento alle produzioni di qualità.

Questo significativo ampliamento di funzioni – prosegue l'oratore – non ha finora comportato un adeguamento della struttura, in termini di dotazione organica del personale.

Ne derivano difficoltà operative in relazione alle funzioni dell'Ispettorato e si rende pertanto necessario aumentare la consistenza numerica dell'organico di fatto e di diritto, in particolar modo per le posizioni a più alto contenuto professionale, così da poter potenziare sia l'attività ispettiva e di controllo preventivo e repressivo su tutto il territorio, sia l'attività dei laboratori. Tali obiettivi saranno perseguiti dall'Ispettorato con procedure di riqualificazione del personale interno e con l'assunzione di personale dall'esterno (nel rispetto della normativa vigente).

In base a tali premesse, l'attuale schema propone una rimodulazione dell'organico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale consente di variare le dotazioni organiche, già determinate, da parte degli organi di vertice delle singole amministrazioni. La proposta in oggetto si basa pertanto su una variazione di organico che, nel rispetto degli attuali vincoli finanziari, possa da un lato contenere il nuovo assetto del personale in base all'espletamento delle procedure di riqualificazione, e dall'altro portare a conclusione concorsi già autorizzati così da assicurare la capienza nelle relative posizioni economiche.

Si apre la discussione generale.

Interviene la senatrice DE PETRIS esprimendo preoccupazioni sul possibile «indebolimento» della struttura dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in conseguenza dell'attuazione delle misure organizzative contenute nella legge n. 3 del 2001.

Ricorda inoltre che il 10 giugno è stata presentata un'interrogazione finalizzata a prospettare l'opportunità di un potenziamento delle attività ispettive e dell'apparato strutturale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO D'INIZIO DEL COMITATO RISTRETTO DI GIOVEDÌ 11 LUGLIO*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta del Comitato ristretto per l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 223, 524, 779 e 1357, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi, già convocata giovedì 11 luglio alle ore 9 è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

*SULLA MISSIONE A MONTEROTONDO*

Il PRESIDENTE avverte che la programmata visita all'Istituto Sperimentale per la Zootecnia con sede a Monterotondo, prevista nel pomeriggio della giornata di domani, viene rinviata per concomitanti impegni istituzionali.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

**83<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo concernente «Realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443» (n. 114)**

(Osservazioni alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il senatore COVIELLO ricorda che sulle procedure relative agli insediamenti per la produzione di energia è intervenuto recentemente il decreto-legge n. 7 del 2002, su cui la Commissione ha svolto un notevole approfondimento che ha consentito di introdurre modificazioni rilevanti ed utili. È stata esaminata, con particolare attenzione la problematica concernente i rapporti tra lo Stato e le regioni in materia di energia e di localizzazione degli impianti, soprattutto alla luce della riforma del titolo V della Costituzione.

Esprime, pertanto, il proprio stupore per l'iniziativa del Governo di presentare uno schema di decreto legislativo che non tiene conto del lavoro compiuto e ripropone, all'articolo 21, una normativa concernente proprio gli impianti per la produzione di energia elettrica con potenza superiore ai 300 MW. È apprezzabile che anche il relatore abbia sottolineato tale contraddizione, che si estende anche all'intero capo III dello schema di provvedimento. Auspica che le osservazioni approvate dalla Commissione mettano in evidenza la necessità di modificare il testo proposto attraverso lo stralcio delle norme in materia di energia.

Il senatore GARRAFFA sottolinea come anche la Conferenza unificata abbia richiesto lo stralcio dell'articolo 21 e dell'intero Capo III del provvedimento. È indispensabile che le procedure sugli impianti di produ-

zione dell'energia garantiscano il pieno coinvolgimento delle comunità locali ed è illusorio pensare di poter seguire strade diverse. La discussione sul decreto-legge n. 7 ha dimostrato tali esigenze e appare inaccettabile che il provvedimento in esame riproponga disposizioni non concordate. La Commissione dovrebbe quindi richiedere con determinazione lo stralcio dell'articolo 21 e del Capo III, senza che da questo derivi un automatico rinvio alle procedure definite dal Capo I del provvedimento, ma in attesa di una normativa organica sulla materia.

Il presidente PONTONE propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo osservando che il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 disciplina la procedura concernente la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza superiore a 300 MW termici e che è preannunciata la presentazione di un disegno di legge organico in materia di energia da parte del Governo. Considerato anche il parere reso dalla Conferenza unificata in data 13 giugno 2002, ritiene che sia necessario lo stralcio delle disposizioni concernenti l'approvvigionamento energetico e gli impianti di produzione di energia elettrica contenute all'articolo 21 e al Capo III dello schema di decreto legislativo in esame.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta formulata dal Presidente.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Disciplina per la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico spaziale e dei settori elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale» (n. 111)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame e rinvio)

Il relatore MUGNAI precisa che lo schema di regolamento in esame, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è volto a disciplinare interventi finanziari del Ministero delle attività produttive relativi a progetti e programmi industriali di elevato contenuto tecnologico e suscettibili di impiego duale (militare e civile) nei settori aeronautico, spaziale ed elettronico. La normativa citata è volta ad istituire la strumentazione giuridica ed amministrativa per realizzare una politica industriale mirante al consolidamento ed allo sviluppo di settori a tecnologia avanzata strategici per quell'autonomia tecnologica del Paese, che è fattore-chiave per la sicurezza nazionale e insieme trainante per la crescita del sistema industriale. È questo un obiettivo di notevole rilevanza – specialmente in uno scenario evolutivo caratterizzato nel contempo da crescita della competizione e da tendenze di aggregazione – in quanto la capacità di dominare tecnologie di punta a salvaguardia degli spazi indispensabili per una politica della sicurezza è condizione necessa-



ria per il posizionamento dell'Italia nel novero dei paesi guida. Le imprese destinatarie degli interventi devono possedere speciali requisiti che le rendano idonee a sviluppare le nuove tecnologie strategiche. Vengono inoltre analiticamente specificate le attività ammissibili agli interventi, dettando una disciplina transitoria relativa alle iniziative avviate nel periodo compreso tra l'approvazione della legge n. 140 del 1999 e l'approvazione del regolamento in esame. I criteri per l'erogazione degli interventi e le modalità di finanziamento degli interventi stessi riflettono i criteri ed i principi dettati in materia dall'articolo 2 della legge n.140. A conclusione di ciascun progetto o programma ha luogo un'attività di accertamento tecnico ed amministrativo ad opera di una Commissione costituita *ad hoc*. Eventuali variazioni dei programmi o progetti sono disciplinate dal regolamento con l'obiettivo di salvaguardare in ogni caso l'interesse dell'Amministrazione come originariamente definito, subordinando alla soddisfazione di quest'ultimo l'erogazione dei finanziamenti. È stato considerato che, a completamento delle attività di progetto, potrebbe palesarsi, dati i risultati raggiunti di particolare rilevanza per le finalità pubbliche, un interesse dell'Amministrazione alla proprietà del progetto stesso. Si è pertanto ritenuto opportuno in analogia alla normativa riguardante tematiche similari (ad esempio quella riguardante i brevetti) prevedere la facoltà dell'Amministrazione pubblica di acquisire detta proprietà. In tal caso all'azienda dovrebbe essere riconosciuto un corrispettivo che assicuri la copertura totale dei costi per la parte non coperta da finanziamento, oltre al riconoscimento di un compenso d'impresa. In caso di mancato esercizio di tale facoltà, il progetto resterà in proprietà dell'impresa. Resta fermo che in tal caso le Amministrazioni pubbliche potranno sempre acquisire – per le finalità istituzionali – i prodotti realizzati in base al progetto stesso, ad un prezzo che ovviamente dovrà tenere conto dell'avvenuto finanziamento pubblico (almeno parziale) dei costi non ricorrenti.

Il relatore sottolinea quindi che è stato altresì tenuto conto – in linea con l'intenzione del legislatore di favorire le opportunità di utilizzo industriale e commerciale delle tecnologie sviluppate – che i prodotti realizzati in base ai progetti finanziati dal Ministero dell'industria utilizzando tecnologie «sensibili» possano, una volta che la «sensibilità» delle tecnologie in questione vada considerata «degradata», essere offerti sul mercato commerciale. In tal caso, ferma restando da un lato l'esigenza che l'impresa corrisponda «royalties» all'Erario in relazione agli interventi ottenuti per le attività di sviluppo ed industrializzazione, viene previsto che il Ministero delle attività produttive potrà, come indicato all'articolo 2 della legge n. 140, effettuare interventi a sostegno della commercializzazione.

Il relatore si sofferma quindi dettagliatamente sulle disposizioni contenute nei quattordici articoli dello schema di regolamento, osservando, con riferimento all'articolo 2, che il regolamento previsto al comma 3 dovrebbe essere qualificato come interno, dato che esso non può essere considerato un regolamento in senso «tecnico» disciplinato dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Quanto all'articolo 4, ritiene che sarebbe opportuno acquisire un chiarimento dal Governo sulla entità e i criteri del

finanziamento previsto dal comma 7, anche in relazione ai profili di compatibilità comunitaria. Con riferimento all'articolo 11 che disciplina la possibilità di acquisizione al patrimonio dello Stato di progetti o programmi ritenuti strategici, osserva che tale facoltà non appare soggetta ad alcun limite temporale e che, in considerazione del rinvio alla vigente normativa in materia di esproprio dei diritti di brevetto per ragioni di sicurezza nazionale, sembrerebbe che l'amministrazione conservi, anche dopo la scadenza del predetto termine quinquennale, il potere di acquisire le produzioni anche nel caso di loro precedente commercializzazione. Con riferimento al successivo articolo 12, relativo all'utilizzo industriale e commerciale dei progetti, sarebbe auspicabile che l'esportazione dei prodotti resti subordinata, ove applicabile, alla normativa sul controllo delle esportazioni di materiali di armamento e di materiali a duplice uso.

Il senatore COVIELLO chiede al relatore di fornire alla Commissione una informativa completa sull'*iter* del provvedimento in esame, considerato il tempo intercorso dall'approvazione della legge n. 140 del 1999. Risulta, infatti, che lo schema di regolamento ha avuto più di una formulazione e che sono stati espressi pareri interlocutori da parte del Consiglio di Stato.

Il senatore GARRAFFA concorda con le richieste di approfondimento testé formulate, che dovrebbero riguardare peraltro anche il merito del provvedimento.

La senatrice TOIA osserva che gli allegati al testo inviati dal Governo non appaiono esaustivi e sottolinea come ciò renda meno agevole l'esame parlamentare.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per esaminare i disegni di legge nn. 1396, 1406, 1461 e 1547.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

**93<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del presidente***ZANOLETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE ricorda di aver preso parte, insieme ai senatori Battafarano e Morra, alla delegazione del Senato che si è recata in Argentina la scorsa settimana. Nel corso della missione, finalizzata a verificare le condizioni economiche e sociali di quel Paese, è stata svolta un'ampia e proficua attività, soprattutto attraverso incontri con i responsabili politici, che si sono rivelati di particolare interesse e hanno posto in luce una realtà estremamente complessa. Chiede pertanto ai senatori Battafarano e Morra di riferire, in una prossima seduta della Commissione, sia sull'andamento della missione, sia su eventuali possibili iniziative da assumere.

I senatori BATTAFARANO e MORRA aderiscono all'invito del Presidente, riservandosi di svolgere le loro comunicazioni in una prossima seduta.

Il PRESIDENTE fa presente altresì di aver chiesto al sottosegretario Sacconi di intervenire in Commissione per illustrare i contenuti dell'accordo siglato nei giorni scorsi con le parti sociali. Le comunicazioni del Governo potrebbero svolgersi nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio.

Avverte infine che, su richiesta del relatore, senatore Fabbri, il comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 229 e connessi, in materia di previdenza per i lavoratori esposti all'amianto, si riunirà al termine della seduta, non essendo possibile tenere una riunione nella giornata di

domani, come in precedenza previsto, considerata la concomitante convocazione del Parlamento in seduta comune.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo concernente norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi (n. 117)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore FABBRI, il quale ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, recante una revisione della normativa concernente la vigilanza sulle società ed enti cooperativi, è stato predisposto ai sensi della disciplina di delega di cui all'articolo 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni.

Riguardo alla disciplina attuale in materia, occorre ricordare che il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e dei Ministeri, ha trasferito, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lett. a), le funzioni di vigilanza in esame dal Ministero del lavoro a quello delle attività produttive, fatte salve le normative speciali di settore.

Il trasferimento è poi divenuto operativo dal 1° giugno 2001, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001.

La disciplina di delega sopra ricordata, elaborata con riguardo al precedente quadro normativo, fa ancora riferimento al Ministero del lavoro. Tuttavia lo schema di decreto, seguendo un'interpretazione logica e non letterale, è stato impostato nel senso di considerare che ogni riferimento, nella disciplina di delega, al Ministero del lavoro dovesse intendersi posto, in realtà, al Ministero delle attività produttive.

In particolare, lo schema di decreto attribuisce in via esclusiva a quest'ultimo la vigilanza su ogni forma di società ed ente cooperativo, con soppressione anche delle diverse normative speciali di settore e fatto salvo il controllo concorrente da parte di altre autorità amministrative, per materie e profili di esclusiva competenza di queste ultime, come, per esempio, le funzioni di vigilanza della Banca d'Italia sulle banche popolari e quelle di credito cooperativo o i compiti dell'Amministrazione finanziaria in materia tributaria.

Esaminato tale profilo, che sembra essere quello più rilevante con riguardo alla competenza della 11<sup>a</sup> Commissione, ricorda, in sintesi, che lo schema in primo luogo pone una nuova disciplina degli accertamenti ordinari e straordinari, con l'intento di rendere più efficace il controllo sull'autentica natura mutualistica delle società ed enti in esame e sulla correttezza della gestione; in secondo luogo, conferma che le revisioni relative alle società ed enti aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela sono svolte da queste ultime, anziché dal Ministero, e ai fini del riconoscimento delle medesime associazioni, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2004, un aumento da mille a duemila del numero

minimo di società o enti aderenti; infine, lo schema all'esame semplifica il procedimento sanzionatorio relativo alle irregolarità delle società ed enti cooperativi.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(814) ZANOLETTI.** – *Nuove norme in favore dei minorati uditivi*

**(888) GRECO.** – *Nuove norme in favore dei minorati uditivi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame del disegno di legge n. 814, già adottato dalla Commissione come testo base, è stato sospeso in attesa della trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica, richiesta dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 76 *bis* del Regolamento del Senato. Ricorda altresì che, nella seduta dell'11 giugno la Commissione gli ha conferito il mandato di consultare la Presidenza della 5<sup>a</sup> Commissione permanente affinché essa valutasse l'opportunità di invitare il Governo a trasmettere il predetto documento, peraltro non ancora pervenuto, nonostante sia da tempo scaduto il termine di trenta giorni, previsto dalla norma regolamentare sopra richiamata.

Avverte pertanto che, in qualità di relatore, procederà all'illustrazione degli emendamenti da lui presentati.

Fa quindi preliminarmente presente che una parte delle modifiche proposte derivano da un'esigenza di aggiornamento dell'articolato riconducibile al fatto che il disegno di legge n. 814 riproduce integralmente il testo di un disegno di legge licenziato dal Senato nella passata legislatura, ed è stato presentato nei sei mesi successivi all'inizio della presente legislatura al fine di attivare la procedura abbreviata di esame prevista all'articolo 81, commi 1 e 3, del Regolamento del Senato.

Alle predette finalità di aggiornamento si ispirano in particolare gli emendamenti 2.2, 2.3, 3.5, 3.6, 4.2 e 6.1, che si propongono di adeguare la denominazione dei Ministeri alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 300 del 1999. Anche l'emendamento 3.1 ha carattere di modifica formale del testo, mentre con gli emendamenti 3.4, 7.1 e 7.2, si è inteso registrare il passaggio dalla lira all'euro.

Nella stessa logica va inquadrato l'emendamento 2.1 che, nel sopprimere il comma 2 dell'articolo 2, vuole evitare di intervenire sulla formazione professionale, trattandosi di una materia che il nuovo testo del Titolo V della Costituzione devolve alla competenza esclusiva delle Regioni.

L'emendamento 3.2 si propone invece di puntualizzare meglio l'indicazione relativa ai soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità, mentre con l'emendamento 3.3 si intende racco-

gliere alcune sollecitazioni, formulate soprattutto dagli operatori del settore della telefonia, volte, in particolare, a rendere possibile il riconoscimento del chiamante come appartenente alla categoria dei minorati uditivi. L'emendamento 4.1, infine, si propone di introdurre un beneficio ulteriore per la categoria oggetto del disegno di legge n. 814.

In attesa della trasmissione della relazione tecnica, il Presidente propone quindi di rinviare ad altra seduta la votazione degli emendamenti testé illustrati.

Il senatore BATTAFARANO ricorda che nella passata legislatura il disegno di legge licenziato dal Senato e successivamente riprodotto, nell'attuale legislatura, dal disegno di legge n. 814, incontrò un consenso pressoché unanime da parte dei Gruppi politici. Ritiene pertanto opportuno che tutti i componenti della Commissione sottoscrivano il disegno di legge n. 814, per ribadire il consenso già a suo tempo espresso su tale provvedimento.

Tutti i senatori presenti alla seduta convengono con la proposta del senatore Battafarano, nonché con la proposta del Presidente di rinviare la votazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(1197) PIZZINATO ed altri. – Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia, fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 14 maggio 2002*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale. Dà quindi la parola al sottosegretario Grazia Sestini.

Il sottosegretario Grazia SESTINI riconferma l'interesse già da lei espresso a nome del Governo in una precedente seduta per l'iniziativa proposta dal disegno di legge n. 1197, relativamente all'istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani. Esprime però perplessità sulla collocazione di tale Commissione presso la Presidenza del Consiglio e, pur comprendendo e apprezzando l'intendimento dei proponenti, di dare vita ad un organismo snello ed efficiente e in grado di fornire dati ed indicazioni operative su una questione di particolare rilevanza, ritiene preferibile collocare il nuovo organismo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatta salva la composizione e la struttura proposta dal disegno di legge in titolo.

Un ulteriore elemento di perplessità, deriva dalla disposizione di copertura finanziaria, che pone gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione a carico del Fondo per le politiche sociali. Infatti, tale Fondo viene ripartito quasi integralmente fra le regioni, fatte salve le quote che la legge destina espressamente allo Stato e al funzionamento di singoli organismi. Come è noto, per questo aspetto, vi è poi una pressante richiesta delle regioni, affinché il Fondo sia integralmente ripartito fra di esse. Per mantenere il pur esiguo finanziamento indicato al comma 3 dell'articolo 2, evitando che esso finisca con il gravare sui servizi, la rappresentante del Governo ritiene necessario un impegno comune, sia del Parlamento sia del Governo, per reperire risorse aggiuntive da destinare al Fondo per le politiche sociali, a partire dal prossimo esercizio finanziario.

Il senatore RAGNO, relatore, ritiene che si possa modificare il comma 1 dell'articolo 1, nel senso di collocare la Commissione d'indagine presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo la richiesta testé formulata dalla rappresentante del Governo. Per quel che riguarda il problema del reperimento di risorse aggiuntive, che compensino la spesa indicata al comma 3 dell'articolo 2, ritiene che la questione possa essere affrontata nell'ambito della predisposizione della legge finanziaria per il 2003, mentre sarebbe contrario ad una nuova modifica della disposizione di copertura finanziaria, diversa da quella indicata dalla Commissione bilancio in sede di espressione del parere, e da lui recepita con l'emendamento 2.5. Un ulteriore intervento sulla copertura finanziaria, infatti, rischierebbe di bloccare l'*iter* del provvedimento.

Il senatore PIZZINATO condivide le osservazioni del relatore Ragno e ricorda che la proposta originaria di collocare la Commissione d'indagine presso la Presidenza del Consiglio derivava dalla constatazione che altri organismi, dotati di analoghe finalità, erano stati così dislocati, peraltro anche in relazione ad un assetto delle competenze in materia di politiche sociali diverso da quello attuale. Non ha comunque obiezioni di principio sulla proposta formulata dal Sottosegretario.

Per quel che riguarda la disposizione di copertura finanziaria, osserva che lo spostamento della decorrenza della Commissione dal 1° gennaio del 2003, esplicitamente prevista da un emendamento del relatore in recepimento di una condizione posta dalla Commissione bilancio, consente di prevedere che nella prossima legge finanziaria possano essere introdotte risorse aggiuntive per integrare il Fondo per le politiche sociali, come indicato dalla rappresentante del Governo. Auspica quindi una sollecita conclusione dell'*iter* del disegno di legge in titolo, che consenta di avviare quanto prima l'attività della Commissione d'indagine.

Poiché non vi sono altre richieste di interventi, il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti. Ritiene che la proposta formulata dalla rappresentante del Governo, di pre-

vedere che la Commissione d'indagine venga istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possa essere recepita riformulando l'emendamento 1.3 del relatore.

Il senatore RAGNO accoglie l'invito del Presidente e riformula conseguentemente l'emendamento 1.3, che dà per illustrato.

Il senatore PIZZINATO dà quindi per illustrato l'emendamento 1.2.

Il senatore BATTAFARANO fa quindi propri, dandoli per illustrati, tutti gli emendamenti sottoscritti dai senatori Malentacchi, Malabarba e Tommaso Sodano, assenti alla seduta odierna.

Sull'emendamento 1.1 prende quindi la parola il senatore FLORINO, sottolineando la rilevanza della questione in esso sollevata. Sarebbe infatti estremamente opportuno che la Commissione d'indagine di cui al disegno di legge n. 1197 indagasse con attenzione sulle degenerazioni affaristiche che caratterizzano la gestione di molte case di cura per anziani, spesso veri e propri istituti di segregazione che non consentono in alcun modo né il recupero fisico né il reinserimento sociale dei ricoverati. Al di là della formulazione dell'emendamento 1.1, forse eccessivamente dettagliata, ritiene che nel testo che la Commissione si accinge a licenziare non dovrebbe mancare un riferimento specifico al problema degli anziani non autosufficienti.

Anche la senatrice PILONI si pronuncia a favore di una riformulazione dell'emendamento 1.1, che consenta di inserire esplicitamente, con una formulazione che non rechi squilibri nell'impostazione generale del testo, la problematica degli anziani non autosufficienti nel testo dell'articolo 1.

Il sottosegretario Grazia SESTINI condivide l'istanza rappresentata dal senatore Florino e dalla senatrice Piloni. Ritiene però che la modifica proposta dall'emendamento 1.1 sia eccessivamente dettagliata. Si potrebbe invece riformulare il comma 2 dell'articolo 1 sostituendo le parole «a cominciare dai soggetti più esposti al rischio di emarginazione e di esclusione sociale» con le altre «con particolare attenzione per i soggetti più esposti al rischio di emarginazione e di esclusione sociale, ivi compresi gli anziani non autosufficienti».

Il relatore RAGNO condivide la proposta della Sottosegretaria e, di conseguenza, formula un emendamento nel senso da lei indicato.

Essendosi conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, si passa alla votazione.



Il relatore RAGNO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 e contrario sull'emendamento 1.1, raccomandando l'accoglimento dell'emendamento 1.3, nel testo riformulato, e dell'emendamento 1.4.

Il sottosegretario Grazia SESTINI esprime parere conforme a quello del relatore e favorevole sugli emendamenti 1.3 (nuovo testo) e 1.4.

Previa verifica del numero legale, posti separatamente ai voti, sono quindi accolti gli emendamenti 1.3 (nuovo testo), 1.4 e 1.2. E' invece respinto l'emendamento 1.1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore BATTAFARANO dà per illustrati gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore PIZZINATO, in conseguenza dell'accoglimento dell'emendamento 1.3, ritira l'emendamento 2.3 e dà per illustrato l'emendamento 2.4, ricordando che con esso viene recepita una condizione posta nel parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il relatore RAGNO illustra quindi l'emendamento 2.5, che riformula la disposizione di copertura finanziaria nel senso indicato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il sottosegretario Grazia SESTINI fa presente che il Governo si riserva di presentare per la discussione in Assemblea un emendamento inteso a integrare il comma 1 dell'articolo 2, nella parte relativa alla composizione della Commissione, prevedendo che in essa possano essere inseriti anche rappresentanti delle amministrazioni pubbliche. Osserva altresì che dall'accoglimento dell'emendamento 1.3 dovrebbe derivare anche, al primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, la soppressione delle parole «del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta».

Il relatore RAGNO condivide l'avviso da ultimo espresso dalla rappresentante del Governo in ordine alla modifica del primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, e formula pertanto uno specifico emendamento in tal senso. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 2.4, contrario sull'emendamento 2.2, che ritiene superfluo, e, per quel che riguarda l'emendamento 2.1, si rimette al parere che verrà espresso dalla Rappresentante del Governo. Raccomanda quindi l'accoglimento degli emendamenti da lui sottoscritti.

Il sottosegretario Grazia SESTINI esprime parere conforme a quello del relatore e parere contrario sull'emendamento 2.1, pronunciandosi invece a favore degli emendamenti sottoscritti dal relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono quindi accolti gli emendamenti 2.6 e 2.4 e 2.5, mentre, è respinto l'emendamento 2.2.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione sugli emendamenti è conclusa.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Ragno di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1197, nel testo modificato dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

---

---

**EMENDAMENTI DEL RELATORE AL DISEGNO DI  
LEGGE N. 814**

**Art. 2.**

**2.1**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.2**

*Al comma 3, sostituire le parole da «per la solidarietà sociale» a «scientifica e tecnologica» con le seguenti: «del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca».*

---

**2.3**

*Al comma 4, sostituire le parole «per la solidarietà sociale» con le seguenti: «del lavoro e delle politiche sociali».*

---

**Art. 3.**

**3.1**

*Al comma 1, sostituire le parole: «29 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni» con le altre: «30 marzo 2001, n. 165».*

---

**3.2**

*Al comma 1, in fine, aggiungere le parole: «relativamente alle attività previste dalla legislazione vigente».*

---

**3.3**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-... Le modalità tecniche di attuazione del servizio di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle comunicazioni.».

---

**3.4**

*Al comma 3 sostituire le parole «lire 400 milioni» con le altre «206.583 euro».*

---

**3.5**

*Al comma 5 sostituire le parole «delle finanze» con le altre «dell'economia e delle finanze».*

---

**3.6**

*Al comma 6 sostituire le parole da «delle finanze» a «programmazione economica» con le altre «dell'economia e delle finanze».*

---

**Art. 4.****4.1**

*Al comma 1, sostituire le parole: «è concesso il riconoscimento di centoventi minuti gratuiti di utenza telefonica» con le altre: «, titolari di apparecchi DTS, è concesso il riconoscimento di duecentoquaranta mi-*

nuti gratuiti di utenza telefonica bimestrale, di cui centoventi limitati al traffico urbano».

---

#### 4.2

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire in fine le parole: «Ministro competente» con le altre: «Ministro delle comunicazioni».*

---

### Art. 6.

#### 6.1

*Al comma 1, sostituire le parole «dei trasporti e della navigazione» con le altre «delle infrastrutture e dei trasporti».*

---

### Art. 7.

#### 7.1

*Al comma 1, sostituire le parole da «lire 6000 milioni annui » a «programmazione economica» con le seguenti «3.098.740 euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».*

---

#### 7.2

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3.098.740 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1197****Art. 1.****1.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «È istituita,» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2003,».*

---

**1.3 (Nuovo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,», con le altre: «A decorrere dal 1° gennaio 2003, è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,».*

---

**1.4**

IL RELATORE

*Al comma 2 sostituire le parole: «a cominciare dai soggetti più esposti al rischio di emarginazione e di esclusione sociale» con le altre: «con particolare attenzione per i soggetti più esposti al rischio di emarginazione e di esclusione sociale, ivi compresi gli anziani non autosufficienti.».*

---

**1.2**

PIZZINATO

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali documenti sono trasmessi al Parlamento.».*

---

**1.1**

MALENTACCHI, MALABARBA, Tommaso SODANO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«... . La Commissione studia e indaga sulla condizione degli anziani cronici non autosufficienti ricoverati o ospitati in strutture residenziali, sulle loro condizioni complessive, sul loro trattamento, sui costi, sull'organizzazione, sulla partecipazione alla spesa degli utenti e/o dei loro familiari.».

---

**Art. 2.****2.1**

MALENTACCHI, MALABARBA, Tommaso SODANO

*Al comma 1, dopo le parole: «dei pensionati» aggiungere le seguenti: «che ne facciano apposita richiesta».*

---

**2.6**

IL RELATORE

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta».*

---

**2.3**

PIZZINATO

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» con le altre: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri».*

---

**2.4**

PIZZINATO

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «o di fuori ruolo».*

---

**2.2**

MALENTACCHI, MALABARBA, Tommaso SODANO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2... La Commissione può istituire al proprio interno gruppi di lavoro per l'approfondimento di particolari temi inerenti la propria attività.».

---

**2.5**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ivi compreso quello connesso con il personale di segreteria di cui al comma 1 e quello relativo al comma 2, determinato nella misura massima di 130.000 euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come da ultimo determinata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.».

---



**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

**72<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***TOMASSINI***Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Guidi.**Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il professor Luigi Maturri, direttore dell'Istituto di Anatomia Patologica dell'Università Statale di Milano, il professor Francesco Tancredi, presidente della Società Italiana di Pediatria, il dottor Luigi Acerbi dell'Associazione Semi per la SIDS.**La seduta inizia alle ore 14,40.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il Presidente avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per le audizioni all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per lo svolgimento dell'audizione. Convieni la Commissione.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore dell'Istituto di Anatomia Patologica dell'Università Statale di Milano, del Presidente della Società Italiana di Pediatria e del rappresentante dell'Associazione Semi per la SIDS, in relazione al disegno di legge n. 396**

Interviene il professor TANCREDI il quale rileva in primo luogo come il disegno di legge n. 396 appaia alla Società Italiana di Pediatria molto riduttivo e insufficiente, soprattutto dal punto di vista della prevenzione. È infatti oramai esperienza consolidata e basata su seri studi epide-

miologici che l'adozione di accorgimenti anche semplici può in larga misura prevenire il verificarsi della morte improvvisa del lattante. Il momento diagnostico e in particolare il riscontro autoptico dovrebbero seguire gli interventi preventivi e non precederli. La diagnosi di SIDS è per definizione una diagnosi di esclusione, possibile solo dopo un accurato esame clinico, un'attenta raccolta di dati anamnestici, lo studio dell'ambiente nel quale si è realizzata la morte ed il riscontro autoptico. Gli studi epidemiologici finora condotti consentono tuttavia di identificare una serie di fattori di rischio distinguibili in fattori materni, quali fumo, giovane età, scarsa sorveglianza della gravidanza, stato di deprivazione socio-economica; in fattori ambientali, quali l'eccessiva temperatura, l'uso di biancheria troppo morbida ed infine, in fattori legati al bambino, quali la posizione prona durante il sonno, la prematurità, il basso peso, la gemellarità e il sesso maschile.

Alcuni di questi fattori sono in larga parte controllabili e, laddove si è provveduto i risultati sono stati clamorosi, riducendo in modo evidente i fattori associati alla SIDS e il numero di morti.

Il professor MATURRI illustra il progetto della regione Lombardia, di cui egli è coordinatore, per la riduzione del rischio di morte improvvisa del lattante che rappresenta uno dei maggiori problemi socio-sanitari e scientifici della medicina moderna, ancora irrisolto. Tale patologia si configura come un problema multifattoriale che coinvolge l'anatomia patologica quale componente fondamentale. La procedura per lo studio approfondito anatomo-clinico comprende l'esame dei dati anamnestici, delle osservazioni relative alla scena dell'accadimento, unitamente all'esame anatomo-patologico. Tra le possibili alterazioni genetiche messe in relazione con la SIDS, deve essere considerata la mutazione responsabile di un difetto enzimatico legato al metabolismo degli acidi grassi, in grado di provocare morte improvvisa nel primo anno di vita. Sottolineata l'importanza della prevenzione per combattere questa patologia che rappresenta la prima causa di morte per i bambini nel primo anno di vita, dà notizia che sono in corso proposte di collaborazione con Paesi dell'America latina, tanto più necessari quanto più si consideri che le cause di questa sindrome non sono ancora completamente conosciute, ma che campagne nazionali di informazione condotte in altri Paesi hanno dimostrato che anche attraverso semplici suggerimenti, quali quelli precedentemente illustrati dal professor Tancredi, si può pervenire ad una riduzione del rischio di SIDS pari a circa il 50 per cento.

Il dottor ACERBI rileva che la morte in culla del lattante costituisce la prima causa di mortalità infantile post-neonatale. La frequenza di questo evento tuttavia può essere consistentemente ridotta attraverso la diffusione di semplici norme comportamentali da consigliare ai genitori, quali la posizione supina nel sonno, la temperatura ambientale non elevata, evitare il fumo passivo. L'assunzione di comportamenti protettivi costituisce l'intervento di maggiore efficacia ed è ottenibile, attraverso campagne

educative di massa con rapporto costi-benefici estremamente favorevole, così come ampiamente dimostrato dalle campagne educative condotte con questa finalità in numerosi Paesi stranieri.

Seguono brevi interventi dei senatori ROTONDO (che chiede chiarimenti in ordine ai soggetti che possono essere considerati più a rischio e se le alterazioni multiencefaliche riscontrate sono di tipo secondario o primitivo), SALZANO (che chiede se un bambino considerato sano può comunque incorrere in questa sindrome), MAGRI (che chiede di sapere se fra i fattori predisponenti c'è anche il consumo di alcolici da parte dei genitori, rilevando come l'im maturità neurologica sia sicuramente un fattore predisponente), TATÒ (che introduce la rilevanza della sofferenza fetale per questa patologia), TREDESE (che fa presente come una campagna preventiva potrebbe essere attuata nell'ambito dei corsi preparatori preparto) e FASOLINO (che sottolinea l'importanza di emanare fin d'ora linee guida immediate cui dovrebbero attenersi ginecologi e neonatologi).

Replica il professor MATTURRI che sottolinea come la ricerca si sia rivolta a individuare alterazioni delle strutture del sistema vegetativo autonomo che presiede ad attività cardio-respiratorie, facendo inoltre presente che difetti di sviluppo del tronco cerebrale sono già riscontrabili nel feto. Gli effetti delle droghe incidono sicuramente nell'incrementare i rischi di questa patologia, così come il fumo passivo e la sofferenza fetale. Si dichiara d'accordo con le campagne informative proposte dal senatore Tredese e dà notizia che in tutti i casi di morte avvenuta nel primo anno di vita, la regione Lombardia dispone che venga fatto un riscontro diagnostico.

Il professor TANCREDI rileva che stiamo parlando di una malattia multifattoriale, le cui cause non possono essere imputate a sole alterazioni genetiche. Sottolineata l'importanza di promuovere campagne informative a scopo preventivo, fa presente come la cultura medica sia in continua evoluzione e gli stessi accorgimenti che venivano un tempo consigliati dai ginecologi siano oggi soggetti a revisione, si riferisce in particolare alla posizione prona del lattante dormiente che deve essere ritenuta la più corretta.

Interviene quindi la senatrice BOLDI, relatrice sul provvedimento oggetto delle audizioni, che ringrazia gli intervenuti per gli approfondimenti recati al dibattito, sottolineando la validità del testo che si colloca opportunamente sui tre versanti dell'informazione, della ricerca e della prevenzione.

Il presidente TOMASSINI sottolinea quindi l'importanza di affermare la volontà politica di intervenire su questa delicata materia, sulla quale è possibile legiferare ottenendo obiettivi concreti con costi economici assai contenuti. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

IN SEDE REFERENTE

(396) CALDEROLI ed altri. – *Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Il presidente TOMASSINI, in ordine alla richiesta di trasferimento in sede deliberante del disegno di legge in titolo, informa la Commissione che devono ancora esprimersi in proposito i rappresentanti del Gruppo Verdi-Ulivo e del Gruppo Democratici di Sinistra.

Il sottosegretario per la salute GUIDI si dichiara, a nome del Governo, favorevole alla richiesta di trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, in quanto esso rappresenta un messaggio culturale di grande attenzione a questa delicata problematica che opportunamente rimette in discussione certezze già acquisite.

Si apre quindi la discussione generale.

Interviene il senatore TREDESE che si dichiara convinto dell'utilità del provvedimento facendo presente la necessità di meglio delineare i contenuti dell'articolo 4, relativo alla promozione-divulgazione della patologia da parte delle autorità sanitarie nazionale e regionali.

Il senatore SALZANO chiede chiarimenti in ordine ai contenuti dell'articolo 3, che sembra imputare ai medici di anatomia patologica compiti di sostegno psicologico alle famiglie colpite.

Il senatore FASOLINO si dichiara favorevole al provvedimento che colma sicuramente una lacuna esistente, tuttavia ritiene che se sono sicuramente utili i centri anatomico-patologici per la diagnosi delle cause, occorre piuttosto puntare l'attenzione sulla prevenzione da esercitarsi a livello regionale, attraverso i pediatri di base.

Il senatore ROTONDO ritiene che il provvedimento all'esame rappresenti un'occasione da non perdere per contribuire a ridurre il numero delle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante, obiettivo che può essere conseguito attraverso campagne di prevenzione, a costo pressochè zero. Sottolinea quindi l'importanza di individuare i centri competenti già esistenti, quali strutture ostetriche e pediatriche. Preannuncia infine la presentazione di un proprio disegno di legge in materia.

La senatrice BAIO DOSSI, rilevata la grande sensibilità e l'attenzione generale che questa delicata tematica ha fatto registrare, sottolinea la necessità di legiferare in tempi ragionevolmente rapidi, al di là di va-

lutazioni di costi e dati statistici. A questo proposito sottolinea la positiva esperienza già avviata dalla regione Lombardia che potrebbe essere mutuata a livello nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TOMASSINI dà notizia dei contenuti di una lettera inviatagli dal Presidente del Senato nella quale si ribadisce l'impossibilità di pervenire a un nuovo deferimento in sede deliberante del testo unificato, già approvato dalla Commissione, sulle attività trasfusionali e sulla produzione nazionale di emoderivati, stante il fatto che il Governo non ha ancora provveduto all'invio della relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio per esprimere il proprio parere, facendo altresì presente che appare problematico anche un suo sollecito inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato.

Il senatore MASCIONI ritiene molto grave che si arrivi all'interruzione dei lavori parlamentari per la pausa estiva senza che sia inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato un provvedimento di tale rilevanza, approvato dalla Commissione all'unanimità dei Gruppi parlamentari.

Condivide tale preoccupazione il presidente TOMASSINI che chiede a tutti i componenti di attivarsi, tramite i Presidenti dei rispettivi Gruppi parlamentari, presso la Presidenza del Senato, assicurando che egli dal canto suo assumerà tutte le iniziative che gli sono consentite per portare all'esame dell'Assemblea del Senato questo rilevante provvedimento.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

**50ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**GIRFATTI**

*La seduta inizia alle ore 13.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1396) Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore GIRFATTI ricorda che il disegno di legge è volto a conferire una delega al Governo per la complessiva riforma del sistema fiscale statale. Per quanto concerne i profili comunitari segnala in primo luogo l'articolo 2, comma 1, lettera *b*) che sottolinea il principio dell'adeguamento delle norme fiscali ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario. La lettera *d*) afferma invece il divieto della doppia imposizione giuridica quando lo stesso reddito viene tassato due o più volte in capo a soggetti diversi; ciò conformemente ai principi comunitari, più in particolare all'articolo 293 del Trattato istitutivo della Comunità europea. L'articolo 4 individua i criteri e i principi direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per la riforma del trattamento tributario delle società. Si segnala in particolare la lettera *n*) che concerne la tassazione sul reddito prodotto in relazione alle attività del settore del trasporto marittimo ed a quelle che esercitano attività commerciali ad esse complementari. Per le imprese interessate viene introdotta la facoltà di optare per un regime forfetario agevolato, in base al quale, in sostituzione della tassazione ordinaria sul reddito d'impresa, la società pagherebbe una imposta sulla base del tonnellaggio delle navi utilizzate. In proposito rileva che, in base agli «Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi», molti Stati membri, al fine di migliorare il contesto fiscale per le imprese armatoriali, hanno introdotto, in sostituzione del regime ordinario di imposta sulle società, un nuovo regime di

imposta consistente nell'applicazione di un'imposta connessa direttamente al tonnellaggio di naviglio in servizio.

L'articolo 5 indica i principi e i criteri direttivi cui il governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega conferitagli per la riforma della disciplina dell'IVA, specificando che occorrerà procedere «sulla base dello standard comunitario». In proposito ricorda che la disciplina comunitaria dell'IVA è regolamentata dalla direttiva 77/388/CEE, che è stata oggetto nel tempo di numerose modifiche. Il programma di azione sul miglioramento del sistema IVA (COM 2000/348) ha sottolineato l'esigenza di procedere al riordino e alla progressiva riduzione dei regimi speciali. La lettera *d*) della disposizione in esame prevede una semplificazione degli adempimenti formali; necessità, questa, che è stata sottolineata anche a livello comunitario, in particolare con la direttiva 2001/115/CE che ha modificato la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare ed armonizzare le modalità di fatturazione in materia di imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 7 infine prospetta il riordino della disciplina delle accise. Tale disciplina è oggetto di armonizzazione comunitaria, ai sensi dell'articolo 93 del Trattato CE. Le aliquote minime di accisa sono fissate dalla disciplina comunitaria e possono essere derogate, per specifici prodotti e per limitati periodi di tempo, esclusivamente in base a specifiche autorizzazioni delle istituzioni comunitarie. La Camera ha introdotto una nuova formulazione di questo articolo che integra i principi e criteri direttivi di delega presenti nel testo originario del Governo. Si segnala che vi è una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia sugli oli minerali (del 26 luglio 2001) per mancata osservanza delle disposizioni della direttiva 92/81/CEE riguardante l'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali. L'Italia, infine, è stata condannata dalla Corte di Giustizia il 25 ottobre 2001 (Causa C-78/00) in quanto, prevedendo il rimborso dell'eccedenza di imposta sul valore aggiunto mediante assegnazione di titoli di Stato, per una categoria di contribuenti in situazione di credito d'imposta per il 1992, è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 17 e 18 della sesta direttiva 77/388/CEE all'articolo 11.

Concludendo la sua esposizione il relatore propone la formulazione di un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1547) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite: esame e rinvio)

Il relatore GIRFATTI precisa che il disegno di legge all'esame è volto a ratificare un accordo che ha lo scopo di organizzare un comune

quadro giuridico-normativo per accelerare il processo di razionalizzazione e concentrazione dell'industria per la difesa e ad adeguare la normativa al contesto europeo ed in particolare alle esigenze di cooperazione integrata fra gli Stati firmatari e in generale fra i paesi UEO e Nato.

Il disegno di legge non prevede solo la ratifica dell'Accordo quadro, ma apporta anche modifiche alla legge n. 185 del 1990, recante norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. In particolare, occorre segnalare l'articolo 3 che modifica l'articolo 1 della legge, relativo al divieto di esportazione di transito dei materiali di armamento. Esso sostituisce, tra l'altro, la lettera *d*) con lo scopo di specificare, riguardo al divieto di esportazione e transito verso i Paesi i cui governi siano responsabili di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, che tali violazioni devono essere gravi ed accertate dall'ONU, dall'UE e dal Consiglio d'Europa. L'articolo 7 modifica l'articolo 13 della legge vigente prevedendo la licenza globale di progetto come forma di autorizzazione da rilasciare all'impresa che partecipa ad un programma congiunto di ricerca o produzione intergovernativo o industriale con altre imprese appartenenti all'UE o alla NATO che garantiscano il controllo delle operazioni. L'articolo 11 esclude invece le operazioni effettuate in utilizzo di licenza globale di progetto dall'obbligo di notifica al ministero dell'Economia e delle Finanze di tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento.

Per quanto concerne i profili comunitari, ricorda che il Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi (adottato il 15 giugno 1998) richiede che nel Paese di destinazione finale vi sia il rispetto dei diritti dell'uomo e che non siano autorizzate esportazioni che possano provocare o prolungare conflitti armati nel paese di destinazione finale, coerentemente con quanto previsto dalla legge italiana come modificata dal provvedimento in titolo.

Propone pertanto la formulazione di un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,15.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

**21ª seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**ALBERTI CASELLATI**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(A.S. 581) CADDEO ed altri. – Statuto speciale per la Sardegna**

**(A.S. 619 e A.C. 1521) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Procedura di adozione del nuovo Statuto speciale per la Sardegna mediante istituzione dell'Assemblea Costituente sarda**

**(A.S. 1360) COSSIGA. – Nuovo statuto della regione autonoma della Sardegna e cambiamento di denominazione della stessa in «Comunità Autonoma di Sardegna»**

**(A.C. 1458) ANEDDA ed altri. – Statuto speciale per la Sardegna**

**(A.C. 1459) CABRAS ed altri. – Statuto speciale per la Sardegna**

(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica e alla I Commissione della Camera dei deputati. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore NUVOLI riferisce favorevolmente sui disegni e le proposte di legge costituzionale in titolo, ricordando innanzitutto le precedenti modificazioni introdotte nello statuto speciale della Sardegna. Si sofferma quindi analiticamente sul contenuto di ciascuno degli atti parlamentari all'esame della Commissione, sottolineando i profili istituzionali e finanziari concernenti i rapporti tra la regione Sardegna e lo Stato nonché le competenze rispettivamente riconosciute. L'atto Senato n. 1360 del senatore Cossiga – egli prosegue – è composto da ben 112 articoli, di cui vengono sommariamente illustrati quelli riferiti ai principali istituti che lo qualificano come una vera e propria carta costituzionale. Propone, infine, che la Commissione esprima parere favorevole sul testo adottato dal Consiglio regionale della Sardegna (atto Senato 619 e atto Camera 1521) il quale, a suo avviso, dovrebbe costituire il testo base per il prosieguo dell'iter parlamentare.

La presidente ALBERTI CASELLATI, tenuto conto dell'importanza delle questioni sollevate dal relatore, propone di sospendere provvisoriamente l'esame per consentire a tutti i Gruppi di approfondire adeguatamente la materia. Conviene unanime la Commissione.

**(A.S. 1320) PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore PONZO, riferisce analiticamente sul disegno di legge in titolo e, pur ritenendo necessari emendamenti per taluni aspetti di merito, propone l'espressione di un parere favorevole nei limiti dei profili di competenza. Conviene unanime la Commissione.

**(A.C. 432) GRIGNAFFINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate**

**(A.C. 1222) AZZOLINI ed altri. – Disposizioni concernenti il divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate**

**(A.C. 2610) ZANELLA ed altri. – Disposizioni per contrastare i combattimenti fra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi**

(Parere alla II Commissione della Camera dei deputati su testo unificato. Esame. Parere favorevole)

L'onorevole MILANESE riferisce analiticamente sui disegni di legge in titolo, soffermandosi, per i profili di competenza della Commissione, sull'articolo 6 dell'atto Camera n. 432 e dell'atto Camera n. 1222 (concernenti i programmi didattici volti a una migliore educazione degli studenti al rispetto degli animali), sull'articolo 8 dell'atto Camera 1222 (relativo al coordinamento interforze di polizia per la vigilanza sul rispetto della legge) e sull'articolo 3 dell'atto Camera n. 2610 (che individua gli enti cui affidare il prelievo e la custodia degli animali oggetto di sequestro o di confisca).

Richiama infine l'attenzione sugli articoli 5, 6 e 7 recati dal testo unificato elaborato dalla II Commissione della Camera dei deputati, sostanzialmente corrispondenti ai menzionati articoli recati dai diversi disegni di legge.

La Commissione unanime, quindi, esprime parere favorevole nei termini espressi dal relatore.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente ALBERTI CASELLATI, tenuto conto dei concomitanti lavori di altri organi parlamentari, propone di sospendere la seduta. Conviene unanime la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

48ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*Intervengono il Presidente della RAI, professor Antonio BALDASARRE ed i Consiglieri di amministrazione Ettore Adalberto ALBERTONI, Carmine DONZELLI, Marco STADERINI e Luigi Enrico ZANDA ed il direttore generale della RAI, dottor Agostino SACCA.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Audizione del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di Amministrazione della RAI**

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che l'audizione di oggi è stata deliberata dall'Ufficio di Presidenza, con riferimento in particolare alle polemiche sorte intorno ai palinsesti presentati a Cannes dalla RAI agli investitori della SIPRA.

L'Ufficio di Presidenza ha ritenuto opportuno invitare, oltre al Presidente e al Direttore generale, anche i membri del Consiglio di amministrazione; in proposito sono state espresse perplessità su alcuni organi di stampa, pertanto egli precisa che tale invito è avvenuto a norma dell'articolo 17 del Regolamento interno della Commissione, che consente alla Commissione di ascoltare, oltre al Presidente, al Direttore generale e ai

dirigenti della società concessionaria, anche gli amministratori. Ciò naturalmente non equivale ad una convocazione del Consiglio di amministrazione in quanto organo, che viene effettuata dal Presidente del Consiglio di amministrazione stesso, secondo le norme che ne regolano il funzionamento.

Del resto l'audizione congiunta del Presidente, del Direttore generale e dei consiglieri di amministrazione della RAI rappresenta una prassi consolidata da anni.

Il presidente del Consiglio di amministrazione della RAI, professor Antonio BALDASSARRE, osserva in primo luogo che le dichiarazioni da lui rilasciate potevano forse essere sufficienti per evitare questa audizione, dal momento che tali dichiarazioni dovrebbero aver dimostrato l'infondatezza delle affermazioni della stampa che hanno dato luogo a polemiche.

In realtà quindici giorni prima della manifestazione di Cannes il Consiglio di amministrazione aveva potuto esaminare i palinsesti elaborati dai Direttori di rete e che sarebbero stati illustrati e portati a conoscenza degli operatori del mercato pubblicitario nel corso della manifestazione: il Consiglio, nella sua interezza, aveva manifestato apprezzamento per questi palinsesti, che pure di necessità erano incompleti, mancando delle trasmissioni ancora in via di definizione, tra le quali naturalmente quelle di Enzo Biagi e di Michele Santoro per le quali vi era una trattativa in corso.

Notizie di stampa avevano fatto ritenere che a Cannes potessero essere stati presentati palinsesti diversi da quelli che erano stati sottoposti al Consiglio, ma una rapida verifica con i Direttori ha dimostrato che tale notizia era assolutamente infondata.

Per quanto riguarda nello specifico la posizione di Enzo Biagi e Michele Santoro, egli sottolinea come il primo abbia raggiunto un accordo di piena soddisfazione con il Direttore generale e con il Direttore di RAIUNO per un nuovo programma che sarà collocato in un orario diverso da «Il Fatto».

Per quanto riguarda Michele Santoro, che pure ha avuto numerosi incontri sia con lui stesso sia con il Direttore generale, la RAI ha confermato la sua volontà di continuare ad avvalersi della sua collaborazione, prospettandogli, quali alternative, una trasmissione di informazione politica, da realizzare secondo una nuova formula che eviti le polemiche sull'imparzialità che hanno caratterizzato «Sciuscià» ed «Il Raggio verde», ovvero una trasmissione di tipo diverso, di carattere divulgativo o storico; il dottor Santoro si è riservato di prendere alla fine dell'estate una decisione in proposito.

Si apre il dibattito.

Il deputato GIULIETTI ritiene che la conclusione cui sembra avviato il caso Biagi-Santoro, certamente positiva, dimostri però nel suo svolgimento come rimanga tuttora irrisolto e da affrontare il tema del pluralismo

e dell'accesso alla televisione, tema che deve stare a cuore a tutti, non solamente alle forze di opposizione ma anche a chi, oggi in maggioranza, potrebbe ritrovarsi all'opposizione domani; la Lega Nord ad esempio già ha fatto esperienza in passato di cosa questo possa significare. Il tema del pluralismo delle voci politiche e sociali, del resto, è essenziale per un servizio pubblico che voglia essere veramente tale, e si intreccia quindi con le questioni che attengono alla stessa sopravvivenza della RAI come azienda culturale, questioni che vanno dalla tutela dell'attività di produzione nel campo del cinema e degli sceneggiati, rispetto ai quali sembra manchi tuttora un piano editoriale, al rifiuto di un atteggiamento che possa anche solo apparire subalterno nei confronti del concorrente privato.

La tutela del pluralismo può però essere realizzata solo se si hanno strumenti e regole.

Sotto il primo punto di vista è evidente che ci vuole la disponibilità a fornire dei dati di analisi che siano realmente leggibili, peraltro non limitati alla sola televisione ma estesi anche alla radio.

Dal punto di vista delle regole occorrerebbe in primo luogo individuare correttamente le responsabilità editoriali, evitando il ripetersi di episodi come quello della trasmissione sulla manifestazione di Pontida realizzato da un giornalista del TG3 e poi trasmesso da RAIDUE, che sono sicuramente deplorabili, e che vanno affrontati non certo in un'ottica disciplinare ma ribadendo le regole per l'assunzione della responsabilità giornalistica.

Allo stesso modo un'altra regola importante che va stabilita è quella che disciplina il confronto ed il contraddittorio. Non si può accettare che questo o quell'uomo politico o questa o quella forza politica si riservi il diritto di rifiutare il contraddittorio, o di rifiutarlo in una determinata trasmissione o in una determinata sede. È il caso di ricordare come nella BBC viga il principio per cui se un uomo politico o un partito decide di non partecipare ad un contraddittorio se ne assume la responsabilità, e la trasmissione si svolge ugualmente secondo lo schema che era stato prefigurato ma con una sedia vuota.

Il deputato Giulietti nell'auspicare che i temi da lui sollevati possano essere quanto prima oggetto di una specifica audizione sottolinea la necessità di approfondire le tematiche delle regole che disciplinano l'assunzione del personale.

Il deputato GENTILONI SILVERI ritiene in primo luogo che si farebbe un errore se, nel dare atto alla dirigenza RAI della soluzione positiva cui sembra avviata la questione della permanenza in palinsesto di Enzo Biagi e Michele Santoro, si sottovalutasse la gravità degli episodi che l'hanno innescata, a partire dalle esternazioni del Presidente del Consiglio, e del dibattito che si è svolto non solo in Parlamento su tale questione.

Egli si sofferma quindi su talune notizie pubblicate di recente relative a valutazioni del Presidente della RAI circa la delicata situazione dei bilanci dell'azienda.

In particolare egli chiede notizie su un fondo di riserva che era stato istituito nella passata gestione e sulla sua utilizzazione per il conseguimento del pareggio di bilancio per l'anno in corso, nonché sui costi della annunciata trasmissione itinerante, di Gianni Morandi, sicuramente peraltro interessante dal punto di vista editoriale.

Egli chiede infine se la RAI stia assumendo iniziative per adempiere, peraltro nel brevissimo termine che è stato dato, all'ingiunzione rivolta dal Commissario dell'Unione Europea Mario Monti alle televisioni pubbliche dei paesi dell'Unione, affinché realizzino la distinzione contabile fra trasmissioni finanziate dal canone e trasmissioni finanziate da pubblicità. In proposito egli chiede come debbano essere considerate trasmissioni come «Quark» che, mentre rappresenta la trasmissione di servizio pubblico quasi per definizione, costituisce anche un importante veicolo di raccolta pubblicitaria.

Il deputato Gentiloni Silveri infine raccomanda una maggiore disponibilità della RAI a rispondere rapidamente in maniera esaustiva alle richieste di documentazione presentate dalla Commissione.

Il deputato CARRA rileva in primo luogo come la vicenda relativa ai contratti di Enzo Biagi e Michele Santoro, che certo appare avviata ad una positiva soluzione, ponga peraltro il problema di chiarire le linee editoriali dell'informazione in RAI; sembra cioè che il problema del pluralismo dell'informazione finisca per essere risolto con la presenza di spazi riservati a questo o a quel conduttore graditi a questa o a quella componente politico-culturale, mentre sembra mancare un tessuto connettivo rappresentato da un progetto editoriale nel quale si possa svolgere un'informazione realmente pluralista.

L'oratore si sofferma quindi sulla questione, già posta dal deputato Giulietti, della tutela dell'attività produttiva dell'azienda nel campo del cinema e delle opere di fantasia.

In proposito egli osserva che nella recente audizione in Commissione il ministro Gasparri, pur sollecitato, ha evitato ogni riferimento a questo tema, laddove già in vigenza del precedente contratto di servizio, la RAI è rimasta inadempiente rispetto alle quote imposte per la produzione per opere audiovisive italiane ed europee, con ciò determinando il ricorso dei produttori per violazione della legge n. 122 del 1998.

Infine il deputato Carra chiede una valutazione da parte degli auditi circa la trasmissione nelle sole regioni dell'Italia settentrionale di un servizio sulla manifestazione artistico-culturale «Celtica» svoltasi a Courmayeur: sarebbe a suo parere molto discutibile se il progetto di valorizzazione delle identità locali promosso da questo Consiglio di amministrazione si traducesse in una sorta di lottizzazione macroregionale della programmazione, diretta non a diffondere le manifestazioni di cultura locale su tutto il territorio nazionale, ma a favorire una chiusura provinciale.

Il deputato CAPARINI giudica deplorabile il tentativo che sembra trasparire dagli interventi di alcuni colleghi dell'opposizione di far passare la conclusione della vicenda dei giornalisti Biagi e Santoro come una sorta di successo della sinistra, piuttosto che come il corretto svolgimento di una trattativa editoriale intorno alla quale era stata creata artatamente una polemica assolutamente ingiustificata.

In realtà mentre sulla posizione di Biagi, come ben chiarito in passato dalle dichiarazioni del Presidente Baldassarre e del direttore generale Saccà non vi erano mai stati problemi se non per quanto riguarda la sua collocazione oraria in relazione alla necessità di sostenere adeguatamente il TG1 di prima serata nella concorrenza con il TG5, le difficoltà concernenti Michele Santoro derivavano esclusivamente da problemi di carattere oggettivo; non si deve dimenticare che sono tuttora pendenti davanti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ricorsi verso diverse puntate di «Sciuscià» nel corso del 2002.

Dopo aver osservato come dall'intervento del deputato Giulietti si possa evincere un'ammissione del fatto che a partire dalla caduta del primo Governo Berlusconi la Lega è stata sistematicamente danneggiata dall'informazione della concessionaria pubblica, il deputato Caparini conclude esprimendo il più vivo apprezzamento per la trasmissione nelle regioni settentrionali del documentario sulla manifestazione «Celtica» primo esempio, peraltro pienamente riuscito anche sotto il profilo degli ascolti, di una programmazione federalista ed attenta alla promozione delle identità e delle culture locali.

Il senatore FALOMI osserva come sia riduttivo e fuorviante voler ricondurre la questione relativa alla permanenza in RAI di Enzo Biagi e Michele Santoro ad un mero fatto di cattiva informazione e polemiche strumentali. Si tratta invece di una questione che ha cominciato a profilarsi ben prima addirittura della nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, cosicché lo stesso Presidente di questa Commissione ha avuto in più occasioni modo di osservare che la soluzione che sarebbe stata data a questa vicenda rappresentava una questione dirimente per la valutazione dell'indipendenza dell'azienda rispetto al Governo. Sulla questione peraltro si potrà dire una parola definitiva solo quando i relativi programmi verranno messi in palinsesto; sarebbe infatti preoccupante se gli amministratori e la dirigenza dell'azienda si trincerassero dietro l'autonomia dei direttori di rete per avallare una sostanziale giubilazione dei due giornalisti.

Resta ovviamente aperto il problema del pluralismo dell'informazione nel suo complesso.

In proposito egli sottolinea la necessità che l'azienda fornisca a questa Commissione dei dati realmente utilizzabili, anche con aggregazioni periodiche, per quanto riguarda la presenza degli esponenti e dei soggetti politici in televisione.

Anche in mancanza di questi dati, peraltro, vi sono i richiami dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dei quali l'azienda do-

verrebbe tener conto, riguardo alla presenza politica nei telegiornali, che appare gravemente squilibrata, come mai avvenuto in passato.

L'oratore si sofferma poi sul problema, indubbiamente non nuovo, della riduzione dell'informazione nel periodo estivo. In questo periodo, infatti, sono stati cancellati dai palinsesti tutti i programmi di approfondimento, con la conseguenza che viene a mancare una parte importante dell'informazione proprio mentre si svolgono eventi particolarmente importanti come i conflitti sull'organizzazione del lavoro.

Il senatore Falomi si sofferma quindi sulla questione del film «Bella ciao»; non solo questo film prodotto dalla RAI e proiettato senza problemi in un Festival cinematografico straniero non ha trovato ancora alcuna collocazione in palinsesto, ma è di oggi la notizia che la RAI ne avrebbe bloccato il prestito ad una Associazione privata per una proiezione già autorizzata per stasera.

Il senatore Falomi conclude il suo intervento auspicando al più presto un'audizione del responsabile dell'azienda sul problema dei precari.

Egli ricorda come nella scorsa legislatura l'allora presidente della Commissione di vigilanza Storace avesse auspicato una sorta di sanatoria generalizzata di tutti i precari. Senza voler caldeggiare una simile soluzione, egli ritiene comunque indispensabile sapere quali siano le idee dell'azienda rispetto a questo problema, anche perché vi sono voci quanto mai preoccupanti circa preventive rinunce ad azioni legali che verrebbero fatte firmare a dipendenti precari in cambio del rinnovo dei loro contratti a tempo determinato.

Il deputato MERLO nel dare atto al Presidente ed al Direttore generale della RAI di aver condotto la trattativa con Enzo Biagi e con Michele Santoro in piena coerenza con quanto avevano dichiarato nelle loro precedenti audizioni, sottolinea come però tale vicenda non debba essere per questo ridimensionata o ritenuta poco importante: se può essere eccessivo l'atteggiamento di chi vorrebbe fare di questi due giornalisti dei martiri della libertà d'informazione, è però necessario ricordare che il problema della loro permanenza in RAI è nato a seguito di una pesante ed inaudita interferenza del potere politico.

Il deputato Merlo si associa quindi alle perplessità manifestate dal deputato Carra circa la trasmissione nella sola Italia del Nord del *reportage* sulla manifestazione «Celtica», trasmissione oltretutto il cui gradimento da parte del pubblico sembra essere stato, a differenza di quanto qualcuno ha affermato in quest'aula, decisamente scarso.

Il deputato BUTTI ritiene di dover intervenire soprattutto per dissipare l'atmosfera di critica all'operato di questo Consiglio di amministrazione e della nuova dirigenza della RAI che i colleghi dell'opposizione hanno tentato di costruire con i loro interventi.

Il dibattito in corso ha se non altro il merito di aver dimostrato quanto sia stata artificiosa la polemica costruita intorno alla sorte di Enzo Biagi e Michele Santoro, restando peraltro incomprensibile il motivo



per cui sia stata attribuita una valenza politica o addirittura morale così particolare ai loro contratti, stipulati con un'azienda con la quale collaborano circa 1.500 giornalisti, la sorte dei quali non sembra interessare a nessuno.

Egli manifesta quindi l'apprezzamento di tutta la maggioranza per il lavoro fin qui svolto dal Consiglio e per le linee programmatiche da questo più volte ribadite. Ciò detto peraltro egli osserva come quasi tutte le critiche svolte in questa seduta dai colleghi dell'opposizione ricalchino le questioni inutilmente sollevate per cinque lunghi anni in Commissione da quella che era l'opposizione nella scorsa legislatura: dal problema del rispetto della legge n. 122 del 1998, al pluralismo, alla questione dei precari.

È paradossale che i colleghi del Centrosinistra chiedano all'attuale dirigenza della RAI, insediata da soli quattro mesi, soluzioni che i precedenti Consigli di amministrazione non sono stati capaci di fornire in un'intera legislatura.

L'oratore osserva poi come nei telegiornali, lungi dall'esservi lo squilibrio denunciato dal senatore Falomi, è pienamente rispettata la regola dei tre terzi inaugurata dalle precedenti consigliature; è semmai da rilevare come in alcuni notiziari persista ancora l'atteggiamento fazioso del passato, si veda l'informazione assolutamente squilibrata fornita dal TG3 in merito al patto sul lavoro.

Il deputato STERPA, dopo aver sottolineato la sostanziale diversità, come più volte ricordato dal presidente Baldassarre, tra la posizione di Biagi e quella di Santoro, concorda con le osservazioni del senatore Falomi circa la necessità di evitare che i programmi di approfondimento dell'informazione vadano totalmente «in vacanza»: la RAI, a suo parere, dovrebbe essere in grado di fornire una copertura informativa adeguata ad eventi di particolare rilievo, come il dibattito sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e la firma del patto per il lavoro. Dove invece egli non può essere d'accordo con il senatore Falomi è nella valutazione sui telegiornali: proprio la vicenda del dibattito sul lavoro ha dimostrato che i telegiornali della RAI sono in questa fase non solo esaurienti dal punto di vista informativo, ma anche del tutto equilibrati, fino a dare forse uno spazio prevalente alle ragioni dell'opposizione.

La deputata MELANDRI osserva che ascoltando le dichiarazioni del presidente Baldassarre, sembrerebbe che le polemiche sulle presentazioni dei palinsesti a Cannes, e sulla sorte di Enzo Biagi e Michele Santoro siano state create esclusivamente da esagerazioni giornalistiche. Ella chiede quindi di sapere perché mai, se è vero che non vi erano ragioni oggettive di polemica, tre consiglieri abbiano chiesto una riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione proprio su questa questione.

Il deputato Giuseppe GIANNI osserva come in diversi interventi dei colleghi dell'opposizione si sia lamentato un atteggiamento poco collabo-

rativo del Consiglio di amministrazione della RAI nei confronti della Commissione. Egli chiede quindi come si debba giudicare adottando questo criterio il gesto di Michele Santoro che, invitato a comparire in audizione, si è rifiutato di farlo.

Il senatore LAURIA replica in primo luogo alle osservazioni del deputato Butti circa l'irrelevanza della questione della permanenza in RAI di Biagi e Santoro. Si tratta in realtà di una questione sulla quale sono nate polemiche all'interno ed all'esterno del Consiglio di amministrazione e sul cui esito questa Commissione non poteva non chiedere una risposta.

Per quanto riguarda ciò che ha affermato sempre il deputato Butti circa il fatto che il Consiglio avrebbe avuto poco tempo per intervenire in maniera radicale sui problemi dell'azienda, egli osserva come in realtà le stesse nomine fin qui effettuate dimostrano come la nuova amministrazione dell'azienda, ad onta dei giudizi durissimi espressi sulla gestione precedente, non ha sostanzialmente innovato gli organigrammi, dando l'impressione di una RAI che continua ad essere organizzata per satrapie indifferenti a qualsiasi cambiamento di direzione.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE osserva come i dibattiti e le polemiche intorno alla sorte di un conduttore bravo ma scopertamente fazioso come Michele Santoro e di un giornalista sentenzioso come Enzo Biagi, sarebbero stati forse degni di una migliore causa; in realtà a suo parere il problema del pluralismo nell'informazione si risolve da solo, attraverso l'autorevolezza del giornalista stesso il cui equilibrio e la cui competenza costituiscono garanzie di inattaccabilità anche quando nei suoi programmi vi sia una riconoscibile impronta politico-culturale. Si pensi ad un giornalista come Sergio Zavoli le cui inchieste su momenti particolarmente controversi e difficili della storia nazionale sono sempre state di livello tale da inibire a chiunque, anche se di idee a lui contrarie, qualsiasi possibilità di critica.

Il presidente PETRUCCIOLI nel dare la parola agli ospiti per la replica fa presente che è vero quanto affermato dal senatore Falomi circa il fatto che la sorte di Biagi e Santoro sarebbe stata, in particolare nella situazione che si era venuta a creare dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio in Bulgaria, un elemento qualificante per valutare l'indipendenza dell'azienda; è anche vero però che, in particolare dopo le notizie apparse sui giornali sulla presentazione dei palinsesti, egli aveva più volte chiesto alla dirigenza della RAI chiarimenti sulla vicenda, ottenendone rassicurazioni di cui aveva dato conto in svariate sedi pubbliche, cosa che non è stata correttamente riportata dalla stampa.

Egli fa altresì notare al deputato Gianni che Michele Santoro, invitato in audizione nell'ambito di elementi conoscitivi per il dibattito sul pluralismo, aveva opposto la precarietà del suo rapporto con la RAI, ed egli aveva ritenuto di non insistere per evitare che tale questione si intrecciasse inopportunamente con quella che doveva essere oggetto dell'audizione.

Il presidente BALDASSARRE ritiene di dover condividere molte delle affermazioni fatte nel corso del dibattito e prende atto del fatto che vi sia stato un sostanziale riconoscimento della coerenza con cui questo Consiglio di amministrazione e questa dirigenza hanno condotto la trattativa relativa alla permanenza in RAI di Enzo Biagi e Michele Santoro, due risorse delle quali fin dall'inizio egli aveva dichiarato che la RAI non intendeva privarsi.

Certamente, per quanto riguarda Michele Santoro, egli aveva posto un problema circa la necessità di garantire che le trasmissioni giornalistiche di un'azienda di servizio pubblico fossero sempre informate a criteri di imparzialità, correttezza e garanzia del pluralismo.

Egli aveva posto questa questione indipendentemente e ben prima dell'intervento del Presidente del Consiglio in Bulgaria, come ha potuto far notare allo stesso Michele Santoro quando, in occasione di un recente colloquio, gli ha regalato gli articoli di giornale che riportavano le sue critiche alla modalità di conduzione di «Sciuscià» ben prima dell'intervento di Berlusconi.

Il presidente Baldassarre ringrazia quindi il deputato Butti per il riconoscimento del lavoro fin qui svolto dal Consiglio e dell'obiettiva esiguità del tempo che il Consiglio stesso ha avuto fino ad adesso a disposizione per quello che è un grande progetto di trasformazione radicale della RAI, tale da renderla, anche sopprimendo quelle satrapie di cui giustamente parla il senatore Lauria, una vera e propria azienda capace di operare sul libero mercato secondo criteri di efficacia e di efficienza, senza peraltro venir meno alle caratteristiche specifiche determinate dallo svolgimento di attività di servizio pubblico.

Sotto questo profilo uno dei problemi più gravi è sicuramente la situazione gravemente sbilanciata dei conti economici per il 2002, determinata peraltro totalmente dalle decisioni della precedente gestione, una situazione a cui questo Consiglio sta facendo fronte anche attraverso una razionalizzazione dei costi che non deve essere vista puramente e semplicemente come la conseguenza di tagli operati dal rappresentante del Ministero dell'economia sulle spese di una azienda riluttante, ma come il frutto di un impegno condiviso da tutti coloro che lavorano in RAI.

Ciò detto, è indubbio che laddove il Consiglio è stato già in grado di intervenire i risultati si sono visti: la scelta di un direttore abile ed esperto come Clemente Mimun ha consentito dopo molto tempo al TG1 di tornare a sopravanzare negli ascolti il TG5, ed a questo proposito egli non può che respingere assolutamente l'accusa di faziosità rivolta ai telegiornali dal senatore Falomi.

Per quanto riguarda poi la questione della convocazione straordinaria richiesta dai consiglieri Donzelli e Zanda Loy, il presidente Baldassarre fa presente alla deputata Melandri che, essendo tale richiesta motivata da notizie giornalistiche sulla presentazione dei palinsesti a Cannes, di cui egli aveva già avuto modo di constatare l'infondatezza facendo ricorso ai poteri riconosciuti al Presidente dal regolamento del Consiglio di amministrazione, egli ha ritenuto insussistenti le ragioni di urgenza ed inoppor-

tuna la convocazione straordinaria del Consiglio, tanto più che questa si sarebbe dovuta tenere lo scorso lunedì e che il Consiglio era già convocato su altri argomenti per oggi.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente al senatore Falomi che chiede di intervenire, che la questione del pluralismo nei telegiornali potrà essere oggetto di un'apposita audizione con l'acquisizione di adeguati elementi informativi.

Il consigliere di amministrazione della RAI DONZELLI interviene sulla domanda della deputata Melandri, rilevando come il presidente Baldassarre abbia esposto la ragione della mancata convocazione, laddove l'interrogante chiedeva i motivi per cui era stata richiesta.

In realtà, se si volesse evitare qualsiasi polemica, si potrebbe anche sostenere, a posteriori, considerata la conclusione cui sembrano avviate le vicende di Biagi e Santoro, che l'iniziativa assunta da lui e dal collega Zanda Loy sia stata determinata da una fuorviante campagna giornalistica: ovviamente così non è, le polemiche sulla questione ci sono state ed a loro era sembrato più che naturale che l'organo di governo dell'azienda si riunisse per fornire una parola chiarificatrice, una valutazione questa che era stata condivisa poi anche dal collega Staderini, per quanto non nella forma di una sottoscrizione della richiesta. Per quanto riguarda poi la valutazione del Presidente che ha ritenuto di poter decidere di non convocare il Consiglio in seduta straordinaria, egli fa presente che si tratta di una interpretazione della norma del regolamento del Consiglio che disciplina tale convocazione alquanto discussa, tanto che egli ed il collega Zanda Loy hanno chiesto un parere al collegio dei sindaci che non si è ancora pronunciato.

Il consigliere di amministrazione della RAI STADERINI conferma di essersi espresso in senso favorevole alla proposta di convocazione del Consiglio in seduta straordinaria.

Il direttore generale della RAI Agostino SACCÀ concorda con quanto affermato dal presidente Baldassarre circa l'inconsistenza delle notizie giornalistiche sulla presentazione dei palinsesti a Cannes. In particolare egli rileva come su tutti i giornali vi sia stata una singolare dicotomia tra i titoli degli articoli – nei quali si parlava pressapoco di licenziamento di Biagi e Santoro – e nel contenuto degli stessi, nei quali si dava sostanzialmente conto di quanto effettivamente da lui affermato circa il fatto che Biagi rappresentava il passato, il presente ed il futuro dell'azienda, fatta salva la necessità di ottimizzarne la collocazione, e che Santoro, ferma restando la necessità di superare un tipo di formula che aveva dato luogo a tante polemiche, rappresentava una risorsa di cui l'azienda non intendeva privarsi.

Per quanto riguarda la questione del bilancio della RAI, egli osserva come il pareggio realizzato nel 2001 sia stato indubbiamente frutto di una forzatura del precedente Consiglio, anche se a suo parere compiuta in as-

solita buona fede, nel senso che vi era stata una sopravvalutazione di talune entrate ed una sottovalutazione di costi, senza considerare il fatto che era stato escluso dal bilancio – e di questo la precedente dirigenza aveva dato atto pubblicamente – l'acquisto del calcio in chiaro, che peraltro questa dirigenza ha ritenuto irrinunciabile da parte del servizio pubblico, ovviamente a costi ragionevoli.

Per quanto riguarda il problema della separazione contabile tra le attività finanziate dal canone e quelle finanziate dalla pubblicità egli ritiene che la RAI sia sostanzialmente in regola. Occorre infatti considerare che i costi complessivi della produzione di servizio pubblico sopravanzano attualmente l'ammontare del gettito del canone: non vi è quindi una distrazione del canone verso attività commerciali ma al contrario sono i proventi della pubblicità che contribuiscono a finanziare il servizio pubblico. In realtà se si vuole che la RAI riduca la produzione di carattere squisitamente commerciale a favore di attività di servizio pubblico è necessario valutare la possibilità di un consistente aumento del canone, che di fatto si è ridotto negli ultimi anni in termini di valore reale.

Il direttore Saccà, dopo aver fornito ampie assicurazioni circa l'intervento della RAI di promuovere la realizzazione di opere di fantasia, anche con ambizioni di conquista di mercati stranieri, osserva che, per quanto riguarda la questione da più parti sollevata del rispetto della legge n. 122 del 1998, indubbiamente la RAI è consapevole degli obblighi derivanti dalla legge e dalla sua stessa missione; tuttavia non si può non sottolineare il rischio che la quota garantita per investimenti per la produzione di audiovisivi nazionale finisca per creare delle rendite di posizione, e in questo senso le stesse proteste dei produttori sono solo parzialmente giustificate dal momento che ben pochi di loro sono veri e propri produttori di assumersi il rischio di impresa, mentre per la maggior parte sono meri produttori esecutivi.

Per quanto riguarda la questione relativa al film «Bella ciao», egli fa presente che il problema della sua concessione ad un'associazione per una proiezione privata si è posto per clausole contrattuali, anche se egli spera di avere per stasera le necessarie autorizzazioni. Diversa è la questione della messa in onda del film. Già il precedente Consiglio di amministrazione aveva ritenuto che il film – si tratta di un'opera molto forte, chiaramente a tesi – non potesse essere trasmesso senza un contraddittorio, e lo stesso direttore di RAI2 Carlo Freccero aveva ritenuto che per la trasmissione del film dovesse essere creato un apposito contesto con una presentazione ed un commento adeguati.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o similare**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

**21ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto CENTARO

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il deputato PALMA richiama l'attenzione della Commissione sulla situazione degli uffici giudiziari di Napoli anche alla luce di recenti episodi, fra i quali egli menziona la scarcerazione per decorrenza dei termini del detenuto Mario Fabbrocino: dall'ordinanza di scarcerazione risulta che il giudizio abbreviato disposto il 19 giugno 2001 si è concluso con la sentenza emessa il 7 giugno 2002, ossia ad un anno di distanza, per i rinvii, richiesti dal pubblico ministero, al fine di completare gli atti del fascicolo. Il fatto dovrebbe essere segnalato al Procuratore generale della Cassazione e al Ministro della giustizia, e vi è l'esigenza che la Commissione proceda con tempestività a verificare il funzionamento degli uffici giudiziari di Napoli.

Il deputato Angela NAPOLI informa la Commissione di aver presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia, attesa la gravità dei fatti descritti nell'ordinanza di scarcerazione.

Il deputato LUMIA auspica che del disappunto emerso all'interno della Commissione siano resi partecipi il Ministro della giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura ed osserva che l'individuazione di precise responsabilità soggettive e di coordinamento degli uffici della procura deve aver luogo secondo canoni di lealtà istituzionale ed in modo unitario.

Il senatore PERUZZOTTI, condividendo gli interventi dei colleghi, conferma la necessità di investire del caso il Consiglio superiore della magistratura ed il Ministro della giustizia, anche al fine di manifestare attenzione per le problematiche connesse alla scarcerazione per decorrenza dei termini di detenuti per mafia.

Il PRESIDENTE assicura l'invio di una nota al Ministro della giustizia, al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e al Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto delle diverse competenze, sia disciplinari sia attinenti a eventuali procedimenti ai sensi dell'articolo 2 della legge sulle guarentigie e fa presente che la vicenda complessiva di Napoli sarà affrontata in modo esaustivo.

Il deputato PALMA propone di acquisire informazioni in ordine alle scarcerazioni per decorrenza dei termini che si siano verificate nell'ultimo triennio.

Il PRESIDENTE ricorda che quest'ultima sollecitazione rientra nella richiesta formulata nella seduta di ieri e tesa a verificare lo stato delle scarcerazioni avvenute per decorrenza dei termini, nonché le prossime scadenze per i detenuti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per reati affini.

**Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia**

Si riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore AYALA condivide integralmente le iniziative della presidenza in merito al caso Fabbrocino e, prima di soffermarsi specificamente sulle proposte di modifica dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, rileva come la Commissione tenda a diventare luogo di incontro e non di scontro politico e cresca sui temi rilevanti, a prescindere dalle appartenenze, la sensibilità verso un'azione di contrasto senza strumentalizzazioni. Il presupposto da cui muove la Commissione nell'odierna discussione si fonda sull'opportunità di individuare spunti di riflessione da offrire al Parlamento per una ponderata opera di normazione. Egli esprime consenso sull'estensione della fattispecie anche per gli autori di reati commessi con finalità di terrorismo, essendo evidente la storicità della norma nella sua originaria formulazione. Nel 1992 il terrorismo tradizionale non rappresentava più un'emergenza primaria ed il cosiddetto nuovo terrorismo non era ancora conosciuto; il rafforzamento della lotta al terrorismo rende auspicabile tale allargamento. Quanto alla disciplina di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, egli ravvisa la necessità di su-

perare il meccanismo della mera proroga: dopo una sperimentazione ormai decennale ed acquisito il patrimonio culturale della giurisprudenza costituzionale, è attuale l'ipotesi di stabilizzazione del regime carcerario speciale. I limiti chiaramente indicati dalla Corte costituzionale consentono di contemperare le esigenze di contrasto del crimine organizzato con i principi sanciti dalla Costituzione. La stabilizzazione è inoltre l'occasione per fare emergere con chiarezza la volontà del Parlamento di contrastare senza condizionamenti o leggerezze le organizzazioni criminali. Inoltre, non è escluso che le stesse forme di collaborazione possano esserne incentivate. Esistono, invero, smagliature nella concreta applicazione della normativa e le misure dovrebbero essere determinate in modo rigoroso già in sede di normativa primaria, al fine di una auspicabile omogeneità di trattamento nell'applicazione. Con riferimento al riparto delle competenze, è il Tribunale della libertà l'organo chiamato a definire sia lo *status libertatis* che lo *status detentionis*. Compete poi al Tribunale di sorveglianza la verifica delle concrete modalità attuative. In tale ottica dovrebbe permanere la competenza esclusiva del Tribunale di sorveglianza, ufficio che ha modo di conoscere direttamente la realtà del carcere. In merito, invece, all'allargamento della legittimazione dell'impugnazione al difensore nominato, non si ravvisa alcuna ragionevole obiezione. Resta inoltre da considerare il soggetto chiamato ad irrogare concretamente le misure detentive proprie del regime carcerario speciale. Dalle considerazioni sopra esposte sembra conseguenziale che tale responsabilità, che oggi si vorrebbe trasferire al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, resti incardinata presso il Ministero della Giustizia, atteso il ruolo politico esercitato dal Ministro. La questione, infine, della temporaneità del provvedimento e della sua proroga dovrebbe essere affrontata non tanto in termini di inversione dell'onere della prova, quanto piuttosto nella prospettiva di un termine triennale per la nuova verifica dei presupposti valutati al fine dell'originaria irrogazione, salva comunque la possibilità di accertare *medio tempore* il venir meno delle ragioni di rischio.

Il senatore PERUZZOTTI ravvisa nella stabilizzazione della normativa in tema di regime carcerario speciale l'esito naturale al quale approdare. Resta tuttavia da valutare l'opportunità di affidare la competenza decisionale ad un ufficio dell'amministrazione penitenziaria che, più efficacemente rispetto al Ministro della giustizia, è in grado di conoscere le singole problematiche delle carceri.

Il deputato PALMA conviene sul contenuto simbolico della non temporaneità dell'articolo 41-*bis* rispetto ai desideri ed alle speranze di detenuti eccellenti per eventuali trattative. Se l'istituto dovesse trovare una collocazione stabile nel sistema, sembra logico che la responsabilità di emettere il relativo decreto sia riconosciuta al Direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Alla stessa stregua, l'eventuale reclamo dovrebbe essere sottoposto al Tribunale di sorveglianza, la competenza del quale non concerne i provvedimenti di compressione della li-



bertà, bensì le modalità concrete di espiazione della pena. Se poi l'esito al quale tendere è la stabilizzazione dell'articolo 41-*bis*, si rende auspicabile che il decreto abbia durata triennale, ferma la possibilità di revoca qualora si accerti il venir meno dei rapporti del detenuto con la criminalità organizzata. Egli esprime la propria personale contrarietà al doppio regime, perché occorrerebbe, in tale ipotesi, specificare i requisiti dei due regimi. Raccomanda infine di integrare i titoli di reato che consentono l'applicazione dell'articolo 41-*bis* ed esprime vivo compiacimento per la sostanziale unità che le forze politiche stanno mostrando in Commissione sull'individuazione degli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata.

Il deputato LUMIA ritiene che la novità rappresentata dalla presenza in carcere di capi storici della criminalità organizzata a seguito di sentenze passate in giudicato e il loro tentativo di elaborare una strategia di affievolimento del regime carcerario debba trovare una risposta compatta ed unitaria da parte delle istituzioni. In tale prospettiva, la relazione del senatore Maritati appare senza dubbio convincente. Il regime speciale va esteso non solo alla fattispecie di terrorismo, ma anche ad altre gravi tipologie di reato, quali il traffico di esseri umani, di armi da guerra, di scorie radioattive a livello nazionale ed internazionale; la stabilizzazione del regime carcerario speciale è coerente con il sistema del doppio binario previsto nel nostro ordinamento. In quest'ottica non possono esservi cedimenti di sorta. A fronte di un sistema stabilizzato di doppio binario, è possibile e coerente immettere nel circuito amministrativo la disciplina di cui agli all'articolo 41-*bis*, conferendo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ogni diretta responsabilità. Quanto al regime delle impugnazioni, sarebbe necessaria una specificazione delle misure, assente nella proposta del Governo, in modo che il magistrato di sorveglianza nell'effettuare le proprie valutazioni metta da parte l'attuale discrezionalità premiando l'omogeneità di trattamento; d'altro canto il riferimento al tribunale della libertà, competente per territorio, creerebbe difficoltà. Egli si sofferma poi sul riferimento all'attualità del collegamento con l'organizzazione mafiosa e sulla previsione di un tempo congruo, per esempio tre anni, con la possibilità di effettuare un'ulteriore proroga del regime speciale. In merito, infine, all'articolazione del sistema secondo le categorie della speciale sicurezza e della massima sicurezza reputa necessaria la ricerca di punti di convergenza, aggiungendo che la soluzione del doppio regime rafforzerebbe la strategia di contrasto avverso le organizzazioni criminali. Il fine unico resta quello di impedire il collegamento tra i detenuti con l'esterno e all'interno delle stesse carceri.

Il senatore VIZZINI esprime il proprio apprezzamento per la convergenza che è maturata in seno alla Commissione e desidera esprimere il proprio ringraziamento al relatore Maritati. La stabilizzazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* rappresenta una ferma, decisa ed irreversibile presa di posizione nei confronti di qualunque ipotesi di trattativa. Di certo il sistema è da perfezionare, come dimostrano gli stessi meccani-

smi di diffusione delle notizie circa la protesta all'interno delle carceri da parte di taluni detenuti soggetti al regime speciale. Nella prospettiva di un più incisivo monitoraggio è auspicabile un collegamento con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la Commissione, al fine di rendere più pregnante l'attuazione della normativa. Non deve ravvisarsi alcuna volontà di far venir meno le garanzie ed il rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo, ma è compito dello Stato di diritto sconfiggere la criminalità organizzata in modo efficace e duraturo. Il metodo di approfondimento unitario e senza posizioni preconcepite di parte, seguito dalla Commissione, è uno strumento decisivo nella lotta alla criminalità organizzata.

Il PRESIDENTE avverte che sono previste votazioni in Assemblea sia al Senato che alla Camera dei deputati e rinvia quindi il seguito della discussione.

*La seduta termina alle ore 11,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA**  
**sull'anagrafe tributaria**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

*Presidenza del Presidente*  
Tommaso FOTI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria: – Audizione del Capo Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dottor Giorgio Tino**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda, quindi, che la Commissione è convocata per lo svolgimento dell'audizione del dottor Giorgio Tino, Capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Avverte che il dottor Tino è accompagnato dalla dottoressa Rosa Russo, Direttore Generale dell'Ufficio Agenzie ed Enti della fiscalità, del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il dottor Giorgio TINO, *Capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande ed osservazioni, il senatore Giuseppe Onorato Benito NOCCO (FI), a più riprese, il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), a più riprese, e il presidente Tommaso FOTI, a più riprese.

Rispondono, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il dottor Giorgio TINO, *Capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze*, e la dottoressa Rosa RUSSO, *Direttore generale dell'Ufficio Agenzie ed Enti della fiscalità*.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia e dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,05 alle ore 15,10.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:*

Sulle linee evolutive del sistema di gestione dell'anagrafe tributaria.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 20,35 alle ore 20,40.

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

*Presidenza del presidente*  
Maria BURANI PROCACCINI

*La seduta inizia alle ore 20,40.*

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

#### **Comunicazioni del presidente sullo schema di documento in materia di pedofilia**

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella seduta del 26 giugno 2002 ha deliberato la costituzione dei seguenti gruppi di lavoro:

gruppo di lavoro in materia di adozione e misure di sostegno: coordinatrice onorevole Maria Burani Procaccini;

gruppo di lavoro in materia di giustizia minorile: coordinatore senatore Piero Pellicini;

gruppo di lavoro in materia di attuazione della legge 285/97: coordinatore onorevole Luigi Giacco;

gruppo di lavoro in materia di rapporto tra new media e minori: coordinatrice onorevole Carla Castellani.

A tale riguardo, l'Ufficio di Presidenza ha altresì deliberato che delle riunioni dei gruppi di lavoro siano informati tutti i componenti la Commissione con lettera della presidente. Tali riunioni avranno carattere informale e la finalità di svolgere un lavoro istruttorio rispetto all'attività da porre in essere con riferimento ai rispettivi argomenti.

Resta inteso che quando vi sarà l'esigenza di approfondimenti, ad esempio audizioni ovvero dibattiti di particolare rilievo, questi avranno luogo in Commissione plenaria.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

## SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC) osserva che poco fa è stato comunicato dal Presidente dell'Assemblea che giovedì avrà luogo la discussione generale del decreto in tema di giustizia minorile, fatto che ha colto tutti di sorpresa e che, per quanto la riguarda, la fa dubitare della utilità del gruppo di studio istituito sul tema nell'ambito di questa Commissione.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, precisa che si tratta del decreto in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, con particolare riferimento alla procedura per le adozioni, materia quindi del tutto estranea al gruppo di lavoro della Commissione.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) chiede che il documento in materia di pedofilia venga programmato in una giornata di lavoro come unico punto all'ordine del giorno, in quanto non ha ancora avuto il tempo, a nome del suo gruppo, di inviare le relative osservazioni. Per quanto riguarda la parte generale di tale documento, si dichiara del tutto favorevole ad essa, mentre giudica molto azzardato stilare un documento di indirizzo su tutta la parte che riguarda il profilo penale. Per tale motivo, chiede che quest'ultima venga stralciata, in modo da svolgere su di essa ulteriori riflessioni e confronti anche con i colleghi componenti la Commissione giustizia. Si tratta per altro di argomenti sui quali i pareri degli esperti divergono sostanzialmente.

Il senatore Piero PELLICINI (AN) pur ritenendo non opportuno rinviare *sine die* il pronunciamento della Commissione sul documento in oggetto, è dell'avviso che le osservazioni svolte dalla collega Capitelli non siano peregrine, soprattutto per quanto riguarda gli ambiti del diritto penale sostanziale e del diritto procedurale penale. Come è noto, sulla materia del trattamento di coloro che si sono macchiati di reati legati alla pedofilia, vi sono le opinioni più disparate che vanno da quelle espresse in questa sede nella scorsa legislatura dai ministri *pro tempore* Veronesi e Fassino, che si richiamano alla scuola *liberal* americana, a quelle che si attestano invece su atteggiamenti più rigorosi. Crede, pertanto, che una settimana di riflessione potrebbe essere utile per elaborare un documento che potrebbe essere approvato prima della sospensione dei lavori parlamentari per il periodo estivo.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, tenuto conto della richiesta avanzata dall'onorevole Capitelli e delle osservazioni del senatore Pellicini, accoglie la proposta di stralciare dallo schema di documento tutta la parte concernente il profilo penale che va dal punto 1) al punto 3) compreso. Prega, comunque, il senatore Pellicini in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro in materia di giustizia minorile di inserire la parte del

documento di cui si chiede lo stralcio nel documento conclusivo che tale gruppo elaborerà. In tal modo ritiene che la Commissione possa questa sera votare il documento.

Il senatore Piero PELLICINI (AN) raccomanda che comunque la Commissione parlamentare per l'infanzia coordini i propri lavori con quelli delle Commissioni giustizia di Camera e Senato, che si stanno occupando delle medesime materie.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, essendo prima firmataria di una proposta di legge sulla pedofilia, ricorda che ha partecipato alle sedute della Commissione giustizia della Camera, in ciò sollecitata dal presidente Pecorella che ha richiesto la sua partecipazione.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) ringrazia il Presidente per aver accettato di stralciare la parte del documento da lei indicata e fa presente che comunque questa sera non potrà partecipare alla votazione; precisa, tuttavia, che l'assenza del gruppo dei DS dalla votazione non va intesa come un'assenza di tipo politico.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza è stato chiesto proprio da un rappresentante della parte politica dell'onorevole Capitelli di abbinare nella seduta odierna l'audizione del sottosegretario Guidi e la votazione dello schema di documento in materia di pedofilia, in modo da non dover tornare per una seconda seduta nel corso della stessa settimana. Per parte sua, è immediatamente venuta incontro alla proposta di stralcio di una parte del documento anche sulla base delle osservazioni svolte dal senatore Pellicini per cui, a questo punto, ritiene opportuno che si proceda alla votazione, eventualmente invertendo l'ordine del giorno.

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC) si dichiara assolutamente contraria a votare questa sera il documento in quanto nella convocazione non era specificato che si sarebbe arrivati a tale votazione ed anche perchè non ha portato con sè le osservazioni predisposte al riguardo.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, fa presente che è stata inviata a tutti i componenti la Commissione una lettera in cui si dà conto delle determinazioni assunte in sede di Ufficio di Presidenza.

Il deputato Carla CASTELLANI (AN) conferma che questa è stata la determinazione assunta nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Il deputato Luana ZANELLA (Misto-Verdi-U) rileva che l'ordine del giorno non specifica che nella seduta odierna si debba procedere al voto finale sullo schema di documento.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ritiene pretestuose le osservazioni svolte per rinviare il voto sullo schema di documento. Ricorda, altresì, che i termini per la presentazione di osservazioni al documento stesso, scaduti nello scorso mese di marzo, sono stati riaperti e come scadenza è stata indicata quella del 3 luglio. Comunque, se i colleghi ritengono che sia utile cambiare modalità di lavoro, si può stabilire che d'ora in poi i termini di volta in volta stabiliti siano perentori.

La senatrice Rossana Lidia BOLDI (LNP) ritiene opportuno procedere questa sera alla votazione dello schema di documento; si rimette comunque alla valutazione della presidente.

Il senatore Augusto ROLLANDIN (Aut) ritiene che il documento sia stato impostato in modo da recepire la maggior parte delle osservazioni svolte: sarebbe pertanto opportuno procedere alla votazione dello stesso. Comunque, se il Presidente vuole rinviarne l'esame di una settimana, egli non ha obiezioni da muovere. Infine, se non potrà essere presente alla seduta conclusiva, prega fin d'ora di tener conto del suo avviso favorevole sul documento.

Il deputato Carla CASTELLANI (AN) concorda con le osservazioni svolte dal senatore Rollandin.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, rinvia alle ore 20 di martedì 16 luglio la votazione dello schema di documento in materia di pedofilia quale risulta a seguito dello stralcio proposto dalla collega Capitelli e dal senatore Pellicini; contestualmente, i termini per la presentazione delle osservazioni scadono alle ore 12 di martedì 16 luglio.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori**

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

#### **AUDIZIONI**

##### **Audizione del sottosegretario per la salute, Antonio Guidi, sulle possibilità di trattamento farmacologico nei confronti di chi abbia commesso reati di pedofilia**

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, comunica che, accanto al sottosegretario Guidi, è presente il professor Tonino Cantelmi, presidente



dell'Osservatorio sul disagio e la salute mentale del Ministero della salute, che, non essendovi obiezioni, potrà fornire osservazioni integrative. Introduce quindi il tema dell'audizione.

Antonio GUIDI, *sottosegretario per la salute*, svolge un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione ed il professor Tonino CANTELMINI si sofferma su alcuni aspetti del tema medesimo.

Alle domande dei deputati Tiziana VALPIANA (RC), Luana ZANELLA (Misto-Verdi-U), Carla CASTELLANI (AN) e Luigi GIACCO (DS-U) e dei senatori Antonio ROTONDO (DS-U) e Piero PELLICINI (AN) risponde il sottosegretario Antonio GUIDI.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Guidi, il professor Cantelmi e tutti i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 23,20.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

72<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**(1501) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione**

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte favorevole condizionato, in parte non ostativo)

Il presidente relatore PASTORE, illustrati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere sull'emendamento 1.109 un parere favorevole condizionato alla sua riformulazione in termini tali da riferire espressamente all'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione gli interventi sostitutivi volti a dare adempimento ad obblighi comunitari, il cui campo di applicazione dovrebbe essere, peraltro, esteso anche ad eventuali inadempimenti di obblighi comunitari inerenti ad ambiti territoriali diversi da quello di Milano.

Propone inoltre di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione approva le proposte del relatore.

**(1524) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN illustra la Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, sulla repressione del finanziamento del terrorismo, di cui il disegno di legge in titolo reca la ratifica, nonché l'articolato dello stesso provvedimento che, al Capo II, disciplina l'apparato sanzionatorio connesso all'applicazione delle disposizioni internazionali introdotte dalla citata Convenzione e, al Capo III, istituisce un fondo per le vittime del terrorismo. Non ravvisando elementi meritevoli di rilievi, propone infine di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(1525) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MALAN illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi sulla descrizione della Convenzione di New York del 15 dicembre del 1997 sulla repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, nonché sull'articolo 3 del relativo disegno di legge di ratifica, che dispone l'inserimento nel codice penale di un nuovo articolo 280-*bis*, concernente le sanzioni applicabili per atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi. Propone infine di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il presidente PASTORE ravvisa l'opportunità di invitare le Commissioni di merito a verificare la congruità delle sanzioni previste dal nuovo articolo 280-*bis* introdotto nel codice penale dall'articolo 3 del provvedimento in esame rispetto a sanzioni talora più severe previste per fattispecie criminose connesse, come i reati di omicidio e di strage.

Conviene il relatore con le considerazioni del Presidente.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini emersi dal dibattito.

**(1547) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per**

*facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore MALAN, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo.

**Schema di decreto legislativo concernente realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 114)**

(Osservazioni alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore VALDITARA illustra il provvedimento in titolo, rilevando come esso sia volto a dare attuazione alla legge n. 443 del 2001, cosiddetta «legge obiettivo». Dopo aver riscontrato che la realizzazione delle infrastrutture costituisce una materia di competenza concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, rientrando tra gli strumenti di governo del territorio, nonché per ciò che attiene alla realizzazione delle grandi reti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole. In relazione all'articolo 2, comma 7 – che prevede che i commissari straordinari designati al fine di agevolare la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi possano essere abilitati ad esercitare i poteri sostitutivi dell'intervento dei soggetti competenti – ritiene tuttavia preferibile richiamarvi espressamente l'articolo 120, comma secondo, della Costituzione per ciò che attiene all'esercizio di poteri sostitutivi in ambiti di competenza regionale.

Il sottosegretario GAGLIARDI, evidenziando l'importanza strategica degli interventi di cui il provvedimento in esame consente di accelerare la realizzazione, conviene con le considerazioni del relatore.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini proposti.

**(684) BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione**

**(1185) MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo**

**(1453) MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione**

(Parere alla 2ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore PASTORE riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo (che recano un impianto analogo) i quali sono volti a tutelare la parte acquirente in caso di dissesto o fallimento di imprese di costruzione o di società immobiliari nei rapporti di compravendita di immobili destinati ad uso abitativo. Non riscontrando in alcuno dei testi in esame profili di contrasto con disposizioni costituzionali, propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole su di essi.

In relazione ai disegni di legge n. 684 e n. 1453 rileva, tuttavia, l'opportunità di invitare la Commissione di merito a verificare che le disposizioni sull'applicazione della nuova disciplina anche ai contratti già conclusi e ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della stessa, ai sensi dei rispettivi articoli 4, non determinino situazioni di disparità di trattamento. Tutti i disegni di legge prevedono inoltre l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, termine che appare incongruo, considerando la complessità delle disposizioni da essi introdotte nell'ordinamento.

A proposito del disegno di legge n. 1185, che si caratterizza rispetto agli altri per le disposizioni di maggior tutela della parte acquirente per ciò che attiene all'accesso al credito fondiario, osserva infine l'esigenza di verificare il coordinamento delle novelle introdotte al codice civile con le disposizioni già vigenti a proposito di trascrizione di contratti preliminari e di credito per mancata esecuzione di contratti preliminari, di cui, rispettivamente, agli articoli 2645-*bis* e 2775-*bis* del codice civile.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al Presidente relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini esposti.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (n. 119)**

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER illustra lo schema di regolamento in titolo volto a disciplinare la ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Esso modifica, in particolare, la normativa vigente disposta dal regolamento n. 76 del 1998 recependo le indicazioni formulate in passato dalle Commissioni parlamentari, nonché derivanti dall'esperienza e dalle istanze presentate da enti e singoli cittadini in proposito. Tra le modifiche introdotte figurano quelle inerenti alla formulazione della domanda di accesso ai contributi da parte dei soggetti benefi-

ciari, ai termini per la presentazione della stessa, anticipati al 15 marzo, alle misure di verifica della funzionalità degli interventi finanziari, alla documentazione che sono tenuti a produrre i soggetti beneficiari e alla possibilità di revocare i contributi non utilizzati entro un dato termine.

Tenendo conto anche delle problematiche emerse in occasione dell'esame dei disegni di legge n. 1073, n. 1095 e n. 1465, in materia di riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni che operano a favore di soggetti disabili, propone tuttavia di segnalare l'esigenza di integrare il provvedimento in esame contemplando, all'articolo 2 del citato regolamento n. 76 del 1998, a proposito degli interventi ammessi, gli interventi di assistenza, tutela, formazione e riabilitazione degli invalidi civili, del lavoro e di servizio, nonché modificando l'articolo 3, per includere, tra i soggetti ammessi a beneficiare delle suddette risorse, anche gli enti pubblici economici e gli enti morali di preminente interesse nazionale.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini proposti.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Disciplina per la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico spaziale e dei settori elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale» (n. 111)**

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore PIROVANO riferisce sul provvedimento in titolo, non riscontrandovi profili meritevoli di rilievi, salvo verificare la conformità con il diritto comunitario delle disposizioni che riservano taluni benefici finanziari, in materia di interventi di alta tecnologia, alle sole imprese nazionali. Tenendo conto che si tratta di progetti e programmi connessi alla sicurezza nazionale si dovrebbe peraltro ritenere che le suddette restrizioni siano ammissibili.

La Sottocommissione conferisce pertanto mandato al relatore a redigere un parere favorevole, invitando tuttavia la Commissione di merito e il Governo a verificare che le disposizioni in materia di contributi finanziari siano compatibili con la normativa comunitaria in materia.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

**37<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1517) Deputato Antonio RUSSO. – Disposizioni in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

**93<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 16,40.*

**(1490) Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge concernente disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni, trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, non rileva osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di concordare con il relatore.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

*La seduta termina alle ore 16,45.*



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

**15<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite:*

**(1547) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.***

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(1406) *Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»: parere di nulla osta.***

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002

**19<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione per i pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pontone, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1461) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000:** parere favorevole;

*alle Commissioni riunite 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>:*

**(1547) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185,** approvato dalla Camera dei deputati): parere favorevole;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(1396) Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»:** parere favorevole.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Mercoledì 10 luglio 2002, ore 20*

#### *VERIFICA DEI POTERI*

Seguito della discussione in seduta pubblica della seguente elezione contestata:

- Senatore Gianluigi Magri, proclamato nella Regione Emilia-Romagna.

### **COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE**

**(3<sup>a</sup> - Affari esteri, emigrazione)  
(4<sup>a</sup> - Difesa)**

*Mercoledì 10 luglio 2002, ore 8,30*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazione.

#### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a

Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (1547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- dei voti regionali nn. 45 e 60 e della petizione n. 136 ad esso attinenti

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

*Mercoledì 10 luglio 2002, ore 14,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- PIROVANO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio (1099) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Deputato Antonio RUSSO. – Disposizioni in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali (1517) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (844) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).

## IV. Esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE (1560) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- OCCHETTO ed altri. – Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (882).

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Mercoledì 10 luglio 2002, ore 14,45*

### *IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).

- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d' appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).

- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la realizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

## II. Esame dei disegni di legge:

- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

## IV. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).

- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DELOGU ed altri. – Modifica della Tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1231).

#### PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.
  - II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
  - III. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Toscana in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
-



**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 luglio 2002, ore 15*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle istituzioni finanziarie internazionali: audizione del dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze preposto alla direzione per i Rapporti finanziari internazionali.

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 luglio 2002, ore 15*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro della difesa, rese nelle sedute del 17 aprile e del 29 maggio 2002, sui programmi di sviluppo e di organizzazione del dicastero alla luce della recente presentazione del «Libro bianco della Difesa 2002», nonché sui recenti sviluppi della situazione politica internazionale.

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 luglio 2002, ore 14*

**IN SEDE CONSULTIVA**

- I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:
- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).

III. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE (1560) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492).

II. Esame del disegno di legge:

- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548).

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (n. 119).
-

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 luglio 2002, ore 15,30*

**IN SEDE DELIBERANTE**

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (129).
- BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (377).
- PEDRIZZI. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (1319).

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 luglio 2002, ore 15 e 20,30*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251).
- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FLORINO. – Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali (86).
- EUFEMI. – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali (169).
- ASCIUTTI ed altri. – Inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali (1122).
- D'ANDREA ed altri. – Stabilizzazione del personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali (1123).

## III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE ed altri. – Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991 (933).
  - CONSOLO. – Conferimento di una borsa di studio ai medici specializzati negli anni 1983-1991 (1154).
- 

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 luglio 2002, ore 8,30 e 15*

*IN SEDE DELIBERANTE*

## Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

## I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazioni (n. 120).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema dell'Addendum n. 1 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 109).
  - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni (n. 113).
- 

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 luglio 2002, ore 9*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

### *AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana (1436).
- e del voto regionale n. 55 ad esso attinente.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi (n. 116).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: audizione del Presidente della Regione Puglia.

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 luglio 2002, ore 15,30*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Disciplina per la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico spaziale e dei settori elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale» (n. 111).
-

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

*Mercoledì 10 luglio 2002, ore 14,30*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia: audizione delle rappresentanze dell'Associazione bancaria italiana (ABI), dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e della Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato (FITA).

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi (n. 117).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza (1562) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, commi 1 e 3, del disegno di legge di conversione*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZANOLETTI. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (814).
- GRECO. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (888).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MORO ed altri. – Trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all'estero (1249) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - PIZZINATO ed altri. – Norme in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all'estero (1314).
-

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 10 luglio 2002, ore 8,30 e 15*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole: audizione del Commissario per l'emergenza idrica della regione Puglia.

**IN SEDE CONSULTIVA**

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazione (n. 120)
- 

**COMMISSIONE STRAORDINARIA  
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

*Mercoledì 10 luglio 2002, ore 14,30*

**MATERIA DI COMPETENZA**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, commi 1 e 2, del Regolamento, del documento:

- Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2001 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo (*Doc. XII, n. 147*).

**IN SEDE CONSULTIVA**

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e del-



l'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (1547) (Approvato dalla Camera dei deputati).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

*Mercoledì 10 luglio 2002, ore 15*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

- Sulle linee evolutive del sistema di gestione dell'anagrafe tributaria.
- 

**COMITATO PARLAMENTARE  
per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

*Mercoledì 10 luglio 2002, ore 15*

Comunicazioni del Presidente.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
di controllo sull'attività degli enti gestori  
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Mercoledì 10 luglio 2002, ore 8,30 e 9,15*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

- Audizione del Presidente dell'IPSEMA, dottor Gianmaria Fara, e del Direttore generale, dottoressa Maria Clotilde Calamita.

- Audizione del Presidente dell'IPOST, dottor, Giovanni Ialongo, e del Direttore vicario, dottor Mario Di Bernardo.
- 

### **COMITATO PARLAMENTARE**

#### **di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

*Mercoledì 10 luglio 2002, ore 12,45*

Indagine conoscitiva su potenzialità e prospettive di Europol:

- Audizione del Generale Antonio Gagliardo, Direttore dell'Unità nazionale Europol.
- 

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'affare Telekom-Serbia**

*Mercoledì 10 luglio 2002, ore 13*

Costituzione della Commissione:

- Elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.
-



